

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE** ⁽¹⁾ 1
- Regolamento (CE) n. 2456/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 2457/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa l'importo della riduzione applicabile nel quadro del regime particolare di importazione di sorgo in Spagna** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2458/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 2459/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 28/97 e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati all'industria di trasformazione** 13
- Regolamento (CE) n. 2460/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese 15
- Regolamento (CE) n. 2461/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 260ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 20
- Regolamento (CE) n. 2462/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 88ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 21

Prezzo: 24,50 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

| | |
|---|----|
| ★ Regolamento (CE) n. 2463/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che autorizza i trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan | 23 |
| ★ Regolamento (CE) n. 2464/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato | 25 |
| Regolamento (CE) n. 2465/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001 | 28 |
| Regolamento (CE) n. 2466/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001 | 29 |
| Regolamento (CE) n. 2467/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001 | 30 |
| Regolamento (CE) n. 2468/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001 | 31 |
| Regolamento (CE) n. 2469/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001 | 32 |
| Regolamento (CE) n. 2470/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 41ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999 | 33 |
| Regolamento (CE) n. 2471/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco | 34 |
| Regolamento (CE) n. 2472/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la sedicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001 | 35 |
| Regolamento (CE) n. 2473/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 280ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 | 36 |
| Regolamento (CE) n. 2474/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali | 37 |

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/892/CE:

| | |
|---|----|
| ★ Decisione della Commissione, del 25 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE (Caso n. COMP/C-1/36.915 — Deutsche Post AG — Intercettazione di posta transfrontaliera) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1934] | 40 |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| 2001/893/CE: | |
| ★ Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 2001, relativa ai principi per l'utilizzo di «SOLVIT» — la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3901] | 79 |
| 2001/894/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2001, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2001 [notificata con il numero C(2001) 4267] | 83 |
| 2001/895/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2001, relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a Madera per il 2001 [notificata con il numero C(2001) 4268] | 89 |
| 2001/896/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 4220] | 95 |
| 2001/897/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 92/33/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 4222] | 97 |
| 2001/898/CE: | |
| ★ Decisione della Commissione, del 12 dicembre 2001, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2001) 4224] | 101 |

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**DECISIONE N. 2455/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2001
relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la
direttiva 2000/60/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità ⁽⁴⁾ e le direttive adottate nel quadro di quest'ultima attualmente rappresentano il principale strumento comunitario per controllare lo scarico puntuale e diffuso di sostanze pericolose.
- (2) I controlli comunitari previsti dalla direttiva 76/464/CEE sono stati sostituiti, armonizzati e ulteriormente sviluppati dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽⁵⁾.
- (3) Ai sensi della direttiva 2000/60/CE devono essere adottate misure specifiche a livello comunitario per combattere l'inquinamento delle acque causato da singoli inquinanti o gruppi di inquinanti che presentano un rischio significativo per l'ambiente o attraverso di esso, compresi i rischi per le acque utilizzate per la produzione di acqua potabile. Le misure in questione tendono alla riduzione progressiva e, nel caso delle sostanze pericolose prioritarie definite all'articolo 2, punto 30 della direttiva 2000/60/CE, all'arresto o alla graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite nei vent'anni successivi all'adozione di tali misure a livello comunitario, al fine ultimo, identificato nel quadro della realiz-

zazione degli obiettivi degli accordi internazionali in materia, di pervenire a concentrazioni nell'ambiente marino vicine ai valori del fondo naturale, per le sostanze presenti in natura, e vicine allo zero, per le sostanze sintetiche antropogeniche. In vista dell'adozione di tali misure è necessario, ai sensi dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, istituire l'elenco delle sostanze prioritarie, comprese le sostanze pericolose prioritarie. L'elenco è stato preparato tenendo conto delle raccomandazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 2000/60/CE.

- (4) Per le sostanze esistenti in natura o prodotte da processi naturali quali il cadmio, il mercurio e gli idrocarburi aromatici policiclici (PAH), non vi è la possibilità di eliminare completamente scarichi, emissioni e perdite da tutte le fonti potenziali. Di tale elemento si dovrà tenere adeguatamente conto in sede di elaborazione delle direttive specifiche mentre le misure da adottare dovranno essere finalizzate all'eliminazione di emissioni, scarichi e perdite nelle acque delle sostanze pericolose prioritarie antropogeniche.
- (5) La direttiva 2000/60/CE introduce, all'articolo 16, paragrafo 2, una metodologia scientifica per selezionare le sostanze prioritarie in base al rischio significativo che rappresentano per l'ambiente acquatico o da esso originato.
- (6) La metodologia definita nella direttiva 2000/60/CE consente di applicare, quale soluzione più pratica, una procedura semplificata di valutazione dei rischi, fondata su principi scientifici e che tenga conto in particolare di quanto segue:
 - prove riguardanti il rischio intrinseco della sostanza interessata e segnatamente la sua ecotossicità acquatica e la tossicità per le persone attraverso vie di esposizione acquatiche,
 - prove derivanti dal monitoraggio di fenomeni di contaminazione ambientale diffusi e
 - altri fattori comprovati che possano indicare la possibilità di una contaminazione ambientale diffusa, quali il volume di produzione e di uso della sostanza interessata e le modalità d'uso.

⁽¹⁾ GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 74 e GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 117.

⁽²⁾ GU C 268 del 19.9.2000, pag. 11.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2001.

⁽⁴⁾ GU L 129 del 18.5.1976, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/60/CE (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

- (7) Su questa base la Commissione ha elaborato una procedura per la definizione delle priorità in base al duplice principio del monitoraggio e della modellazione (COMMPS — Combined monitoring-based and modelling-based priority setting), in collaborazione con gli esperti delle parti interessate, con la partecipazione del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente, degli Stati membri, dei paesi dell'EFTA, dell'Agenzia europea dell'ambiente, delle associazioni industriali europee, comprese quelle che rappresentano le piccole e medie imprese, e delle organizzazioni ambientaliste europee.
- (8) La Commissione dovrebbe associare alla procedura COMMPS i paesi candidati all'adesione all'Unione a cominciare da quelli il cui territorio è attraversato da corsi d'acqua che attraversano anche il territorio di uno Stato membro dell'Unione o che affluiscono in questi ultimi.
- (9) In base alla procedura COMMPS, e dopo un dibattito aperto al pubblico e trasparente con le parti interessate, è stato selezionato un primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze prioritari.
- (10) È auspicabile che tale elenco venga adottato in tempi rapidi per consentire la realizzazione tempestiva e continua di controlli comunitari delle sostanze pericolose secondo la strategia proposta all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE ed in particolare secondo le proposte in merito ai controlli di cui all'articolo 16, paragrafo 6 e le proposte in materia di standard di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 7, con il fine di realizzare gli obiettivi della direttiva.
- (11) L'elenco di sostanze prioritarie adottato dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio, del 22 giugno 1982, concernente le sostanze pericolose che potrebbero figurare nell'allegato I della direttiva 76/464/CEE⁽¹⁾.
- (12) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, l'individuazione delle «sostanze pericolose prioritarie» impone di tenere conto della selezione di sostanze potenzialmente pericolose effettuata nella pertinente normativa comunitaria sulle sostanze pericolose o nei pertinenti accordi internazionali. Le sostanze pericolose sono definite nella suddetta direttiva come «le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe».
- (13) Gli accordi internazionali pertinenti comprendono tra gli altri la convenzione OSPAR per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, la convenzione HELCOM sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico, la convenzione di Barcellona sulla salvaguardia del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento, le convenzioni adottate nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale, la Convenzione PNUA sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.
- (14) La selezione di sostanze prioritarie e l'individuazione di sostanze pericolose prioritarie volta ad istituire controlli delle emissioni, degli scarichi e delle perdite contribuisce al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione degli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito delle convenzioni internazionali per la protezione delle acque marine, ed in particolare all'applicazione della strategia in materia di sostanze pericolose adottata nella riunione ministeriale dell'OSPAR del 1998, nel quadro della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ai sensi della decisione 98/249/CE del Consiglio del 7 ottobre 1997⁽²⁾.
- (15) L'individuazione delle «sostanze pericolose prioritarie» nell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe essere operata con riferimento, tra l'altro, alle sostanze pericolose per le quali si è decisa l'eliminazione graduale o l'arresto degli scarichi, emissioni e perdite nell'ambito di accordi internazionali, come le sostanze pericolose di cui si è decisa l'eliminazione graduale in sedi internazionali fra cui IMO, PNUA o UNECE, le sostanze pericolose per le quali si è deciso l'arresto di scarichi, emissioni e perdite quale priorità nell'ambito della convenzione OSPAR, comprese le sostanze pericolose individuate da OSPAR DYNAMEC Selection I⁽³⁾ o III⁽⁴⁾, le sostanze pericolose che «danno adito a preoccupazioni analoghe» a quella suscitata da sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili (PTB), quali ad esempio le sostanze che alterano il sistema endocrino individuate nel quadro della strategia OSPAR, i metalli pesanti compresi nel protocollo sui metalli pesanti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e selezionati per un'azione prioritaria nel quadro di OSPAR 1998 e 2000, che danno adito a preoccupazioni analoghe a quelle suscitate dalle sostanze PTB.
- (16) Al fine di rendere efficaci le misure di lotta contro l'inquinamento idrico la Commissione dovrebbe promuovere la sincronizzazione delle ricerche e delle conclusioni svolte nel quadro della convenzione OSPAR e in quello della procedura COMMPS.
- (17) La procedura COMMPS è concepita come uno strumento dinamico di attribuzione delle priorità alle sostanze pericolose, aperto a continui miglioramenti e sviluppi, in vista di un riesame e adeguamento del primo elenco di sostanze prioritarie al massimo quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2000/60/CE e, successivamente, almeno ogni quattro anni. Al fine di assicurare che tutte le potenziali sostanze prioritarie siano prese in considerazione nell'ambito del prossimo processo di selezione, è necessario che nessuna sostanza sia sistematicamente esclusa, che si tenga conto delle migliori conoscenze disponibili e che tutti i prodotti chimici e i pesticidi presenti sul mercato dell'Unione e tutte le sostanze classificate come «pericolose» dall'OSPAR siano inserite nel processo di selezione.

⁽²⁾ GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ Non intrinsecamente biodegradabili, con $\log k_{ow} \geq 5$ o $BCF \geq 5000$ e forte tossicità nelle acque ($\leq 0,1$ mg/l) o cancerogene, mutagene o genotossiche per mammiferi.

⁽⁴⁾ Non intrinsecamente biodegradabili, con $\log k_{ow} \geq 4$ o $BCF \geq 500$ e forte tossicità nelle acque (≤ 1 mg/l) o cancerogene, mutagene o genotossiche per i mammiferi.

⁽¹⁾ GU C 176 del 14.7.1982, pag. 3.

- (18) L'efficacia della procedura COMMPS è determinata in larga misura dalla disponibilità di dati pertinenti. Si è riscontrata una grave carenza in termini di dati nell'attuale legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche. Lo scopo della direttiva 2000/60/CE può essere raggiunto in pieno solo se si realizza una completa disponibilità di dati mediante una revisione della legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche.
- (19) Il riferimento alla procedura COMMPS non esclude il ricorso da parte della Commissione a tecniche di valutazione della nocività di talune sostanze già elaborate se non addirittura utilizzate in altre azioni antinquinamento.
- (20) In conformità dell'articolo 1, lettera c) della direttiva 2000/60/CE, i futuri riesami dell'elenco delle priorità di cui all'articolo 16, paragrafo 4 di detta direttiva, contribuiranno all'eliminazione delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze pericolose entro il 2020 aggiungendo progressivamente ulteriori sostanze all'elenco.
- (21) In sede di riesame ed adeguamento dell'elenco delle sostanze prioritarie occorre tenere debitamente conto, oltre che della procedura perfezionata COMMPS, anche dei risultati dei riesami nel quadro della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽²⁾ e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽³⁾ ed eventualmente di ulteriori dati scientifici emersi dalla revisione delle vigenti e nuove direttive, soprattutto nel quadro della normativa che disciplina i prodotti chimici. Occorre altresì evitare la duplicazione dei controlli sulle sostanze, a causa della loro onerosità finanziaria. In sede di adeguamento si deve poter procedere sia all'attribuzione di una priorità inferiore che alla riclassificazione in categorie più elevate,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato l'elenco di sostanze prioritarie, comprese le sostanze individuate come sostanze pericolose prioritarie di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2000/60/CE. Tale elenco, contenuto nell'allegato alla presente decisione, è aggiunto alla direttiva 2000/60/CE in quanto allegato X.

Articolo 2

L'elenco delle sostanze prioritarie istituito dalla presente decisione sostituisce l'elenco di sostanze di cui alla comunicazione della Commissione, del 22 giugno 1982.

Articolo 3

Al fine di tener conto di tutte le sostanze atte potenzialmente a essere classificate come prioritarie, la Commissione e gli Stati membri assicurano la disponibilità dei dati attinenti alla sostanza e all'esposizione, necessari per l'applicazione della procedura COMMPS.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE (GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO X

ELENCO DI SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE (*)

| | Numero CAS (1) | Numero UE (2) | Denominazione della sostanza prioritaria | Identificata come sostanza pericolosa prioritaria |
|------|-----------------|-----------------|--|---|
| (1) | 15972-60-8 | 240-110-8 | Alaclor | |
| (2) | 120-12-7 | 204-371-1 | Antracene | (X) (***) |
| (3) | 1912-24-9 | 217-617-8 | Atrazina | (X) (***) |
| (4) | 71-43-2 | 200-753-7 | Benzene | |
| (5) | non applicabile | non applicabile | Difenileteri bromati (**) | X (****) |
| (6) | 7440-43-9 | 231-152-8 | Cadmio e composti | X |
| (7) | 85535-84-8 | 287-476-5 | C ₁₀₋₁₃ -cloroalcani (**) | X |
| (8) | 470-90-6 | 207-432-0 | Clorfenvinfos | |
| (9) | 2921-88-2 | 220-864-4 | Clorpirifos | (X) (***) |
| (10) | 107-06-2 | 203-458-1 | 1,2-Dicloroetano | |
| (11) | 75-09-2 | 200-838-9 | Diclorometano | |
| (12) | 117-81-7 | 204-211-0 | Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) | (X) (***) |
| (13) | 330-54-1 | 206-354-4 | Diuron | (X) (***) |
| (14) | 115-29-7 | 204-079-4 | Endosulfan | (X) (***) |
| | 959-98-8 | non applicabile | (alpha-endosulfan) | |
| (15) | 206-44-0 | 205-912-4 | Fluorantene (****) | |
| (16) | 118-74-1 | 204-273-9 | Esaclorobenzene | X |
| (17) | 87-68-3 | 201-765-5 | Esaclorobutadiene | X |
| (18) | 608-73-1 | 210-158-9 | Esaclorocicloesano | X |
| | 58-89-9 | 200-401-2 | (gamma-isomero, lindano) | |
| (19) | 34123-59-6 | 251-835-4 | Isoproturon | (X) (***) |
| (20) | 7439-92-1 | 231-100-4 | Piombo e composti | (X) (***) |
| (21) | 7439-97-6 | 231-106-7 | Mercurio e composti | X |
| (22) | 91-20-3 | 202-049-5 | Naftalene | (X) (***) |
| (23) | 7440-02-0 | 231-111-4 | Nichel e composti | |

| | Numero CAS ⁽¹⁾ | Numero UE ⁽²⁾ | Denominazione della sostanza prioritaria | Identificata come sostanza pericolosa prioritaria |
|------|---------------------------|--------------------------|--|---|
| (24) | 25154-52-3 | 246-672-0 | Nonilfenoli | X |
| | 104-40-5 | 203-199-4 | (4-(para)-nonilfenolo | |
| (25) | 1806-26-4 | 217-302-5 | Octilfenoli | (X) (***) |
| | 140-66-9 | non applicabile | (para-terz-octilfenolo) | |
| (26) | 608-93-5 | 210-172-5 | Pentachlorobenzene | X |
| (27) | 87-86-5 | 201-778-6 | Pentaclorofenolo | (X) (***) |
| (28) | non applicabile | non applicabile | Idrocarburi policiclici aromatici | X |
| | 50-32-8 | 200-028-5 | (Benzo(a)pirene), | |
| | 205-99-2 | 205-911-9 | (Benzo(b)fluoroantene), | |
| | 191-24-2 | 205-883-8 | (Benzo(g,h,i)perilene), | |
| | 207-08-9 | 205-916-6 | (Benzo(k)fluoroantene), | |
| | 193-39-5 | 205-893-2 | (Indeno(1,2,3-cd)pirene) | |
| (29) | 122-34-9 | 204-535-2 | Simazina | (X) (***) |
| (30) | 688-73-3 | 211-704-4 | Composti del tributilstagno | X |
| | 36643-28-4 | non applicabile | (Tributilstagno-catione) | |
| (31) | 12002-48-1 | 234-413-4 | Triclorobenzeni | (X) (***) |
| | 120-82-1 | 204-428-0 | (1,2,4-triclorobenzene) | |
| (32) | 67-66-3 | 200-663-8 | Triclorometano (Cloroformio) | |
| (33) | 1582-09-8 | 216-428-8 | Trifluralin | (X) (***) |

(*) Quando si sono selezionati gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate le singole sostanze tipiche rappresentative sotto forma di parametri indicativi. I controlli saranno diretti a tali singole sostanze, senza pregiudicare per questo l'inserimento di altre sostanze rappresentative, ove fosse necessario.

(**) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

(***) Questa sostanza prioritaria è soggetta ad un riesame per l'eventuale identificazione come "sostanza pericolosa prioritaria". La Commissione presenta una proposta di classificazione definitiva al Parlamento europeo e al Consiglio entro 12 mesi dall'adozione dell'elenco. Tale riesame non inficia il calendario per la presentazione delle proposte della Commissione sui controlli di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

(****) Solo ossido di difenile, derivato pentabromato (numero CAS 32534-81-9).

(*****) Il fluoroantene è stato iscritto sull'elenco quale indicatore di altri idrocarburi aromatici policiclici più pericolosi.

(1) CAS: Chemical Abstract Services.

(2) Numero UE, ovvero Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).»

REGOLAMENTO (CE) N. 2456/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | 052 | 77,1 |
| | 204 | 82,8 |
| | 212 | 110,1 |
| | 999 | 90,0 |
| 0707 00 05 | 052 | 140,3 |
| | 628 | 207,8 |
| | 999 | 174,1 |
| 0709 90 70 | 052 | 152,4 |
| | 204 | 163,1 |
| | 999 | 157,8 |
| 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 | 052 | 52,9 |
| | 204 | 60,4 |
| | 388 | 15,5 |
| | 508 | 30,4 |
| | 528 | 31,0 |
| | 999 | 38,0 |
| 0805 20 10 | 052 | 52,5 |
| | 204 | 61,0 |
| | 999 | 56,8 |
| 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 | 052 | 59,9 |
| | 204 | 33,2 |
| | 464 | 141,8 |
| | 999 | 78,3 |
| 0805 30 10 | 052 | 56,9 |
| | 388 | 58,7 |
| | 600 | 58,7 |
| | 999 | 58,1 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 060 | 38,5 |
| | 400 | 93,4 |
| | 404 | 89,9 |
| | 720 | 125,4 |
| | 999 | 86,8 |
| 0808 20 50 | 052 | 99,6 |
| | 064 | 69,0 |
| | 400 | 102,7 |
| | 720 | 131,1 |
| | 999 | 100,6 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2457/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2001****che fissa l'importo della riduzione applicabile nel quadro del regime particolare di importazione di sorgo in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna una certa quantità di sorgo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁴⁾, prevede disposizioni in merito alla gestione di dette importazioni.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originali degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽⁵⁾, prevede segnatamente una riduzione del 60 % del dazio applicabile all'importazione di sorgo per un massimale di 100 000 tonnellate per anno civile nonché del 50 % al di là di tale massimale. È specificato di evitare il cumulo di riduzioni a titolo di regimi differenti.
- (4) L'importo della riduzione applicabile al dazio all'importazione di sorgo in Spagna deve essere fissato ad un livello che consenta di importare i quantitativi previsti dall'accordo sull'agricoltura e di evitare perturbazioni del mercato spagnolo dei cereali. Tenuto conto della situazione attuale dei prezzi internazionali del sorgo e dei prezzi dei cereali sul mercato spagnolo, detto importo di

riduzione può essere fissato in modo da rendere nullo il dazio all'importazione in vigore sino alla fine del periodo di importazione previsto nell'accordo sull'agricoltura e su un quantitativo massimo totale di 250 000 tonnellate.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riduzione del dazio all'importazione di sorgo in Spagna di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 è pari all'importo del dazio all'importazione applicabile al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica per un volume totale di 250 000 tonnellate di sorgo, purché tale dichiarazione sia effettuata anteriormente al 31 dicembre 2001.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione nel quadro del presente regolamento sono ricevibili sino a raggiungimento del quantitativo di cui all'articolo 1 e comunque non oltre il 20 dicembre 2001.

Qualora la totalità delle quantità che hanno formato oggetto di domande di titoli d'importazione presentate in un giorno superi il quantitativo disponibile tale giorno, l'autorità competente spagnola applica un coefficiente di riduzione, al momento del rilascio dei titoli, rispetto alle quantità che hanno formato oggetto di domande.

L'autorità competente spagnola informa la Commissione sulle domande di titoli d'importazione presentate ogni giorno nel quadro del presente regolamento e sui titoli rilasciati ogni giorno nel quadro del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2458/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 327/98 recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 648/98 ⁽⁴⁾, contiene, nell'allegato I, il titolo di esportazione della Thailandia, e, all'allegato III, un modello di comunicazione degli Stati membri alla Commissione.
- (2) La Thailandia ha modificato il proprio titolo di esportazione e di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 327/98 deve essere sostituito.
- (3) Dall'esperienza fatta con la gestione di tali contingenti emerge l'opportunità di inserire il numero dei titoli di esportazione nelle comunicazioni degli Stati membri alla

Commissione. È quindi necessario modificare il regolamento (CE) n. 327/98 e sostituirci l'allegato III.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 327/98 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 8, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:
«— entro i due giorni lavorativi successivi al relativo rilascio, le quantità per le quali sono stati rilasciati titoli di importazione, ripartite per codice NC a otto cifre e per paese di origine, la data del rilascio, il numero del titolo di esportazione, e il numero del titolo rilasciato, nonché il nome, cognome e indirizzo del titolare.»
- 2) Gli allegati I e III sono sostituiti dai testi che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 24.3.1998, pag. 3.



Export Certificate No

**DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE
MINISTRY OF COMMERCE
GOVERNMENT OF THAILAND**

Export certificate subject to Regulation (EC) No

Special form either for semi-milled or milled rice (code No 1006 30), husked rice (code No 1006 20), or broken rice (code No 1006 40 00)

| | |
|--|--|
| 1. Exporter (name, address and country) | 2. Importer (name, address and country) |
| Name: | Name: |
| Address: | Address: |
| Country: | Country: |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 3. Shipped per | 4. Country/Countries of destination in EC |
| <input type="checkbox"/> Conventional | |
| <input type="checkbox"/> Container | |

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| 5. Type of Thai rice/HS. Code No | 6. Weight metric tonnes | 7. Packing |
| | Gross weight: | 5 kg. or less |
| | Net weight: | Other |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 8. No and date of Invoice | 9. No and date of B/L |
| | |

We hereby certify that abovementioned products are produced in and are exported from Thailand

Department of Foreign Trade

.....

Name and Signature of authorized official and stamp

Date of issue

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE AND IN ANY CASE ONLY UNTIL 31 DECEMBER OF THE YEAR OF ISSUE

For use of EC authorities

No 0001

ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Riso — Regolamento (CE) n. 327/98

Domanda di titolo d'importazione ⁽¹⁾

Rilascio di titolo d'importazione ⁽¹⁾

Immissione in libera pratica ⁽¹⁾

Destinatario: DG Agri-C-2

Fax (32-2) 296 60 21

Speditore:

| Data | Numero di titolo di esportazione | Numero di titolo di importazione | Codice NC | Quantità (tonnellate) | Paese d'origine | Nome e indirizzo del richiedente/titolare | Confezione ≤ 5 kg |
|------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|---|-------------------|
| | | | | | | | |

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 2459/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

recante modifica del regolamento (CE) n. 28/97 e fissazione del bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) destinati all'industria di trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare, che modifica la direttiva 72/462/CEE e abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 28/97 della Commissione, del 9 gennaio 1997, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure specifiche per l'approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda alcuni oli vegetali destinati all'industria di trasformazione e che definisce il bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 127/2001 ⁽³⁾, ha fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento dei suddetti prodotti per il 2001.
- (2) Il bilancio previsionale di approvvigionamento per il 2001 in taluni oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) prevede un quantitativo di 8 908 t per il dipartimento della Riunione. Dall'esame dei dati forniti dalle autorità francesi, tale quantitativo sembrerebbe insufficiente a coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione della Riunione. È quindi opportuno portare a 10 522 t il suddetto quantitativo e modificare in conformità l'allegato del regolamento (CE) n. 28/97.
- (3) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di certificati nel mese di dicembre 2001. Per non interrompere la continuità degli approvvigionamenti dei DOM è necessario derogare all'articolo 4, paragrafi 1 e

2, del regolamento (CE) n. 28/97, consentire per questo unico mese la presentazione delle domande di certificati nei cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e fissare il termine per il rilascio dei certificati al decimo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 28/97 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 28/97, nel mese di dicembre 2001 le domande di certificati sono presentate all'autorità competente entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 28/97, nel mese di dicembre 2001 i certificati sono rilasciati entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.1997, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 22 del 24.1.2001, pag. 7.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Bilancio previsionale di approvvigionamento dei dipartimenti francesi d'oltremare in oli vegetali (olio d'oliva escluso) destinati all'industria di trasformazione, di cui ai codici NC da 1507 a 1516 (esclusi NC 1509 e 1510 per il 2001

| Dipartimento | Quantitativo (in tonnellate) |
|-----------------|---------------------------------|
| Guyana francese | 311 |
| Martinica | 1 549 |
| Riunione | 10 522 |
| Guadalupa | 232 |
| Totale | 12 614» |

REGOLAMENTO (CE) N. 2460/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2001****relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 300 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese.
- (3) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
- (4) Qualora il ritiro di orzo avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento francese indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 300 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 300 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 20 dicembre 2001 alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 30 maggio 2002, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento francese.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 60 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione ⁽¹⁾ e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CE) n. 824/2000, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II. Tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II. Tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di orzo di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita dell'orzo ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾, i documenti relativi alla vendita di orzo conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 2460/2001
- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 2460/2001
- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 2460/2001
- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2460/2001

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 2460/2001
- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 2460/2001
- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 2460/2001
- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 2460/2001
- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.º 2460/2001
- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 2460/2001
- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 2460/2001.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione, e mai inferiore a 10 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositato all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3002/92:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

- la parte dell'importo della cauzione depositata all'atto del rilascio del titolo deve essere svincolata entro venti giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che il cereale ritirato ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

In deroga all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2131/93:

- l'importo restante deve essere svincolato entro quindici giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce le prove previste all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione⁽¹⁾.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 EUR/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

ALLEGATO I

| <i>(in tonnellate)</i> | |
|---------------------------|--------------|
| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
| Amiens | 41 000 |
| Châlons | 52 000 |
| Lille | 12 000 |
| Nancy | 37 000 |
| Nantes | 10 000 |
| Orléans | 70 000 |
| Paris | 30 000 |
| Poitiers | 8 000 |
| Rouen | 40 000 |

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

[Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2460/2001]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

| Numero della partita | Quantità (in tonnellate) | Indirizzo del silo | Giustificazione del rifiuto della partita |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri |

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CE) n. 2460/2001]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|--------------|
| Numero degli offerenti | Numero della partita | Quantitativo in tonnellate | Prezzo d'offerta (in EUR/t) ⁽¹⁾ | Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria) | Spese commerciali (in EUR/t) | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti (DG AGRI/C/1):

— Telefax (32-2) 296 49 56,
(32-2) 295 25 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2461/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 260ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 260ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2462/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 88ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 88ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 88ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

| Formula | | | A | | B | |
|----------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Modo di utilizzazione | | | Con rivelatori | Senza rivelatori | Con rivelatori | Senza rivelatori |
| Prezzo minimo di vendita | Burro ≥ 82 % | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Cauzione di trasformazione | | Nello stato in cui si trova | — | — | — | — |
| | | Concentrato | — | — | — | — |
| Importo massimo dell'aiuto | Burro ≥ 82 % | | 85 | 81 | — | 81 |
| | Burro < 82 % | | 83 | 79 | — | 79 |
| | Burro concentrato | | 105 | 101 | 105 | 101 |
| | Crema | | — | — | 36 | 34 |
| Cauzione di trasformazione | | Burro | 94 | — | — | — |
| | | Burro concentrato | 116 | — | 116 | — |
| | | Crema | — | — | 40 | — |

REGOLAMENTO (CE) N. 2463/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2001****che autorizza i trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2279/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 47/1999 autorizza i trasferimenti tra categorie.
- (2) Taiwan ha presentato una richiesta di trasferimenti tra categorie il 9 maggio 2001.
- (3) I trasferimenti chiesti da Taiwan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 47/1999.
- (4) È quindi opportuno accogliere la richiesta.
- (5) È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, per consentire

agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingente 2001, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Taiwan dal regolamento (CE) n. 47/1999 conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 307 del 24.11.2001, pag. 1.

ALLEGATO

| 736 Taiwan | | | | Adeguamento 1 | | | | Adeguamento 2 | | | |
|------------|-----------|-------|-------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Gruppo | Categoria | Unità | Limite 2001 | Quantitativo | % basata sul limite 2001 | Flessibilità | Limite adeguato | Quantitativo | % basata sul limite 2001 | Flessibilità | Limite adeguato |
| IB | 5 | pezzi | 21 510 000 | 247 833 | 1,2 | Riporto | 21 757 833 | 860 400 | 4,0 | Trasferimento dalla categoria 8 | 22 618 233 |
| IB | 6 | pezzi | 5 799 000 | 405 930 | 7,0 | Riporto | 6 204 930 | 231 960 | 4,0 | Trasferimento dalla categoria 8 | 6 436 890 |
| IB | 8 | pezzi | 9 332 000 | | | | | - 1 479 953 | - 15,9 | Trasferimento delle categorie 5 e 6 | 7 527 917 |

**REGOLAMENTO (CE) N. 2464/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 26, 33, 36 e 37,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli da 52 a 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001 ⁽⁴⁾, recano le modalità del regime applicabile ai vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, ossia come uve da vino e uve destinate ad altro uso. Appare necessario adattare tale regime per tener conto dell'attuale situazione del mercato e ammodernarne il funzionamento.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 la parte dei vini suddetti che non è considerata come «normalmente vinificata» deve essere distillata. Per evitare ogni dubbio relativo all'applicazione di tale disposizione occorre confermare esplicitamente la definizione di tale quantità.

(3) Per quanto riguarda i vini ottenuti da varietà a doppia classificazione, come uve da vino e uve destinate all'elaborazione di acquavite di vino a denominazione di origine, la parte di tali vini considerata come «normalmente vinificata» è stata modificata in talune regioni per tener conto del calo sensibile della produzione di acquavite di vino nelle stesse regioni. L'applicazione di tale modifica si limita tuttavia a due campagne in previsione di un esame approfondito sul funzionamento di questo sistema nelle regioni interessate.

(4) Nelle regioni che producono ingenti quantità di tali vini e dove, di conseguenza, è prevedibile la distillazione di grandi quantitativi di vino, per facilitare il funzionamento del sistema e il controllo comunitario dello stesso è opportuno stabilire la quantità di vino da distillare a livello della regione, lasciando agli Stati membri il compito di adottare le idonee modalità pratiche di attuazione dell'obbligo della distillazione presso i singoli

produttori. In tal caso è quindi opportuno, da un lato, avviare la distillazione solo se la produzione totale destinata alla vinificazione nella regione supera la qualità normalmente vinificata della stessa regione e, dall'altro, per permettere allo Stato membro di applicare questo sistema alternativo, ammettere una differenza tra la somma degli obblighi individuali e il totale della quantità da distillare prevista per la regione.

- (5) È infine necessario un ritocco redazionale di alcuni articoli.
- (6) Poiché le misure previste lasciano impregiudicati i diritti degli operatori interessati e devono coprire l'intera campagna, è opportuno applicarle con efficacia a decorrere dall'inizio dell'anno della campagna in corso.
- (7) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo degli articoli 52 e 57 del regolamento (CE) n. 1623/2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Definizione di quantità normalmente vinificata

1. Per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad altro uso, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999, la quantità totale normalmente vinificata è definita con riferimento a ciascuna regione.

La quantità totale normalmente vinificata comprende:

- i prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola,
- i mosti destinati a produrre mosti concentrati e mosti concentrati rettificati per l'arricchimento,
- i mosti destinati alla produzione di vini liquorosi a denominazione di origine,
- i prodotti vitivinicoli destinati alla produzione di acquaviti di vino a denominazione di origine.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 276 del 19.10.2001, pag. 15.

Il periodo di riferimento corrisponde alla media delle campagne viticole seguenti:

- dal 1974/1975 al 1979/1980 nella Comunità dei dieci,
- dal 1978/1979 al 1983/1984 in Spagna e in Portogallo,
- dal 1988/1989 al 1993/1994 in Austria.

Tuttavia, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve che figurano nella classificazione simultaneamente sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione di origine, la quantità totale normalmente vinificata regionale, calcolata per il suddetto periodo di riferimento, è ridotta dei quantitativi sottoposti a una distillazione diversa da quella destinata alla produzione di acquaviti di vino a denominazione di origine durante lo stesso periodo. Inoltre, se la quantità normalmente vinificata regionale è superiore a cinque milioni di ettolitri, la quantità normalmente vinificata regionale suddetta è ridotta, per le campagne 2001/2002 e 2002/2003, di un volume di 1,4 milioni di ettolitri.

2. Per le regioni di cui al paragrafo 1, la quantità normalmente vinificata per ettaro è fissata dagli Stati membri interessati i quali stabiliscono, per lo stesso periodo di riferimento ivi indicato, le quote dei vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate a un'altra utilizzazione.

A partire dalla campagna 1998/1999 e relativamente ai vini ottenuti da uve che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione di origine, gli Stati membri sono autorizzati, con riguardo ai produttori che a partire dalla campagna 1997/1998 hanno beneficiato del premio per l'abbandono definitivo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per una parte della superficie viticola della loro azienda, a mantenere nelle cinque campagne successive a quella dell'estirpazione la quantità normalmente vinificata al livello raggiunto prima dell'estirpazione.

Articolo 53

Definizione della quantità di vino da distillare

1. Ogni produttore soggetto all'obbligo della distillazione previsto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 fa distillare tutta la sua produzione destinata alla vinificazione previa deduzione della quantità da lui normalmente vinificata, ai sensi della definizione di cui all'articolo 52, paragrafo 2, e della quantità da lui esportata fuori della Comunità nel corso della campagna considerata.

Il produttore può inoltre dedurre 10 ettolitri al massimo dal quantitativo da distillare risultante dal calcolo di cui al primo comma.

2. Se la quantità normalmente vinificata regionale è superiore a 5 milioni di ettolitri, lo Stato membro fissa per ogni regione interessata la quantità totale di vino da distillare a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Essa comprende la quantità totale destinata alla vinificazione, previa deduzione della quantità normalmente vinificata, quale definita all'articolo 52, e dei quantitativi esportati fuori della Comunità nella campagna considerata.

In tali regioni:

- lo Stato membro ripartisce la quantità totale normalmente vinificata nella regione in causa tra i singoli produttori del vino di tale regione secondo criteri obiettivi e senza discriminazioni. Lo Stato membro ne informa la Commissione,
- la distillazione è autorizzata soltanto se la quantità totale destinata alla vinificazione della regione interessata per la campagna in causa supera la quantità totale normalmente vinificata di tale regione,
- è ammessa una differenza di 200 000 ettolitri tra la quantità regionale da distillare e la somma delle quantità individuali per campagna.

Articolo 54

Date di consegna dei vini per la distillazione

Il vino è consegnato ad un distillatore riconosciuto entro il 15 luglio della campagna considerata.

Nel caso di cui all'articolo 68, l'obbligo è assolto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto di vino alcolizzato effettuata al più tardi il 15 giugno della campagna considerata.

Per poter detrarre un quantitativo di vino dalla quantità da distillare, il vino deve essere stato esportato fuori della Comunità entro il 15 luglio della campagna considerata.

Articolo 55

Prezzo di acquisto

1. Il distillatore versa al produttore il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 per la quantità consegnata entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della consegna alla distilleria. Tale prezzo si riferisce alla mercé sfusa, franco partenza azienda del produttore.

2. Per i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino, lo Stato membro può, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, ripartire il prezzo di acquisto tra quanti sono soggetti all'obbligo di distillazione in funzione della resa per ettaro. Nell'adottare tali disposizioni, lo Stato membro garantisce che il prezzo medio effettivamente versato per tutti i vini distillati sia pari a 1,34 EUR per % vol/hl.

*Articolo 56***Aiuto da versare al distillatore**

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/1999 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico (% vol) e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione:

- | | |
|---|-------------|
| a) alcole neutro: | 0,7728 EUR |
| b) acquavite di vino, alcole greggio e distillato di vino | 0,6401 EUR. |

Qualora ci si avvalga della facoltà di modulare il prezzo di acquisto, prevista all'articolo 55, paragrafo 2, l'importo degli aiuti di cui al primo comma è modulato nella stessa maniera.

Per i quantitativi di alcole ottenuti dal vino conferito alla distillazione che superano di oltre il 2% l'obbligo del produttore di cui all'articolo 53 non è dovuto alcun aiuto.

*Articolo 57***Deroghe al divieto di circolazione dei vini**

In applicazione della deroga prevista all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini menzionati in detto articolo possono circolare:

- a) a destinazione di un ufficio doganale, per l'espletamento delle formalità doganali di esportazione e la successiva uscita dal territorio doganale della Comunità; oppure
- b) a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2465/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 dicembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 194,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2466/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 dicembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 214,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2467/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 dicembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 194,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2468/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della
gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 7 al 13 dicembre 2001, è fissata una restituzione massima pari a 290,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2469/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2001****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima.

(3) Ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89. Sono dichiarati aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 10 al 13 dicembre 2001 è fissata una sovvenzione massima pari a 298,00 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 2470/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 41ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1614/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 41ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 11 dicembre 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 214 dell'8.8.2001, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 2471/2001 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 668/2001 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) È necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale per la gara prevista dal regolamento (CE) n. 668/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CE) n. 668/2001, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

- «3. L'ultima gara parziale scade il 23 maggio 2002, alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 27.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 93 del 3.4.2001, pag. 20.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2472/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per la sedicesima gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2155/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2288/2001 ⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per la sedicesima gara parziale del 10 dicembre 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati ad un livello

appropriato. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.

- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sedicesima gara parziale del 10 dicembre 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 152,98 EUR/100 kg,
- Irlanda: 186,50 EUR/100 kg,
- Spagna: 156,25 EUR/100 kg,
- Francia: 204,50 EUR/100 kg,
- Lussemburgo: 170,00 EUR/100 kg,
- Belgio: 160,70 EUR/100 kg,
- Portogallo: 159,12 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 6.11.2001, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 307 del 24.11.2001, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2473/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

che decide di non dar seguito alle offerte presentate per la 280ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001⁽⁴⁾ stabilisce le norme di acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni di detto regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2395/2001⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce che, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute, è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3. Secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara.
- (3) Dall'esame delle offerte presentate per la 280ª gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché

dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara.

- (4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2001⁽⁸⁾, ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Dall'esame delle offerte presentate risulta opportuno non dare seguito a questa gara.
- (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alla 280ª gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 325 dell'8.12.2001, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 261 del 29.9.2001, pag. 52.

REGOLAMENTO (CE) N. 2474/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2104/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 8.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92

| Codice NC | Designazione delle merci | Dazi all'importazione ⁽²⁾ (in EUR/t) |
|------------|--|--|
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro di qualità elevata | 0,00 |
| | di qualità media ⁽¹⁾ | 0,00 |
| 1001 90 91 | Frumento (grano) tenero destinato alla semina | 0,00 |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina ⁽³⁾ | 0,00 |
| | di qualità media | 0,00 |
| | di bassa qualità | 6,08 |
| 1002 00 00 | Segala | 0,00 |
| 1003 00 10 | Orzo destinato alla semina | 0,00 |
| 1003 00 90 | Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina ⁽⁴⁾ | 0,00 |
| 1005 10 90 | Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido | 32,66 |
| 1005 90 00 | Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽⁵⁾ | 32,66 |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina | 0,00 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

⁽²⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁴⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

⁽⁵⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 30.11.2001 al 13.12.2001)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

| Quotazioni borsistiche | Minneapolis | Kansas City | Chicago | Chicago | Minneapolis | Minneapolis | Minneapolis |
|--|-------------|--------------|---------|---------|-------------|-------------------|--------------|
| Prodotto (% proteine al 12 % di umidità) | HRS2. 14 % | HRW2. 11,5 % | SRW2 | YC3 | HAD2 | qualità media (*) | US barley 2 |
| Quotazione (EUR/t) | 126,03 | 118,54 | 116,88 | 95,68 | 206,86 (**) | 196,86 (**) | 148,84 (***) |
| Premio sul Golfo (EUR/t) | 32,14 | 23,86 | 17,81 | 12,43 | — | — | — |
| Premio sui Grandi Laghi (EUR/t) | 32,14 | — | — | — | — | — | — |

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Gulf.

(***) Fob USA.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 19,13 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 30,35 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2001

relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 82 del trattato CE

(Caso n. COMP/C-1/36.915 — Deutsche Post AG — Intercettazione di posta transfrontaliera)

[notificata con il numero C(2001) 1934]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/892/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2,

vista la denuncia presentata da The British Post Office il 4 febbraio 1998 in relazione a presunte infrazioni all'articolo 82 del trattato da parte di Deutsche Post, con la quale si chiede alla Commissione di porre fine alle infrazioni stesse,

vista la decisione della Commissione, del 25 maggio 2000, di avviare il procedimento nel caso di specie,

dopo aver dato modo alle imprese interessate di esprimere il loro parere in merito agli addebiti comunicati dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e al regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell'articolo 81 e dell'articolo 82 del trattato CE⁽³⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

A. L'impresa autrice della denuncia

- (1) The British Post Office (BPO) è l'operatore postale pubblico (OPP) del Regno Unito⁽⁴⁾. Il BPO è attivo principalmente nel settore della distribuzione nazionale ed internazionale della corrispondenza e dei pacchi.

⁽¹⁾ GU L 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18.

⁽⁴⁾ Il 26 marzo 2001 il BPO ha modificato la sua denominazione in Consigna plc, una società per azioni pubblica, interamente controllata dal governo del Regno Unito. Ai fini della presente decisione si mantiene la denominazione «The British Post Office (BPO)».

B. L'impresa denunciata

- (2) Deutsche Post AG (DP) è l'OPP della Germania ⁽⁵⁾. Nel 1995 il Deutsche Bundespost Postdienst è stato trasformato in una società per azioni di proprietà dello Stato: DP. Nell'autunno del 2000 lo Stato tedesco ha ceduto il 33 % delle sue azioni DP attraverso un'offerta pubblica iniziale. Nel 2000 il fatturato complessivo del gruppo DP ammontava a 32,7 miliardi di EUR (22,4 miliardi di EUR nel 1999) ⁽⁶⁾. La divisione Corrispondenza di DP è altamente redditizia ⁽⁷⁾. Nel 2000 l'utile operativo della divisione Corrispondenza di DP ammontava a circa 2 miliardi di EUR, contro 1 miliardo nel 1999 ⁽⁸⁾. Il fatturato totale della divisione Corrispondenza è rimasto stabile a 11,73 miliardi di EUR nel 2000 rispetto a 11,67 miliardi nel 1999 ⁽⁹⁾. Nel 2000, l'utile operativo dell'intero gruppo DP si aggirava intorno a 2,38 miliardi di EUR ⁽¹⁰⁾.

C. La denuncia

- (3) Il 4 febbraio 1998 il BPO ha presentato una denuncia contro DP ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17. Nella denuncia si affermava che, a partire dal 1996, il BPO si era visto opporre da DP un numero crescente di rifiuti di distribuire gli invii transfrontalieri di massa in entrata provenienti dal Regno Unito, qualora non avesse corrisposto una soprattassa equivalente alla tariffa interna tedesca meno le spese terminali. Il BPO sostiene che gli invii controversi costituiscono normale posta transfrontaliera, mentre DP afferma che si tratta di casi di cosiddetta reimpostazione (re mailing) A-B-A (cfr. sezione D infra).
- (4) Secondo il BPO, DP ha ripetutamente ritardato il rilascio degli invii controversi anche se il BPO — al fine di far recapitare gli invii — aveva acconsentito a corrispondere la differenza tra le spese terminali (cfr. sotto, sezione D) relative alla distribuzione della posta transfrontaliera e l'intera tariffa interna. Poiché gli invii del tipo controverso sono spesso sensibili al fattore tempo, ritardi aggiuntivi danneggiano il BPO e la sua clientela sia sotto il profilo commerciale che finanziario. Il BPO ha affermato che il ripetuto rifiuto di DP di distribuire gli invii transfrontalieri senza il pagamento di una soprattassa, basato sul motivo erroneo che tali invii erano oggetto di una reimpostazione A-B-A, costituisce un abuso di posizione dominante in violazione dell'articolo 82 del trattato CE. Inoltre, il rilascio tardivo degli invii intercettati — nonostante il consenso del BPO a soddisfare le richieste di DP — costituisce un altro presunto abuso di posizione dominante.

D. Elementi di fatto e contesto normativo

Il monopolio dei servizi postali in Germania

- (5) L'attività principale di DP consiste nella raccolta, lo smistamento e la distribuzione della posta a livello nazionale. DP ha l'obbligo giuridico di fornire servizi di base uniformi a prezzi accessibili in tutto il territorio tedesco (il cosiddetto obbligo di servizio universale) ⁽¹¹⁾. Alcuni servizi postali in Germania sono soggetti a un monopolio legale, di cui fruisce DP, mentre altri servizi sono forniti da DP in concorrenza con operatori privati ⁽¹²⁾. DP fornisce inoltre servizi postali internazionali mediante accordi bilaterali o multilaterali conclusi con altri OPP. La Germania applica le tariffe interne più elevate nell'Unione europea ⁽¹³⁾.

⁽⁵⁾ Il gruppo di società Deutsche Post si presenta attualmente sul mercato con la denominazione Deutsche Post World Net. Ai fini della presente decisione si utilizza la denominazione «Deutsche Post AG» (DP).

⁽⁶⁾ Relazione annuale 2000 di DP, pubblicata il 2 maggio 2001. Ai fini della presente decisione la Commissione applica il tasso di cambio irrevocabile adottato dal Consiglio il 31 dicembre 1998 per tutte le conversioni da DEM in euro, anche nel caso in cui l'importo specifico riguardi un periodo anteriore a tale data.

⁽⁷⁾ La divisione Corrispondenza di DP comprende le divisioni operative Comunicazioni postali (lettere e pacchi, ad eccezione dei servizi di corriere espresso), Direct Marketing e Stampe. Relazione annuale 2000 di DP.

⁽⁸⁾ Utili da attività operative al lordo degli ammortamenti e dell'avviamento («EBITA»). Relazione annuale 2000 di DP.

⁽⁹⁾ Relazione annuale 2000 di DP.

⁽¹⁰⁾ Utili da attività operative al lordo degli ammortamenti e dell'avviamento («EBITA»). Relazione annuale 2000 di DP.

⁽¹¹⁾ Postgesetz, 22 dicembre 1997, Bundesgesetzblatt 1997, Teil I, Nr 88, 30 dicembre 1997.

⁽¹²⁾ Articolo 51 Postgesetz.

⁽¹³⁾ Cfr. Tarifvergleich Briefpost — Inlandstarife bis 20 g, June 1999, Referat 212, Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP, l'autorità nazionale di regolamentazione della Germania). L'attuale tariffa interna per un invio di corrispondenza nel primo livello di peso della categoria più rapida è di 0,56 EUR (1,10 DEM).

- (6) Il monopolio postale concesso a DP comprende la raccolta, l'inoltro e la distribuzione della posta nazionale, l'inoltro e la distribuzione della posta transfrontaliera in entrata e la raccolta e l'inoltro della posta transfrontaliera in uscita. Tutte le lettere ed i cataloghi con indirizzo di peso inferiore a 200 grammi, il cui prezzo non sia superiore al quintuplo della tariffa corrispondente al primo livello di peso, sono soggetti al monopolio. Tuttavia, gli invii di massa (comprendenti almeno 50 pezzi con identico contenuto, il cui peso unitario sia superiore a 50 grammi) ed alcuni servizi a valore aggiunto non sono compresi nel monopolio ⁽¹⁴⁾. La licenza esclusiva di DP scade il 31 dicembre 2002 ⁽¹⁵⁾.
- (7) Il volume d'affari complessivo dell'intero mercato tedesco degli invii postali (compresa la posta interna e transfrontaliera) era stimato pari a 9,7 miliardi di EUR nel 1998, di cui una quota di circa 2,6 miliardi ufficialmente aperta alla concorrenza (cioè esclusa dal settore riservato). Tuttavia, i circa 250 licenziatari che, oltre a DP, erano attivi sul mercato postale tedesco in detto anno rappresentavano solo una frazione di tale cifra: 55 milioni di EUR, ovvero il 2 % del segmento di mercato teoricamente aperto alla concorrenza ⁽¹⁶⁾. Questi dati sono confermati dall'autorità nazionale di regolamentazione della Germania, la quale ha valutato le quote di mercato di DP sul mercato di cui trattasi pari al 99,2 % nel 1998 e al 98,7 % nel 1999 ⁽¹⁷⁾.

La posta transfrontaliera

- (8) Il regime di compensazione reciproca delle amministrazioni postali per la distribuzione della posta transfrontaliera nel paese di destinazione è il cosiddetto sistema delle spese terminali. In base a tale sistema, l'OPP di destinazione è remunerato per la distribuzione della posta transfrontaliera dall'OPP di impostazione. Questi oneri di distribuzione sono comunemente indicati come «spese terminali» ⁽¹⁸⁾.
- (9) I servizi di raccolta e inoltro della posta transfrontaliera in uscita sono stati liberalizzati de jure o de facto nella maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea. Sebbene imprese concorrenti siano entrate sul mercato in diversi Stati membri, gli OPP continuano a dominare i rispettivi mercati nazionali ⁽¹⁹⁾. La liberalizzazione della posta transfrontaliera in uscita ha incoraggiato la fornitura di servizi di reimpostazione. Diversamente dalla maggioranza degli altri OPP della Comunità, DP ha adottato una posizione restrittiva nei confronti degli operatori postali che forniscono servizi per la posta transfrontaliera in uscita. DP ha citato in giudizio tali operatori e ha ottenuto sentenze dei tribunali tedeschi secondo le quali le imprese che offrono servizi postali transfrontalieri in uscita violano il monopolio postale tedesco. Agli operatori concorrenti è stato intimato di desistere dall'offerta di tali servizi ⁽²⁰⁾.
- (10) Per quanto riguarda il mercato dell'inoltro e della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata, la situazione è alquanto diversa. In tutti gli Stati membri praticamente tutta la corrispondenza in entrata è smistata dall'OPP ufficiale ⁽²¹⁾. La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (direttiva postale), entrata in vigore nel 1998, ha aperto alla concorrenza solo una quota modesta di tale mercato ⁽²²⁾.

⁽¹⁴⁾ Il monopolio di DP è stato ridotto a partire dal 1° gennaio 1998, con l'abbassamento della soglia di monopolio per gli invii di massa identici da 100 a 50 grammi. Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4, della Postgesetz, alcuni servizi a valore aggiunto sono esclusi dal monopolio postale.

⁽¹⁵⁾ L'articolo 47 della Postgesetz prescrive che il RegTP presenti una relazione biennale agli organi legislativi della Germania. La relazione comprende, tra l'altro, le osservazioni del RegTP sull'eventuale necessità di mantenere la licenza esclusiva di cui all'articolo 51 oltre la data ivi fissata (31 dicembre 2002).

⁽¹⁶⁾ KEP Nachrichten, n. 51/17, dicembre 1999 (documento n. 1146 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁷⁾ Relazione del RegTP alla metà del 2000, pag. 62, pubblicata sul relativo sito web (www.regtp.de).

⁽¹⁸⁾ Cfr. la decisione 1999/695/CE della Commissione, del 15 settembre 1999, sul caso «REIMS II» n. COMP/36.748 (GU L 275 del 26.10.1999, pag. 17). L'accordo REIMS II è entrato in vigore il 1° aprile 1999. La Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato, che concede un'esenzione all'accordo fino al 31 dicembre 2001. Gli OPP di tutti gli Stati membri, eccetto TPG dei Paesi Bassi, hanno sottoscritto l'accordo REIMS II, nel quale le spese terminali sono espresse in percentuale delle tariffe interne del paese di destinazione. Le spese terminali vengono incrementate annualmente, sempreché l'OPP di destinazione soddisfi determinati requisiti in materia di qualità del servizio. A partire dal 1° gennaio 2001, le spese terminali sono state portate al livello del 70 %.

⁽¹⁹⁾ «Liberalisation of Incoming and Outgoing Intra-Community Cross-border Mail», pag. 25. Nell'ambito di questo studio è stato chiesto a sette OPP della Comunità di calcolare le rispettive quote di mercato nel 1996. Le quote stimate per la posta transfrontaliera in uscita variano tra l'80 e il 100 %.

⁽²⁰⁾ Cfr., per esempio, Deutsche Post AG/TNT Mailfast GmbH, rif. 31 O 796/93, Landgericht Köln, 14 aprile 1994; TNT Mailfast GmbH/Deutsche Post AG, rif. U (Kart) 31/94, Oberlandesgericht Düsseldorf, 23 aprile 1996; DHL Worldwide Express GmbH/Deutsche Post AG, sentenza dell'Oberlandesgericht Düsseldorf, 23 aprile 1996.

⁽²¹⁾ «Liberalisation of Incoming and Outgoing Intra-Community Cross-border Mail», pagg. 22 e 38. Sette OPP della Comunità hanno stimato le rispettive quote di mercato per la posta transfrontaliera in entrata nel 1996 tra il 95 e il 100 %.

⁽²²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. La direttiva ha aperto alla concorrenza circa il 3 % del volume d'affari totale degli OPP derivante dalla corrispondenza. In pratica, gli OPP hanno conservato il grosso dell'attività, e solo una quota molto modesta dell'attività è teoricamente aperta alla concorrenza.

La reimpostazione

- (11) La reimpostazione si può descrivere come un servizio consistente nel reinstradare la posta tra diversi paesi, utilizzando una combinazione di servizi di trasporto tradizionali, servizi espresso e altri servizi postali. Le imprese specializzate in servizi di reimpostazione propongono agli operatori postali invii internazionali di massa per conto dei propri clienti in altri paesi (reimpostazione commerciale). Sebbene i servizi di reimpostazione fossero inizialmente proposti da società private, un numero crescente di OPP ha cominciato ad offrire tali servizi.
- (12) La reimpostazione risulta economicamente vantaggiosa in presenza di una differenza significativa tra le tariffe postali applicate nei vari paesi, come avviene nella Comunità. Quanto maggiore è la differenza tra le elevate tariffe interne applicate in un determinato paese e l'importo modesto delle spese terminali che il suo OPP percepisce per distribuire la posta transfrontaliera in entrata, tanto più redditizia può essere la reimpostazione. In altre parole, se le spese terminali nel paese di destinazione sono basse rispetto alle tariffe interne in vigore in tale paese, l'OPP di impostazione può applicare una tariffa transfrontaliera sensibilmente inferiore alla normale tariffa interna del paese di destinazione. Risulta così redditizio trasportare la corrispondenza proveniente dal paese A verso il paese B e quindi reimpostarla verso il paese A o verso un altro paese (paese C).
- (13) Se le imprese tedesche reinstradano la loro corrispondenza interna attraverso il Regno Unito, il volume d'affari degli operatori postali britannici aumenterà a spese di DP. È nell'interesse commerciale degli OPP dei paesi che applicano tariffe postali elevate (come la Germania) ostacolare la reimpostazione, mentre gli OPP dei paesi in cui vigono basse tariffe transfrontaliere — e quindi probabili paesi di transizione per la reimpostazione — hanno un interesse commerciale ad incoraggiarla.
- (14) Due tipi di reimpostazione sono pertinenti ai fini della valutazione del caso di specie, vale a dire le cosiddette reimpostazione A-B-A e reimpostazione A-B-C. La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sentenza del 10 febbraio 2000 nelle cause riunite C-147/97 e C-148/97 (Deutsche Post AG/Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH e Citicorp Kartenservice GmbH)⁽²³⁾, ha fornito la seguente descrizione di tali procedure:
- reimpostazione A-B-A:
le lettere provengono dallo Stato A, ma sono reimpostate nello Stato B per essere distribuite nello Stato A,
- reimpostazione A-B-C:
le lettere provengono dallo Stato A, ma sono impostate dallo Stato B per essere distribuite nello Stato C.

Distribuzione centralizzata della posta

- (15) In conseguenza dell'integrazione dei mercati comunitari, molte imprese transnazionali chiedono ora servizi postali ad hoc, che rispondano alle loro esigenze in materia di costi, di rapidità di distribuzione e di altri aspetti del servizio. Al fine di ridurre al minimo i costi di produzione e di distribuzione e valorizzare al massimo le economie di scala e diversificazione, tali imprese chiedono servizi «a sportello unico» per tutte le loro esigenze di distribuzione della corrispondenza. Le imprese transnazionali stanno quindi accentrando sempre più le loro attività postali in un numero limitato di centri di smistamento, dai quali gli invii vengono distribuiti ai clienti situati in diversi paesi.
- (16) La maggioranza dei clienti preferisce ancora rivolgersi ai prestatori di servizi nel proprio paese e nella propria lingua. L'esperienza dimostra che il tasso di risposta ad un invio commerciale è molto più alto se i clienti possono rispondere ad un indirizzo nel proprio paese di residenza. Le imprese transnazionali risolvono il problema fornendo un punto di contatto in ogni paese (per esempio indicando una filiale o un rappresentante locale come indirizzo cui rispondere).

Servizi postali internazionali forniti da DP

- (17) DP fornisce servizi postali centralizzati per i clienti transnazionali che desiderano avvalersi di servizi di distribuzione specifici. La stessa DP ha riconosciuto che:
- «I clienti che operano a livello internazionale richiedono un'alta qualità e l'offerta di un'ampia gamma di servizio [sic] da un'unica fonte (sportello unico)⁽²⁴⁾.»

⁽²³⁾ Racc. 2000, pag. I-825, punto 12. Pronuncia pregiudiziale in risposta alla domanda proposta alla Corte dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE.

⁽²⁴⁾ Posizione comune concernente la revisione della direttiva 97/67/CE, pubblicata da DP, TNT Post Group N.V. e Sweden Post Ltd, 14 febbraio 2000 (documento n. 1146 nel fascicolo della Commissione).

- (18) Deutsche Post Global Mail — una controllata di DP — fornisce servizi con soluzioni su misura per la corrispondenza commerciale di clienti internazionali, compresi servizi internazionali per invii postali di massa con indirizzo. Un esempio di servizio postale su scala comunitaria offerto da DP è la distribuzione di invii per conto di Oracle Corporation, un'impresa che distribuisce gli invii di massa ai destinatari residenti in 16 paesi europei attraverso DP in Germania. Ai destinatari è offerta la possibilità di rispondere mediante telefono o fax, utilizzando numeri telefonici nazionali gratuiti ⁽²⁵⁾.
- (19) DP commercializza il suo servizio postale internazionale centralizzato nel modo seguente:

«International Mail Service offre soluzioni per ottimizzare le attività postali internazionali. (...)

Ipotizziamo che un'impresa di software con sede in Germania intenda spedire un invio postale con possibilità di risposta contemporaneamente a 30 000 destinatari in 16 diversi paesi. Ogni oggetto dell'invio è costituito da tre elementi: busta, lettera e opuscolo. International Mail Service non solo verifica e aggiorna l'archivio degli indirizzi, ma personalizza anche l'invio postale in base alle convenzioni di ciascun paese, un fattore significativo per il successo dell'invio ⁽²⁶⁾.»

- (20) DP stima la sua quota sul mercato tedesco della posta transfrontaliera in uscita intorno al 75 % ⁽²⁷⁾. I principali clienti cui è rivolto il servizio sono imprese commerciali internazionali che spediscono cospicui volumi di corrispondenza commerciale, pubblicità diretta per corrispondenza, pubblicazioni ed invii postali a valore aggiunto ⁽²⁸⁾. DP è in diretta concorrenza con il BPO e con altri operatori sul mercato del Regno Unito della posta transfrontaliera in uscita. Un esempio di tale concorrenza è l'offerta presentata da DP per aggiudicarsi il contratto paneuropeo di American Express, impresa che — all'epoca — distribuiva i suoi invii postali a tutti i clienti europei dal suo centro di distribuzione nel Regno Unito ⁽²⁹⁾.

La Convenzione dell'Unione postale universale

- (21) L'Unione postale universale (UPU), un'agenzia speciale delle Nazioni Unite, è l'organismo internazionale responsabile per le questioni postali. In generale, i membri delle Nazioni Unite sono anche membri dell'UPU. La Convenzione UPU fornisce il quadro normativo per gli scambi internazionali di corrispondenza. L'UPU organizza un congresso ogni cinque anni, in occasione del quale la Convenzione viene riesaminata e, se necessario, modificata. La Convenzione UPU ha la validità di un trattato sottoscritto dai governi di ciascun paese aderente all'UPU. L'ultimo congresso dell'UPU si è svolto a Pechino nell'agosto-settembre 1999. La Convenzione UPU modificata (UPU 1999) è entrata in vigore il 1° gennaio 2001 ⁽³⁰⁾. Le versioni della convenzione UPU pertinenti nel caso di specie sono quelle del 1989, del 1994 e del 1999 (UPU 1989, UPU 1994 e UPU 1999).

⁽²⁵⁾ In precedenza Deutsche Post Global Mail si chiamava International Mail Services GmbH. Opuscolo di DP «Zum Beispiel — Oracle8 ConText Cartridge», allegato alla risposta di DP ad una richiesta di informazioni della Commissione, 23 aprile 1999 (documento n. 1122 nel fascicolo della Commissione).

⁽²⁶⁾ Sottolineatura della Commissione. Opuscolo promozionale di DP «We Deliver», pubblicato il 1° gennaio 1999, pag. 48 (documento n. 1140 nel fascicolo della Commissione).

⁽²⁷⁾ DP, «Unvollständiger Verkaufsprospekt», 20 ottobre 2000, pag. 140.

⁽²⁸⁾ DP, «Unvollständiger Verkaufsprospekt», 20 ottobre 2000, pag. 146.

⁽²⁹⁾ Lettera di American Express alla Commissione del 15 aprile 1999 (documento n. 975 nel fascicolo della Commissione).

⁽³⁰⁾ Articolo 65 UPU 1999.

- (22) L'articolo 25 della Convenzione UPU definisce i poteri amministrativi di cui si possono avvalere gli Stati membri per quanto riguarda la reimpostazione ⁽³¹⁾. L'articolo 25 nella versione del 1994 recita:

«Impostazione di invii della posta-lettere all'estero:

- 1) Nessuno Stato membro è tenuto ad avviare o distribuire ai destinatari invii della posta-lettere che mittenti residenti sul suo territorio impostano e fanno impostare in uno Stato estero nell'intento di beneficiare delle condizioni tariffarie più favorevoli che vi sono applicate.
- 2) Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili senza distinzione tanto agli invii della posta-lettere preparati nello Stato in cui risiede il mittente e trasportati in seguito al di là della frontiera quanto agli invii della posta-lettere confezionati in uno Stato estero.
- 3) L'amministrazione di destinazione ha il diritto di esigere dal mittente o, se ciò non è possibile, dall'amministrazione d'impostazione il pagamento delle tasse del servizio interno. Se né il mittente né l'amministrazione di impostazione accetta di pagare queste tasse nel termine fissato dall'amministrazione di destinazione, quest'ultima può rimandare gli invii all'amministrazione d'impostazione con il diritto di farsi rimborsare le spese per il rinvio all'origine oppure può trattarli conformemente alla propria legislazione.
- 4) Nessuno Stato membro è tenuto ad avviare oltre o a distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che mittenti hanno impostato o fatto impostare in grandi quantità in uno Stato diverso da quello in cui risiedono, se non riceve una remunerazione adeguata. Le amministrazioni di destinazione hanno il diritto di esigere dall'amministrazione d'impostazione una remunerazione in rapporto con le spese sopportate, che non potrà essere superiore all'importo più elevato delle due formule seguenti: sia l'80 per cento della tariffa interna applicabile a invii equivalenti, sia 0,14 DTS per invio più 1 DTS per chilogrammo. Se l'amministrazione d'impostazione non accetta di pagare l'importo reclamato nel termine fissato dall'amministrazione di destinazione, quest'ultima può rimandare gli invii all'amministrazione d'impostazione con il diritto di farsi rimborsare le spese per il rinvio oppure di trattarli conformemente alla propria legislazione.»

- (23) DP sostiene che la maggior parte degli invii controversi nel caso di specie era stata impostata in un periodo in cui — secondo DP — in Germania era ancora in vigore la versione del 1989. L'articolo 25 UPU 1989 era simile all'articolo 25 UPU 1994. La principale differenza sostanziale è che nella versione del 1989 l'articolo 25, paragrafo 1, conteneva una frase supplementare, poi eliminata nella versione del 1994. L'articolo 25, paragrafo 1, dell'UPU 1989 recitava infatti:

«1. Nessun paese membro è tenuto a trasmettere né a distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che mittenti residenti sul suo territorio impostano o fanno impostare in un paese estero, allo scopo di beneficiare delle tariffe più basse che vi si applicano. Lo stesso vale per gli invii di questo tipo, impostati in grande quantità, che queste impostazioni vengano o meno effettuate allo scopo di beneficiare di tariffe più basse ⁽³²⁾.»

- (24) DP insiste che la Convenzione UPU del 1994 è entrata in vigore in Germania solo il 9 dicembre 1998 ed afferma che ciò è confermato dalla giurisprudenza tedesca. Il BPO ha tuttavia contestato l'affermazione di DP, sostenendo che l'UPU 1994 è entrata in vigore in una data antecedente ⁽³³⁾. Ai sensi della convenzione del 1989, gli OPP di destinazione potevano invocare l'articolo 25 per gli invii di massa impostati all'estero da mittenti residenti nel loro territorio a prescindere dall'obiettivo da questi perseguito, mentre nella versione del 1994 gli OPP, per invocare le disposizioni dell'articolo 25, devono dimostrare che gli invii sono stati impostati nel paese estero allo scopo di beneficiare delle tariffe più basse ivi praticate.

⁽³¹⁾ Nella versione del 1999, l'articolo 25 è divenuto l'articolo 43.

⁽³²⁾ Sottolineatura della Commissione.

⁽³³⁾ Facendo riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale federale della Germania (BverfGE 63, 343, 354 f.), il BPO afferma che la Convenzione UPU del 1994 è entrata in vigore retroattivamente, a partire dal 1° gennaio 1996.

La definizione di mittente

- (25) La controversia tra le parti nel presente caso deriva da un disaccordo fondamentale sulla nozione di mittente di un invio postale. Nessuna delle versioni della Convenzione UPU summenzionate contiene una definizione del termine mittente. Ai fini dell'articolo 25, gli OPP danno interpretazioni differenti di tale termine. Di conseguenza, sia il BPO che DP sostengono che le loro rispettive interpretazioni di «mittente» sono conformi all'articolo 25 UPU.

La definizione di mittente nella direttiva postale

- (26) La direttiva postale fornisce la seguente definizione del termine mittente:
- «mittente: la persona fisica o giuridica che è all'origine degli invii postali⁽³⁴⁾.»
- (27) La definizione di «mittente» contenuta nella direttiva postale si presta ad interpretazioni assai differenti. Tanto il BPO che DP sono del parere che le loro rispettive interpretazioni siano conformi alla definizione di mittente fornita dalla direttiva postale.

La «definizione materiale di mittente»

- (28) DP ha ripetutamente dichiarato che, per quanto riguarda la posta transfrontaliera in entrata, il suo comportamento è pienamente conforme alla giurisprudenza tedesca. Una definizione, che DP denomina «la definizione materiale di mittente» («der materielle Absenderbegriff»), è fornita dalla giurisprudenza tedesca⁽³⁵⁾. Secondo tale definizione, l'identità del mittente è presunta «a prima vista». Si presume cioè che la persona che sembra rivolgersi al destinatario — in base all'aspetto generale dell'invio postale, compreso il suo contenuto — sia il mittente. La pertinenza della «definizione materiale di mittente» e della relativa interpretazione di DP sono state recentemente messe in discussione dai giudici tedeschi⁽³⁶⁾. DP interpreta la «definizione materiale di mittente» in senso molto ampio. In pratica, l'inclusione nel contenuto di un invio transfrontaliero di qualsiasi riferimento ad un'entità residente in Germania (per esempio sotto forma di un indirizzo tedesco cui spedire la risposta) è intesa come indicazione del fatto che il mittente dell'invio sia tedesco, a prescindere dall'origine fisica dell'invio.
- (29) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, DP ha sostenuto che la Commissione aveva interpretato erroneamente l'applicazione della «definizione materiale di mittente» da parte di DP. Stando a quanto afferma DP, ai fini dell'esame di un invio essa prende in considerazione i criteri seguenti:
- i) l'indicazione di un mittente nazionale (cioè tedesco);
 - ii) l'uso di carta intestata a un'impresa nazionale;
 - iii) l'indicazione di un indirizzo nazionale cui inviare la risposta;
 - iv) la possibilità offerta ai clienti di contattare un'entità nazionale per ordinare prodotti o chiedere informazioni;
 - v) la possibilità offerta ai clienti di pagare i prodotti a livello nazionale;
 - vi) la firma di un rappresentante di un'impresa nazionale;
 - vii) il fatto che è un'impresa nazionale che si rivolge al cliente⁽³⁷⁾.

⁽³⁴⁾ Cfr. nota 22.

⁽³⁵⁾ DP cita la seguente definizione di «materielle Absenderbegriff»: Absender ist derjenige «der nach dem Gesamteindruck, den die Sendung Vermittelt, aus der Sicht eines verständigen Empfängers als derjenige zu erkennen ist, der sich mit einem unmittelbaren eigenen Mitteilungsinteresse an den Adressaten wendet.», Oberlandesgericht Frankfurt am Main, decisione del 25 marzo 1999, NJW-RR 1997, pag. 162, 165.

⁽³⁶⁾ Cfr. sentenza del Landgericht Berlin, rif. 97 O 252/98, DPAG/Franklin Mint GmbH, del 27 novembre 2000. In questa sentenza, il giudice ha concluso che un'applicazione rigorosa della «definizione materiale di mittente», che non tenga conto dell'origine effettiva dell'invio in questione, era errata; sentenza del Landgericht Bonn, rif. 1 O 487/99, Center Parcs N.V./DPAG, del 22 settembre 2000. Il giudice ha concluso che l'interpretazione di mittente «materiale» data da DP era errata e che il mittente era Center Parcs N.V. dei Paesi Bassi e non la controllata tedesca Center Parcs GmbH & KG; sentenza dell'Oberlandesgericht Düsseldorf, rif. U (Kart) 17/99, DPAG/Comfort Card, del 20 settembre 2000. Il giudice ha concluso che l'interpretazione di mittente «materiale» data da DP era errata e ha respinto le richieste di DP.

⁽³⁷⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pag. 32.

E. Le misure controverse

- (30) A sostegno della sua denuncia, il BPO ha fornito informazioni riguardanti numerosi invii transfrontalieri intercettati da DP, per la cui distribuzione ai destinatari tedeschi quest'ultima ha imposto una soprattassa. A titolo di esempio, il BPO ha fornito informazioni particolareggiate su invii di diverse imprese che DP ha intercettato, trattenuto e gravato di soprattasse. Tre di tali esempi — Ideas Direct, Fidelity Investments e Gant — sono esaminati in modo più approfondito qui di seguito. Oltre ad esigere il pagamento della soprattassa dal BPO, in alcuni casi DP ha imposto soprattasse non solo ai mittenti del Regno Unito, ma anche ai rappresentanti dei mittenti in Germania.
- (31) In seguito alla presentazione della denuncia originaria alla Commissione nel febbraio 1998, DP ha richiesto il pagamento della soprattassa in relazione a un gran numero di altri invii, non contestati in precedenza. Il BPO ha quindi prodotto ulteriori riscontri di casi in cui DP ha ritardato il rilascio di invii transfrontalieri intercettati per lunghi periodi. Il caso degli invii di Multiple Zones è esaminato più avanti.

Ideas Direct Ltd

- (32) L'impresa britannica Ideas Direct Ltd (Ideas Direct) è una controllata di Direct Group International Ltd, anch'esso con sede nel Regno Unito. La principale attività di Ideas Direct consiste nella vendita di beni di consumo a clienti nel Regno Unito, in Francia, in Belgio, nei Paesi Bassi e in Germania. Nella maggioranza dei casi, invii identici, contenenti materiale promozionale (per esempio cataloghi), vengono spediti contemporaneamente dal Regno Unito verso detti paesi⁽³⁸⁾.

L'invio del novembre 1996

- (33) Secondo il denunciante, un invio impostato da Ideas Direct nel Regno Unito, contenente 173 338 pezzi, veniva intercettato da DP al più tardi il 4 novembre 1996⁽³⁹⁾. Il BPO sostiene di aver acconsentito al pagamento dell'importo richiesto da DP in data 8 novembre 1996⁽⁴⁰⁾. Secondo il BPO, l'invio è stato distribuito da DP soltanto il 14 novembre 1996, vale a dire con un ritardo complessivo di almeno dieci giorni⁽⁴¹⁾.
- (34) L'invio del novembre 1996 conteneva cataloghi e lettere di accompagnamento in lingua tedesca, prodotti e stampati nel Regno Unito. Ai destinatari veniva chiesto di rispondere alla lettera inviando un tagliando al rappresentante di Ideas Direct in Germania⁽⁴²⁾. L'invio era stato prodotto e impostato nel Regno Unito. Il rappresentante tedesco non aveva partecipato ad alcuna fase della produzione o preparazione dell'invio. Le principali attività del rappresentante comprendono l'inserzione di annunci pubblicitari su riviste e la gestione di un sistema informatico di ordinazione per conto dell'impresa rappresentata. Nell'ambito della campagna di invii postali controversa, il compito del rappresentante era di ricevere le ordinazioni dei clienti tedeschi e di inoltrarle all'impresa rappresentata nel Regno Unito. I prodotti ordinati venivano poi spediti da Ideas Direct del Regno Unito ai clienti in Germania. Il rappresentante svolge funzioni analoghe per conto di diverse altre imprese.
- (35) DP non ha indicato la data precisa di intercettazione dell'invio del novembre 1996, ma non ha contestato il fatto che l'intercettazione fosse avvenuta al più tardi il 4 novembre 1996. DP afferma che la comunicazione del BPO a DP dell'8 novembre 1996 non conteneva un impegno da parte del BPO a pagare la soprattassa. Secondo DP, il BPO ha acconsentito a pagare l'importo richiesto soltanto il 12 novembre e DP ha distribuito l'invio il giorno stesso⁽⁴³⁾. La comunicazione al BPO del 14 novembre 1996 era una semplice conferma del rilascio, avvenuto due giorni prima⁽⁴⁴⁾. DP conclude che l'invio è stato trattenuto per otto giorni e non dieci.

⁽³⁸⁾ Identici ad eccezione della lingua e degli indirizzi di contatto riportati sulle lettere di accompagnamento.

⁽³⁹⁾ DP ha notificato l'intercettazione al BPO con fax del 4 novembre 1996, ma non ha indicato la data precisa dell'intercettazione (documenti nn. 38-41 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁴⁰⁾ Fax del BPO a DP dell'8 novembre 1996, con il quale il BPO chiede a DP di «distribuire l'invio» e di «comunicare [al BPO] i relativi costi» (documento n. 47 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁴¹⁾ Fax di DP al BPO del 14 novembre 1996, nel quale DP dichiara che l'invio è stato distribuito, senza però indicare la data di rilascio (documento n. 52 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁴²⁾ Il rappresentante opera con il nome Framar International. Tuttavia, la denominazione registrata dell'impresa è Werbung und Dienstleistungen für Versandhandel GmbH.

⁽⁴³⁾ Fax del BPO a DP del 12 novembre 1996, nel quale si affermava: «Royal Mail International accetta di coprire il costo del rilascio [dell'invio] di Ideas Direct attraverso il conto Spese terminali» (documento n. 49 nel fascicolo della Commissione). In risposta alla comunicazione degli addebiti, DP ha presentato la copia di un fax trasmesso al BPO il 12 dicembre, che sembra indicare che l'invio sia stato inoltrato in tale data.

⁽⁴⁴⁾ Va rilevato che nel corso del procedimento DP ha cambiato parere su questo punto. Nella sua risposta iniziale alla denuncia, DP confermava che l'invio era stato distribuito il 14 novembre 1996 (risposta di DP alla denuncia, 20 luglio 1998, pag. 10, documento n. 176 nel fascicolo della Commissione).

L'azione civile nazionale contro Ideas Direct

- (36) Il 30 dicembre 1998 DP citava Ideas Direct dinanzi al Landgericht Hamburg⁽⁴⁵⁾. DP esigeva soprattasse per un ammontare di 866 394 EUR in relazione a 680 543 invii impostati da Ideas Direct nel 1997. L'importo richiesto era sensibilmente più alto rispetto alle richieste presentate in precedenza al BPO in relazione ad invii provenienti da Ideas Direct nel Regno Unito. Il 29 ottobre 1999 il Landgericht Hamburg condannava Ideas Direct del Regno Unito a pagare a DP gli importi richiesti (maggiorati degli interessi e delle spese sostenute da DP nel procedimento)⁽⁴⁶⁾. Ideas Direct ha presentato ricorso contro la sentenza del Landgericht Hamburg. Il BPO ha manifestato alla Commissione la sua seria preoccupazione in merito all'esito del procedimento e ha sottolineato che Ideas Direct è una piccola impresa, incapace di sostenere una battaglia legale con DP.

Richieste retroattive per invii del 1998

- (37) DP ha continuato ad applicare soprattasse agli invii di Ideas Direct. In una lettera spedita il 27 novembre 1998, DP richiedeva al BPO il pagamento di soprattasse per 19 invii di Ideas Direct (per un totale di 258 067 pezzi), ricevuti da DP tra il 1° gennaio e il 30 settembre 1998. L'importo richiesto ammontava a 323 900 EUR. Il fax conteneva la seguente dichiarazione di DP:

«Al fine di evitare qualsiasi disfunzione dei servizi postali intracomunitari, abbiamo registrato le circostanze e distribuito le lettere ai destinatari.

Dopo aver ottenuto informazioni attendibili in merito al mittente e al contenuto dell'invio, siamo ora in grado di dimostrare l'applicabilità dell'articolo 25, paragrafi 1-3, della Convenzione UPU⁽⁴⁷⁾».

- (38) Il 3 febbraio 1999, DP inviava un fax al BPO nel quale dichiarava di aver ricevuto un totale di 156 435 invii postali da Ideas Direct del Regno Unito tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1998 e richiedeva al BPO il pagamento di una soprattassa complessiva di 197 272 EUR. Il fax conteneva la seguente dichiarazione di DP:

«Al fine di evitare qualsiasi disfunzione dei servizi postali intracomunitari, abbiamo registrato le circostanze e distribuito le lettere ai destinatari.

Dopo aver ottenuto informazioni attendibili in merito al contenuto dell'invio, siamo ora in grado di dimostrare l'applicabilità dell'articolo 25, paragrafi 1-3. [...] In ogni caso, l'indirizzo nazionale di [Ideas Direct] è stampato sulla lettera di accompagnamento e sulla cartolina di risposta allegata⁽⁴⁸⁾».

- (39) Nel marzo 1999 la Commissione ha invitato DP a fornire informazioni dettagliate in merito a tutti gli invii provenienti, tra l'altro, da Ideas Direct, che fossero stati intercettati nel 1997 e nel 1998, con la relativa data di intercettazione⁽⁴⁹⁾. Nella sua risposta DP ha sostenuto che tali invii non erano stati oggetto di intercettazione né avevano subito ritardi⁽⁵⁰⁾. Nelle osservazioni presentate alla Commissione il 2 maggio 2001, DP ha ripetuto che nessun invio spedito da Ideas Direct nel 1997 e nel 1998 era stato intercettato o ritardato da DP⁽⁵¹⁾. Tuttavia, DP aggiungeva che si era astenuta dal farlo per il seguente motivo.

«... Deutsche Post AG era in possesso di invii campione, per cui non aveva più alcun bisogno di trattenere gli invii per sostanziare le sue richieste.⁽⁵²⁾»

⁽⁴⁵⁾ La citazione era erroneamente indirizzata a «Ideas Direct Ltd, Osterbekstrasse 90a, Hamburg», cioè all'indirizzo di Framar International. La citazione è pervenuta alla Corte il 5 gennaio 1999. Sebbene nessuna impresa attiva con il nome Ideas Direct risieda a tale indirizzo, la citazione è stata accolta dal tribunale tedesco (documenti nn. 611-914 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁴⁶⁾ Deutsche Post AG/Ideas Direct Ltd, rif. 416 O 2/99, sentenza del Landgericht Hamburg del 29 ottobre 1999.

⁽⁴⁷⁾ Sottolineatura della Commissione. Lettera di DP al BPO, del 27 novembre 1998, alla quale erano allegati le registrazioni di 19 invii di Ideas Direct (documenti nn. 524-526 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁴⁸⁾ Sottolineatura della Commissione. Fax di DP al BPO, del 3 febbraio 1999 (documenti n. 927-928 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁴⁹⁾ Richiesta di informazioni della Commissione, 3 marzo 1999 (documento n. 606 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁵⁰⁾ Risposta di DP alla richiesta di informazioni, 23 aprile 1999 (documento n. 991 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁵¹⁾ Osservazioni di DP alla Commissione, del 2 maggio 2001, pag. 2.

⁽⁵²⁾ Lettera di DP alla Commissione, del 2 maggio 2001, pag. 2. [...] «... verfügte die Deutsche Post AG über Mustersendungen, so daß es keines Anhaltens zur Prüfung mehr bedurfte.»

- (40) Su richiesta della Commissione, il BPO ha confermato che nessun invio di Ideas Direct spedito in Germania tramite il BPO nel 1998 conteneva degli invii campione⁽⁵³⁾. Il 18 maggio 2001 DP ha confermato — su richiesta della Commissione — che gli invii di Ideas Direct in questione sono stati trattenuti mentre venivano contattati i destinatari. Non appena DP aveva ricevuto un invio campione da uno dei destinatari, gli invii venivano recapitati ai mittenti senza ulteriore indugio⁽⁵⁴⁾.

Fidelity Investments

- (41) Fidelity Investments Services Ltd (Fidelity Investments) è un'impresa transnazionale attiva nel settore dei servizi finanziari con sede nelle Bahamas. L'impresa madre nel Regno Unito è Fidelity Investment Management Ltd. Il gruppo Fidelity Investments dispone di uffici a Parigi, Francoforte, Amsterdam, Madrid, Stoccolma, Lussemburgo e Zurigo. Tali uffici, che essenzialmente prestano assistenza alla clientela, servono clienti in tutti gli Stati membri. L'ufficio di Francoforte è gestito dalla controllata tedesca del gruppo, Fidelity Investments Services GmbH. Sebbene tutti gli uffici impostino regolarmente corrispondenza su scala più limitata, la gestione di tutti gli invii di massa è centralizzata presso l'European Service Centre del gruppo nel Regno Unito. Nel 1997, Fidelity Investments si serviva del BPO per distribuire diversi invii postali a destinatari nella Comunità. Gli invii contenevano un prospetto informativo e una lettera di accompagnamento in lingua tedesca. La lettera di accompagnamento invitava i clienti tedeschi a spedire le risposte a Fidelity Investment GmbH a Francoforte.
- (42) Diversi invii impostati nel marzo e nell'aprile 1997 sono stati intercettati da DP al loro ingresso in Germania. Il 7 aprile 1997, DP comunicava al BPO l'intercettazione di uno di tali invii⁽⁵⁵⁾. La copia di una lettera campione datata 25 marzo 1997 era allegata al modulo di notificazione trasmesso al BPO⁽⁵⁶⁾. Il BPO sollevava nuovamente la questione con DP il 16 aprile 1997, in seguito all'intercettazione di un altro invio di Fidelity Investments⁽⁵⁷⁾. DP rispondeva il giorno successivo dichiarando che l'ultimo invio sarebbe stato distribuito e ribadendo la richiesta di pagamento della soprattassa⁽⁵⁸⁾. Vari invii di Fidelity Investments sono stati trattenuti da DP per diverse settimane⁽⁵⁹⁾. Il BPO sostiene che tali invii non avrebbero dovuto subire ulteriori ritardi, in quanto aveva acconsentito a corrispondere la soprattassa.
- (43) Nella seconda metà del 1997, DP riceveva 118 invii — contenenti un totale di 275 027 pezzi — da Fidelity Investments del Regno Unito⁽⁶⁰⁾. DP presentava le sue richieste in relazione a tali invii per la prima volta un anno dopo, in un fax trasmesso al BPO in data 11 dicembre 1998, nel quale richiedeva al BPO il pagamento di una soprattassa di 340 774 EUR. Il fax conteneva la seguente dichiarazione di DP:

«Al fine di evitare qualsiasi disfunzione dei servizi postali intracomunitari, abbiamo registrato le circostanze e distribuito le lettere ai destinatari.»

Dopo aver ottenuto informazioni attendibili in merito al contenuto dell'invio, siamo ora in grado di dimostrare l'applicabilità dell'articolo 25 paragrafi 1-3, della Convenzione UPU. [...] In ogni caso, è l'indirizzo di questa impresa ad essere riportato nella lettera di accompagnamento degli invii.⁽⁶¹⁾»

⁽⁵³⁾ Comunicazione del BPO alla Commissione del 10 maggio 2001.

⁽⁵⁴⁾ Lettera di DP alla Commissione del 18 maggio 2001, pag. 1.

⁽⁵⁵⁾ DP, Modulo di controllo dei casi di reimpostazione, fax di DP al BPO del 7 aprile 1997 (documento n. 60 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁵⁶⁾ Documenti nn. 61-62 nel fascicolo della Commissione.

⁽⁵⁷⁾ Fax del BPO a DP del 16 aprile 1997 (documento n. 55 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁵⁸⁾ Fax di DP al BPO del 17 aprile 1997 (documento n. 56 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁵⁹⁾ Lettera del BPO a DP del 17 aprile 1997, nella quale il BPO sostiene: «Apprendiamo da Fidelity UK che terrete una riunione in data odierna per decidere se distribuire o meno gli invii. Perché? Ho personalmente autorizzato il rilascio dell'invio diverse settimane fa, secondo la normale procedura concordata dalle nostre due amministrazioni» (documento n. 58 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁶⁰⁾ RegISTRAZIONI di DP degli invii ricevuti da Fidelity Investments del Regno Unito, trasmesse al BPO l'11 dicembre 1998 (documenti nn. 506-507 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁶¹⁾ Sottolineatura della Commissione. Fax di DP al BPO dell'11 dicembre 1998 (documenti nn. 493-494 nel fascicolo della Commissione). Alla lettera erano allegati alcuni campioni di invii postali, compreso il contenuto, del 9 ottobre 1997 (documenti nn. 495-505 nel fascicolo della Commissione).

- (44) Poco tempo dopo, il 28 dicembre 1998, DP richiedeva alla controllata tedesca di Fidelity Investment il pagamento della soprattassa in relazione ai 275 027 invii summenzionati. Secondo DP, la decisione di contattare direttamente l'impresa che considerava come il mittente degli invii era dovuta al fatto che il BPO non aveva risposto alla sua richiesta entro i termini indicati ⁽⁶²⁾.
- (45) DP inviava una seconda lettera al BPO il 1° febbraio 1999, nella quale affermava di aver ricevuto 1 035 837 invii da Fidelity Investments del Regno Unito tra il 4 gennaio e il 30 settembre 1998. L'importo totale richiesto ammontava a 1 325 522 EUR ⁽⁶³⁾. Il 3 febbraio 1999 DP inviava una terza lettera al BPO, nella quale affermava di aver ricevuto — tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1998 — un totale di 224 301 invii postali da Fidelity Investments del Regno Unito. DP richiedeva al BPO il pagamento di soprattasse per un ammontare di 285 704 EUR ⁽⁶⁴⁾. Entrambe le lettere contenevano frasi analoghe a quelle citate in precedenza. DP stessa ha presentato alla Commissione diversi campioni di invii (compreso il contenuto) provenienti da Fidelity Investments del Regno Unito ⁽⁶⁵⁾.
- (46) Il BPO ha fornito alla Commissione la copia di una lettera trasmessa da DP ai destinatari di un invio di Fidelity Investments. Nella lettera, DP chiedeva al destinatario di rinunciare al suo diritto alla riservatezza in relazione alla comunicazione di Fidelity Investments allegata. Il motivo indicato da DP per tale richiesta era «la presunta applicazione abusiva delle norme internazionali da parte del mittente delle lettere» ⁽⁶⁶⁾. Fidelity Investments reagiva energicamente al fatto che DP si fosse rivolta direttamente ai suoi clienti, insinuando che Fidelity Investments aveva abusato di talune norme internazionali non meglio definite. L'impresa manifestava quindi la sua viva preoccupazione al BPO, oltre che a DP. In una lettera trasmessa al BPO, Fidelity Investments afferma quanto segue:
- «Desideriamo vivamente mantenere la nostra reputazione al più alto livello possibile in tutti i paesi in cui operiamo e riteniamo che comunicazioni di questa natura producano effetti estremamente negativi per la nostra reputazione e per la nostra immagine sui mercati ⁽⁶⁷⁾.»
- (47) Fidelity Investments ha recentemente deciso di non impostare più nel Regno Unito gli invii destinati in Germania e sta provvedendo alla costruzione di un nuovo stabilimento di stampa e produzione in Germania, destinato a servire la clientela tedesca dell'impresa ⁽⁶⁸⁾.
- (48) DP ha confermato — nella sua risposta originaria alla denuncia del luglio 1998 — di aver ricevuto diversi invii spediti da Fidelity Investments attraverso il BPO nel marzo e nell'aprile 1997 ⁽⁶⁹⁾. In base alla «definizione materiale di mittente», DP ha sostenuto che la controllata tedesca di Fidelity Investments era il mittente degli invii ⁽⁷⁰⁾.
- (49) Nel marzo 1999 la Commissione ha invitato DP a fornire informazioni dettagliate in merito a tutti gli invii provenienti, tra l'altro, da Fidelity Investments, che fossero stati intercettati nel 1997 e nel 1998, con la relativa data di intercettazione ⁽⁷¹⁾. All'epoca, DP ha sostenuto che nessuno di tali invii era stato oggetto di intercettazione né aveva subito ritardi ⁽⁷²⁾.

⁽⁶²⁾ Lettera di DP a Fidelity Investments Services GmbH del 28 dicembre 1998. Allegato 9 alla comunicazione del BPO del 17 novembre 2000.

⁽⁶³⁾ Risposta di DP alla denuncia, 20 luglio 1998, pag. 13 (documento n. 179 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁶⁴⁾ Lettera di DP al BPO del 3 febbraio 1999 (documenti nn. 929 e 930 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁶⁵⁾ Lettere di Fidelity Investments ai clienti tedeschi datate 20 marzo 1997 e 15 giugno 1998 (documenti nn. 203-209 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁶⁶⁾ Lettera di DP del 17 agosto 1998 ad un destinatario dell'invio di Fidelity Investments (documento n. 313 nel fascicolo della Commissione). [«... die Vermutung, daß der Absender dieser Sendungen internationale Regelungen mißbräuchlich verwendet.»]

⁽⁶⁷⁾ Lettera di Fidelity Investments al BPO del 12 ottobre 1998 (documenti nn. 311-312 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁶⁸⁾ Audizione del 23 novembre 2000; comunicazione del BPO del 17 novembre 2000, pag. 31.

⁽⁶⁹⁾ Risposta di DP alla denuncia, 20 luglio 1998, pag. 11 (documento n. 177 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁷⁰⁾ Risposta di DP alla denuncia, 20 luglio 1998, pag. 13 (documento n. 179 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁷¹⁾ Richiesta di informazioni della Commissione, 3 marzo 1999 (documento n. 606 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁷²⁾ Risposta di DP alla richiesta di informazioni, 23 aprile 1999, pag. 8 (documento n. 991 nel fascicolo della Commissione).

(50) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, DP ha invece sostenuto di non poter più identificare gli invii citati dal BPO. DP ha aggiunto di aver ricevuto nel 1997 158 invii da Fidelity Investments, i quali — secondo DP — rientravano nel campo di applicazione dell'articolo 25 UPU. Nel solo aprile 1997, DP «aveva registrato» 24 di tali casi ⁽⁷³⁾. Dai documenti in possesso della Commissione risulta che DP conservava registrazioni dettagliate di tutti gli invii di Fidelity Investments del Regno Unito ⁽⁷⁴⁾. Inoltre, DP ha rilevato che la corrispondenza del 16 e 17 aprile 1997 si riferiva all'intercettazione di un invio di Fidelity Investments diverso da quello oggetto della comunicazione a DP del 7 aprile di quell'anno ⁽⁷⁵⁾. DP ha dichiarato che il secondo invio era stato intercettato il 16 aprile 1997 e distribuito il giorno successivo ⁽⁷⁶⁾.

(51) Nelle osservazioni alla Commissione, del 2 maggio 2001, DP ha ribadito che dalla seconda metà del 1997 non aveva intercettato o ritardato alcun invio di Fidelity Investments. Tuttavia, ha spiegato questo fatto come segue:

«Poiché Deutsche Post AG era in possesso delle informazioni necessarie per sostanziare le sue richieste di pagamento dinanzi ai tribunali tedeschi, non vi era più bisogno, dal punto di vista di Deutsche Post AG, di raccogliere ulteriori informazioni per dimostrare che i criteri della definizione materiale di mittente erano soddisfatti. [...] Gli invii sono stati recapitati in tempi brevi. Rimaneva solo da far valere il diritto a ricevere un pagamento ⁽⁷⁷⁾.»

(52) Su richiesta della Commissione, il BPO ha confermato che nessuno degli invii di Fidelity Investments spediti in Germania tramite il BPO durante la seconda metà del 1997 o successivamente conteneva degli invii campione ⁽⁷⁸⁾. Il 18 maggio 2001 DP ha confermato — su richiesta della Commissione — che gli invii di Fidelity Investments in questione erano stati trattenuti mentre venivano contattati i destinatari. Non appena DP aveva ricevuto un invio campione da uno dei destinatari, gli invii venivano recapitati ai mittenti senza ulteriore indugio ⁽⁷⁹⁾.

Gant

(53) Gant è una marca americana di articoli di abbigliamento. Gli articoli Gant sono commercializzati in oltre 30 paesi. Un'impresa con sede in Svezia, Pyramid Sportswear AB, è titolare di un contratto di franchising della marca per i mercati al di fuori degli Stati Uniti. Nella Comunità, gli articoli di abbigliamento Gant sono smerciati attraverso rivenditori e punti vendita selezionati denominati «Gant Store». I Gant Store sono presenti in diversi paesi europei, tra cui la Germania. Il negozio tedesco, situato a Düsseldorf, è gestito da Pyramid Sportswear GmbH, un'impresa interamente controllata da Pyramid Sportswear AB.

(54) Gant distribuisce regolarmente i propri cataloghi ai clienti registrati in tutta Europa. I cataloghi si possono anche richiedere inviando una cartolina di risposta prepagata al Gant Store locale. Tali risposte vengono quindi inoltrate in Svezia. Gli invii di massa contenenti materiale pubblicitario, come i cataloghi, sono impostati nel Regno Unito verso i clienti europei per il motivo principale che il 60-70 % delle richieste di cataloghi proviene dal Regno Unito. Tali invii di massa sono prodotti da Pyramid Sportswear AB in Svezia e quindi trasportati nel Regno Unito per essere impostati attraverso il BPO. L'unica eccezione è costituita dagli invii destinati ai clienti svedesi, che non passano attraverso il Regno Unito.

⁽⁷³⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000, pag. 21.

⁽⁷⁴⁾ I documenti nn. 506 e 507 nel fascicolo della Commissione — presentati dal BPO — contengono copie di una base di dati di DP che fornisce informazioni dettagliate in merito all'intercettazione di ogni invio proveniente da Fidelity Investments (per esempio, numero del caso, data di intercettazione e numero di pezzi).

⁽⁷⁵⁾ Cfr. documenti nn. 55, 56 e 60 nel fascicolo della Commissione.

⁽⁷⁶⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000, pag. 22. Nel fax di DP al BPO del 17 aprile 1997, DP afferma che l'invio «sarà distribuito» (documento n. 56 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁷⁷⁾ Osservazioni di DP alla Commissione del 2 maggio 2001, pag. 2. [“Da die Informationen, die zur Durchsetzung des Zahlungsanspruches vor deutschen Gerichten benötigt wurden, vorhanden waren, bestand aus Sicht der Deutschen Post AG keine Notwendigkeit, weitere Ermittlungen darüber anzustellen, ob die Voraussetzungen des materiellen Absenderbegriffes erfüllt waren. [...] Die Sendungen waren zeitnah weitergeleitet worden. Es ging lediglich noch darum, die Zahlungsansprüche geltend zu machen.”]

⁽⁷⁸⁾ Comunicazione del BPO alla Commissione del 10 maggio 2001.

⁽⁷⁹⁾ Lettera di DP alla Commissione del 18 maggio 2001, pag. 2.

Il catalogo Autunno 1996

- (55) Il BPO ha citato un invio contenente il catalogo autunnale, che faceva parte di una campagna pubblicitaria dei Gant Store. Gli invii erano stati inoltrati ai clienti europei nel settembre 1996. Il 16 settembre 1996 DP comunicava al BPO l'intercettazione dell'invio ⁽⁸⁰⁾. Il 25 settembre 1996 il BPO chiedeva a DP l'immediato rilascio dell'invio ⁽⁸¹⁾. Nella sua risposta della stessa data, DP ribadiva di considerare l'invio come un caso di reimpostazione A-B-A e concludeva che «... per il momento le lettere rimangono a Köln West» ⁽⁸²⁾. Un altro fax trasmesso da DP al BPO il 26 settembre 1996 conferma che l'invio continuava ad essere trattenuto da DP ⁽⁸³⁾. Al fine di ottenere il rilascio di questo invio sensibile al fattore tempo, il BPO accettava di corrispondere l'importo richiesto. Le date precise di intercettazione e di rilascio dell'invio non sono note al BPO.
- (56) In una lettera a DP datata 31 ottobre 1996, la controllata tedesca di Pyramid Sportswear AB protestava per il fatto che l'invio del catalogo autunnale di Gant era stato trattenuto per sei settimane e il BPO aveva ricevuto comunicazione dell'intercettazione dell'invio solo 20 giorni dopo. In tale lettera, Pyramid Sportswear GmbH sosteneva che la campagna pubblicitaria era fallita a causa dell'eccessivo ritardo. Molti articoli pubblicizzati nel catalogo non erano più disponibili presso il punto vendita di Düsseldorf. Pyramid Sportswear GmbH chiedeva quindi un risarcimento a DP, per un ammontare di 20 500 EUR, a fronte dei costi della campagna pubblicitaria «non andata a buon fine» e della perdita di prestigio ⁽⁸⁴⁾. DP respingeva la richiesta di risarcimento di Pyramid Sportswear GmbH.
- (57) Nella risposta alla denuncia del 20 luglio 1998, DP ha mantenuto la sua posizione secondo cui il mittente «materiale» dell'invio del 1996 era la controllata tedesca Pyramid Sportswear GmbH. Tale valutazione si basava, tra l'altro, sul fatto che ai cataloghi erano allegati tagliandi di risposta recanti l'indirizzo del Gant Store di Düsseldorf. DP ha confermato che l'intercettazione era stata comunicata al BPO il 16 settembre 1996, ma non ha indicato la data di intercettazione dell'invio. DP ha inoltre sostenuto che il ritardo era interamente dovuto al rifiuto del BPO di soddisfare le richieste di DP ⁽⁸⁵⁾. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, DP ha dichiarato che la Commissione non disponeva di alcun elemento di riscontro riguardo alla data di intercettazione dell'invio e ha sostenuto di non essere a conoscenza della data in cui il BPO aveva accettato di corrispondere la soprattassa ⁽⁸⁶⁾. Tuttavia, la data in cui DP sostiene di aver inoltrato l'invio — il 4 ottobre 1996 — è stata infine rivelata da DP stessa ⁽⁸⁷⁾.

Il catalogo Autunno 1998

- (58) Il BPO ha presentato alla Commissione le copie di una lettera e di un modulo di controllo dei casi di reimpostazione di DP — entrambi datati 17 settembre 1998 — con i quali DP aveva notificato l'intercettazione di due invii Gant. Sia la lettera che il modulo indicano che gli invii — contenenti un totale di 2 571 pezzi — erano stati intercettati il 27 e il 28 agosto 1998. Nella lettera del 17 settembre 1998 DP dichiarava quanto segue:

«In mancanza di informazioni sufficienti sul contenuto e sul vero mittente abbiamo preso nota delle circostanze e recapitato le lettere ai destinatari. ⁽⁸⁸⁾»

⁽⁸⁰⁾ Fax di DP al BPO del 16 settembre 1996 (documenti nn. 66-68 nel fascicolo della Commissione). Nel fax DP sosteneva di aver individuato un caso di reimpostazione A-B-A proveniente da Pyramid Sportswear GmbH, contenente 6 076 pezzi. DP non indicava alcun numero di controllo in relazione a tale invio. Una copia di busta campione, ma non del catalogo, era allegata al fax.

⁽⁸¹⁾ Fax del BPO a DP del 25 settembre 1996 (documento n. 69 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁸²⁾ Fax di DP al BPO del 25 settembre 1996 (documento n. 71 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁸³⁾ Fax di DP al BPO del 26 settembre 1996 (documento n. 77 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁸⁴⁾ Lettera di Pyramid Sportswear GmbH a DP del 31 ottobre 1996 (documenti nn. 64-65 nel fascicolo della Commissione). Nella lettera Pyramid Sportswear GmbH afferma espressamente che la distribuzione dei cataloghi Gant per tutti i Gant Store in Europa è effettuata a livello centralizzato dal Regno Unito.

⁽⁸⁵⁾ Risposta di DP alla denuncia, 20 luglio 1998, pagg. 15-16 (documenti nn. 181-182 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁸⁶⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000.

⁽⁸⁷⁾ Copia di una registrazione interna di DP trasmessa a mezzo fax all'interno di DP il 4 ottobre 1996. Nel fax, l'inoltro dell'invio è approvato in seguito al consenso del BPO a pagare la soprattassa. La registrazione non indica se il rilascio dell'invio sia effettivamente avvenuto in tale data. Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000, allegato 12.

⁽⁸⁸⁾ Lettera e modulo di controllo dei casi di reimpostazione di DP del 17 settembre 1998 (documenti nn. 317-319 nel fascicolo della Commissione).

- (59) Nella medesima lettera DP — «dopo aver ottenuto informazioni attendibili in merito al contenuto» — richiedeva al BPO il pagamento di una soprattassa per un ammontare di 2 827 EUR⁽⁸⁹⁾. Gli invii in questione contenevano il catalogo Autunno 1998 dei Gant Store, distribuito ai clienti tedeschi di Gant. Il catalogo era stato prodotto e distribuito secondo le stesse modalità del catalogo 1996. Nel modulo di controllo dei casi di reimpostazione rispedito a DP, il BPO aveva aggiunto il messaggio seguente:

«È incredibile che DPAG abbia atteso quasi un mese per comunicarci questa intercettazione, sulla quale non siamo affatto d'accordo!»⁽⁹⁰⁾

- (60) In una fase molto tardiva del procedimento — nelle sue osservazioni alla Commissione del 2 maggio 2001 - DP ha affermato che la posta è stata sbloccata prima dell'invio al BPO, il 17 settembre 1998, del modulo di controllo della reimpostazione e della lettera. Le osservazioni di DP non contenevano alcuna informazione sulla data effettiva di rilascio dell'invio. DP ha invece sostenuto che poiché l'invio era già stato inoltrato ai destinatari, non vi era più alcuna urgenza di informare il BPO⁽⁹¹⁾. Invitata dalla Commissione a chiarire la questione, DP ha dichiarato — il 18 maggio 2001 — che l'invio era stato inoltrato l'8 settembre 1998⁽⁹²⁾.

Multiple Zones

- (61) Nel febbraio 1999 il BPO ha presentato ulteriori elementi di riscontro riguardo ad invii provenienti dal Regno Unito che DP aveva intercettato, trattenuto e gravato di soprattasse. Tra gli esempi citati figura un invio impostato da Multiple Zones, una società appartenente al gruppo American Extensis Corporation. L'invio in questione — contenente un totale di 14.166 pezzi — proveniva dalla sede europea del gruppo, Plantijn Groep BV, situata nei Paesi Bassi. Sulle buste sono riportate le seguenti indicazioni:

«In caso di mancata consegna ripredire a:/HOL000119E/FS P.O Box 456/London/EC1A 1QR/United Kingdom⁽⁹³⁾.»

- (62) L'11 febbraio 1999 il BPO veniva informato a mezzo fax dell'intercettazione dell'invio di Multiple Zones da parte di DP, avvenuta in data 4 febbraio, vale a dire sette giorni prima. DP esigeva una soprattassa per un ammontare di 18 547 EUR⁽⁹⁴⁾. Il BPO rispondeva il giorno stesso rispedito il modulo di controllo dei casi di reimpostazione, ed accettava di versare la soprattassa richiesta. Su tale modulo figura la seguente dichiarazione del BPO:

«Come in tutti i casi precedenti, il fatto che il British Post Office sia disposto ad impegnarsi a versare la soprattassa imposta da Deutsche Post AG al fine di garantire l'immediato rilascio dell'invio non pregiudica la nostra convinzione che non abbiate alcun diritto di trattenere l'invio e di esigere una soprattassa per la sua distribuzione. Ci riserviamo nondimeno il diritto di recuperare presso di voi eventuali importi indebitamente richiesti⁽⁹⁵⁾.»

- (63) Nonostante il consenso del BPO a versare la soprattassa, l'invio non veniva distribuito fino al 18 febbraio, vale a dire sette giorni dopo il consenso del BPO a rimborsare DP e 14 giorni dopo l'intercettazione iniziale dell'invio. Il cliente ha in seguito comunicato al BPO che il tasso di risposta all'invio era stato molto basso in Germania.
- (64) DP ha sostenuto — nella risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione — che la busta dell'invio in questione non conteneva informazioni in merito al mittente dell'invio⁽⁹⁶⁾. Secondo DP, l'indirizzo nel Regno Unito indicato sul retro della busta non va considerato come tale elemento di informazione. Facendo riferimento al contenuto della lettera, DP ha sostenuto che il mittente «materiale» era l'impresa tedesca Multiple Zones GmbH. Pur riconoscendo che il nome dell'impresa olandese Extensis Europe figurava effettivamente nel contenuto dell'invio, DP cita l'indicazione del nome Multiple Zones GmbH in caratteri più grandi come un fattore determinante per l'identificazione di un mittente tedesco⁽⁹⁷⁾.

⁽⁸⁹⁾ Lettera e modulo di controllo dei casi di reimpostazione di DP del 17 settembre 1998 (documenti nn. 317-319 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁹⁰⁾ Modulo di controllo dei casi di reimpostazione del 17 settembre 1998 (documento n. 317 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁹¹⁾ Lettera di DP alla Commissione del 2 maggio 2001, pag. 3.

⁽⁹²⁾ Lettera di DP alla Commissione del 18 maggio 2001, pag. 3. DP non ha tuttavia presentato alcuna prova che confermasse la data di rilascio.

⁽⁹³⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000, allegato 13.

⁽⁹⁴⁾ Modulo di controllo dei casi di reimpostazione trasmesso da DP al BPO l'11 febbraio 1999 (documento n. 991, allegato 2-1 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁹⁵⁾ Sottolineatura della Commissione. Modulo di controllo dei casi di reimpostazione rispedito a DP dal BPO l'11 febbraio 1999 (documento n. 992 nel fascicolo della Commissione).

⁽⁹⁶⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000, pagg. 25-26.

⁽⁹⁷⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000, pagg. 25-26.

- (65) Inoltre, DP ha affermato che l'invio era stato trattenuto fino al 18 febbraio 1999 a causa della mancata comunicazione da parte del BPO di un consenso incondizionato a versare la soprattassa e del ritardo di altri sette giorni nella risposta del BPO stesso. Secondo DP, se i tempi di reazione del BPO fossero stati più rapidi, la distribuzione dell'invio sarebbe stata più tempestiva ⁽⁹⁸⁾. L'avvenuto rilascio dell'invio di Multiple Zones veniva confermato con fax datato 18 febbraio 1999, su cui era riportata la seguente osservazione di DP:

«Poiché Royal Mail si rifiuta di pagare la soprattassa o ne vincola il pagamento a talune condizioni, che equivalgono ad un rifiuto, ci riserviamo il diritto di esigere il pagamento diretto [sic] dal mittente ⁽⁹⁹⁾.»

- (66) In un altro fax inviato al BPO, datato 20 febbraio 1999, DP afferma:

«Prendiamo atto del fatto che la vostra priorità non è quella di salvaguardare gli interessi dei clienti di Deutsche Post.

...

Gli invii dell'impresa Multiple Zones Germany GmbH [...] sono stati distribuiti in data 18.2.1999. Questo deplorabile ritardo è dovuto alle incredibili riserve avanzate da Royal Mail. Abbiamo dovuto modificare le nostre procedure di risposta al fine di salvaguardare i nostri diritti nei confronti dei mittenti. Abbiamo quindi cercato di contattare i mittenti per stabilire se gli invii siano stati prodotti in Gran Bretagna o se vi siano stati semplicemente trasferiti per l'impostazione ⁽¹⁰⁰⁾.»

- (67) Nelle sue osservazioni alla Commissione del 2 maggio 2001, DP ha dichiarato che il rifiuto del BPO di pagare senza condizioni obbligava DP a sostanziare le sue richieste nei confronti del mittente contattando i destinatari e chiedendo loro dei campioni del contenuto delle lettere. Una volta acquisite le prove che riteneva necessarie, DP aveva inoltrato gli invii ai destinatari il 18 febbraio 1999 ⁽¹⁰¹⁾.

Procedure di DP relative alla posta transfrontaliera in entrata proveniente dal Regno Unito

- (68) Il volume della posta transfrontaliera in entrata in Germania che — secondo DP — rientra nel campo di applicazione dell'articolo 25 UPU è enorme. Secondo le stime di DP, nel 1999 i casi di reimpostazione rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 25 UPU rappresentavano il 18 % di tutta la posta transfrontaliera in entrata ⁽¹⁰²⁾. DP afferma di trattare ogni anno circa [5 000] (*) casi di invii di massa contemplati da detto articolo. Il numero totale di pezzi postali classificati come casi di reimpostazione da DP nel 1998 ammontava a [10-20]* milioni e nel 1999 a [10-20]* milioni ⁽¹⁰³⁾. Solo nel 1996-1997, DP ha trattato tra [500]* casi nei quali ha invocato l'articolo 25 UPU 1989 nei confronti del BPO. ⁽¹⁰⁴⁾
- (69) La procedura utilizzata da DP per esaminare la posta transfrontaliera in entrata proveniente dal Regno Unito si può riassumere come segue ⁽¹⁰⁵⁾.
- (70) Gli invii in entrata sono vagliati dall'ufficio di smistamento competente al fine di stabilire, in base all'aspetto esterno degli pezzi postali, se il mittente possa essere nazionale. Nei casi in cui risulti evidente a DP che il mittente risiede nel Regno Unito, gli invii sono sempre inoltrati senza indugio ai destinatari. Lo stesso vale per gli invii che DP considera sensibili al fattore tempo.

⁽⁹⁸⁾ Osservazioni presentate da DP il 23 aprile 1999 (documento n. 991, pag. 7, nel fascicolo della Commissione) e risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000.

⁽⁹⁹⁾ In questo contesto, il "mittente" cui si riferisce DP è l'entità in Germania che essa considera come il mittente "materiale". Fax di DP al BPO del 18 febbraio 1999 recante il titolo "Remailingfallbearbeitung" ("Trattamento caso di reimpostazione", documento n. 992, allegato 2-3 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁰⁰⁾ Sottolineatura della Commissione. Fax di DP al BPO del 20 febbraio 1999 (documento n. 992, allegato 2-3, nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁰¹⁾ Osservazioni di DP alla Commissione del 2 maggio 2001, pag. 3.

⁽¹⁰²⁾ Rivista di DP «Post Forum Spezial», novembre 1999, pag. 6 (documento n. 1199 nel fascicolo della Commissione).

(*) Sono stati omessi [...] i segreti relativi agli affari.

⁽¹⁰³⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000, pag. 31.

⁽¹⁰⁴⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, 22 settembre 2000, pag. 24.

⁽¹⁰⁵⁾ Risposta di DP alla richiesta di informazioni della Commissione a norma dell'articolo 11, del 24 aprile 1999 (documento n. 991 nel fascicolo della Commissione). DP ha inoltre trattato la questione nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, del 22 settembre 2000, e nel corso dell'audizione del 23 novembre 2000.

- (71) Qualora DP nutra il dubbio che il mittente sia nazionale (secondo la sua stessa definizione di mittente «materiale»), l'invio viene intercettato e quindi vengono contattati a mezzo posta circa dieci destinatari, cui viene chiesto di fornire a DP un campione dell'invio⁽¹⁰⁶⁾. DP ha confermato che per contattare i destinatari per posta e ricevere il loro consenso scritto ad aprire la posta ad essi indirizzata occorrono in media 5-6 giorni lavorativi⁽¹⁰⁷⁾. Il fatto che questa procedura richiede spesso una settimana è ulteriormente confermato da una dichiarazione di DP in un fax inviato al BPO nel 1996. In tale fax, DP affermava:

«L'invio summenzionato è stato intercettato il 10 dicembre. Lo abbiamo controllato chiedendo informazioni in merito al contenuto ad alcuni destinatari. La verifica è durata una settimana e ve ne abbiamo dato comunicazione il 17 dicembre⁽¹⁰⁸⁾.»

- (72) Una volta accertata l'esistenza di quello che considera un mittente nazionale, DP trasmette al BPO un modulo di controllo dei casi di reimpostazione a mezzo fax⁽¹⁰⁹⁾. Tale modulo comprende, tra l'altro, il numero del caso attribuito da DP, la data di intercettazione dell'invio, il nome del presunto mittente nazionale e l'importo richiesto a titolo di soprattassa. Il BPO deve quindi rispedire il modulo, riportando il proprio parere in merito all'origine dell'invio. DP provvede alla distribuzione degli invii intercettati solo dopo che il BPO abbia accettato di versare l'importo richiesto.
- (73) La Commissione ha chiesto a DP di stimare il ritardo mediamente causato dalle sue procedure (cioè il tempo necessario per l'intercettazione, l'esame del contenuto, la notificazione al BPO, il ricevimento del consenso del BPO ad «aggiungere i costi» e il rilascio dell'invio). Nella sua risposta alla Commissione del 24 aprile 1999, DP ha dichiarato che, a causa dell'incapacità del BPO di rispondere rapidamente alle richieste di DP, il tempo medio di reazione nel caso del BPO era di una settimana, il che prolungava il ritardo complessivo degli invii intercettati⁽¹¹⁰⁾. Gli invii per i quali non viene presentata a DP alcuna prova di un mittente britannico non vengono inoltrati finché l'operatore postale di impostazione — o l'entità residente in Germania che DP considera come il mittente — non assume l'impegno vincolante di versare l'importo richiesto. In tali casi gli invii possono subire un ulteriore ritardo di una settimana⁽¹¹¹⁾.
- (74) Nella seconda metà del 1997 DP ha adottato un metodo alternativo per trattare i presunti casi di reimpostazione A-B-A. Anziché utilizzare il modulo di controllo dei casi di reimpostazione, DP «registrava le circostanze» dell'invio e quindi lo distribuiva ai destinatari. Non è chiaro alla Commissione che cosa comporti esattamente la procedura di «registrazione delle circostanze» di un invio transfrontaliero in entrata. Secondo DP, questa procedura comporta la registrazione della data di arrivo, del numero di pezzi di cui è costituito l'invio e del peso e delle dimensioni dei pezzi stessi⁽¹¹²⁾. Nella risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, del 23 aprile 1999, DP ha sostenuto che tutti gli invii trattati secondo tale procedura costituivano casi di cosiddetta reimpostazione non fisica ed erano stati prontamente inoltrati e distribuiti ai destinatari⁽¹¹³⁾. Tuttavia, dalla corrispondenza inviata da DP al BPO al riguardo, risulta che alcuni campioni di detti invii erano stati aperti ed esaminati prima che l'invio fosse inoltrato. DP sembra aver usato le due procedure in parallelo per un certo periodo⁽¹¹⁴⁾.

⁽¹⁰⁶⁾ All'audizione del 23 novembre 2000 DP ha indicato il numero approssimativo di destinatari campione contattati in seguito all'intercettazione di un invio, informazione che DP non aveva fornito in precedenza.

⁽¹⁰⁷⁾ Dichiarazione di DP all'audizione del 23 novembre 2000 in risposta a una domanda diretta.

⁽¹⁰⁸⁾ Fax di DP al BPO del 18 dicembre 1996 concernente l'impresa Super Foto (comunicazione del BPO del 17 novembre 2000, allegato 1).

⁽¹⁰⁹⁾ Il modulo di controllo dei casi di reimpostazione è stato introdotto nell'ottobre 1996. Comunicazione del BPO del 22 febbraio 1999, pag. 2 (documento n. 548 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹¹⁰⁾ Risposta di DP alla richiesta di informazioni della Commissione, 26 aprile 1999 (documento n. 991 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹¹¹⁾ Risposta di DP alla richiesta di informazioni della Commissione, 26 aprile 1999 (documento n. 991 nel fascicolo della Commissione). N.B. Applicando questa procedura, DP di fatto impone l'onere della prova all'OPP di impostazione e all'entità residente in Germania che DP considera come il mittente. DP distribuisce l'invio alla tariffa internazionale soltanto se è dimostrata l'esistenza di un mittente estero.

⁽¹¹²⁾ Osservazioni di DP alla Commissione del 2 maggio 2001, pag. 2. N.B. I moduli di controllo dei casi di reimpostazione utilizzati da DP non citano la data di arrivo ma sempre la «data di intercettazione».

⁽¹¹³⁾ Risposta di DP alla richiesta di informazioni della Commissione, 23 aprile 1999, pag. 8 (documento n. 991 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹¹⁴⁾ Comunicazione del BPO del 22 febbraio 1999, pag. 2.

- (75) Nel solo 1997 DP ha intercettato ed esaminato [...] pezzi postali provenienti dal Regno Unito. L'anno successivo la cifra è salita a [1 000 000]* pezzi, vale a dire un incremento percentuale del [...] circa. Questo aumento esorbitante del numero di invii intercettati è dovuto al fatto che — stando a quanto afferma DP — nel 1999 il BPO ha lanciato un'importante campagna di marketing rivolta alle imprese situate in Germania, intesa a incoraggiare queste ultime a reinstradare la loro corrispondenza interna attraverso il Regno Unito. Secondo DP, l'asserita operazione di marketing condotta in Germania dal BPO l'avrebbe obbligata ad intensificare i controlli della posta transfrontaliera in entrata proveniente dal Regno Unito ⁽¹¹⁵⁾.

F. Accordo finanziario

- (76) Il 17 ottobre 2000 il BPO e DP hanno annunciato di aver raggiunto un accordo in relazione agli aspetti finanziari della controversia e siglato un protocollo d'intesa ⁽¹¹⁶⁾. All'epoca dell'accordo, il BPO aveva versato a DP un importo di [...] EUR ⁽¹¹⁷⁾. Secondo il BPO, l'importo totale cui DP riteneva di avere diritto aveva raggiunto a tale data la cifra di [...] milioni di EUR ⁽¹¹⁸⁾. Nel protocollo le parti hanno stabilito, tra l'altro, quanto segue:
- i) [...]
 - ii) [...]
 - iii) [...].
- (77) Le parti hanno riconosciuto di continuare ad avere pareri divergenti riguardo all'applicabilità dell'articolo 25 UPU e alla sua applicazione all'interno dell'Unione europea e hanno preso atto del fatto che il BPO avrebbe dato seguito alla denuncia presentata alla Commissione ⁽¹¹⁹⁾.

G. Impegni

- (78) Il 1° giugno 2001, DP ha assunto i seguenti impegni nei confronti della Commissione.
- a) Deutsche Post AG non farà valere i diritti di cui rispettivamente all'articolo 25 UPU 1994 o all'articolo 43 UPU 1999 per quanto riguarda tutti gli invii di corrispondenza che, secondo la tipologia descritta nella decisione della Commissione (punti 32, 34, 41, 53, 54, 61, 110 e 114-117), sia stata prodotta fuori della Germania e che sono consegnati a Deutsche Post AG in provenienza da paesi i cui operatori postali pagano spese terminali di ammontare almeno pari a quello che è stabilito come importo standard — al momento della consegna di ciascun invio — nella versione corrente e in quelle future dell'accordo REIMS II.
 - ii) Per quanto riguarda il trattamento degli invii di corrispondenza del tipo descritto al punto i), Deutsche Post AG dichiara quindi che non chiederà il pagamento della tariffa interna ai sensi dell'articolo 25 UPU 1994 ovvero dell'articolo 43 UPU 1999 e che non respingerà tali invii. Qualora sorgano dei dubbi sull'applicabilità della presente dichiarazione in un caso specifico, Deutsche Post accluserà — all'esterno di al massimo 50 esemplari di corrispondenza — una lettera di accompagnamento indirizzata al destinatario, con la quale inviterà quest'ultimo — a scopo di prova — a consegnare a Deutsche Post AG la lettera aperta. Deutsche Post inoltrerà anche questi esemplari dell'invio senza ritardi.
 - iii) In alternativa alla procedura descritta al punto ii), Deutsche Post inoltrerà e consegnerà immediatamente ai destinatari nazionali tutti gli invii di corrispondenza di cui al punto i), se l'operatore postale estero di provenienza metterà a disposizione di Deutsche Post AG, al momento stesso della consegna dell'invio, almeno un campione di corrispondenza aperto il cui contenuto corrisponda al contenuto degli esemplari dell'invio.
 - iv) Il presente impegno entra in vigore nel terzo mese di calendario dopo la notificazione della decisione della Commissione nel caso n. COMP/36.915 — Deutsche Post AG — Intercettazione di posta transfrontaliera ⁽¹²⁰⁾.

⁽¹¹⁵⁾ Risposta di DP alla richiesta di informazioni della Commissione, 26 aprile 1999 (documento n. 991 nel fascicolo della Commissione). Interpellato dalla Commissione, il BPO ha dichiarato quanto segue: Il BPO si avvale di otto impiegati addetti alle vendite, incaricati di gestire in Germania i servizi di marketing rivolti a clienti stabiliti nel territorio tedesco. Il BPO offre solo servizi autorizzati ai sensi della legislazione tedesca. Non permette intenzionalmente ai clienti tedeschi — la cui corrispondenza sia prodotta in Germania — di inoltrare la corrispondenza destinata in Germania attraverso il Regno Unito. È politica aziendale rifiutare la prestazione di servizi in relazione a tali invii. Il BPO respinge l'affermazione secondo cui avrebbe incoraggiato i clienti tedeschi ad avvalersi di servizi di reimpostazione A-B-A.

⁽¹¹⁶⁾ Protocollo d'intesa non datato tra il BPO e DP. Le disposizioni dell'accordo sono entrate in vigore il 1° ottobre 2000. Le parti hanno concordato di riesaminare, dopo un periodo di 12 mesi, i termini e le condizioni dell'accordo, che cesserà di essere applicabile qualora la revisione non porti al consenso comune.

⁽¹¹⁷⁾ [...] GBP. Tasso di cambio medio nel 2000, pubblicato dalla Banca centrale europea. Lettera del BPO alla Commissione del 7 marzo 2001.

⁽¹¹⁸⁾ [...] milioni di DEM. Lettera del BPO alla Commissione del 7 marzo 2001.

⁽¹¹⁹⁾ Protocollo d'intesa non datato; lettera del BPO alla Commissione del 17 ottobre 2000.

⁽¹²⁰⁾ Lettera di DP alla Commissione del 1° giugno 2001.

H. Il procedimento

Cronologia del procedimento

- (79) Le fasi salienti dell'esame della Commissione e del procedimento formale si possono riassumere come segue (nelle note a piè di pagina è fornita una breve descrizione della corrispondenza di particolare rilievo per gli aspetti procedurali del presente caso).
- 4 febbraio 1998: Presentazione della denuncia.
 - 20 luglio 1998: Risposta di DP alla denuncia.
 - 21 ottobre 1998: Presentazione di osservazioni da parte del BPO.
 - 8 dicembre 1998: Richiesta di informazioni al BPO.
 - 21 gennaio 1999: Risposta del BPO alla richiesta di informazioni.
 - 22 febbraio 1999: Presentazione di osservazioni da parte del BPO.
 - 1° marzo 1999: Richiesta di informazioni a DP.
 - 2 marzo 1999: Richiesta di informazioni ad American Express Services Europe Ltd.
 - 23 aprile 1999: Risposta di DP alla richiesta di informazioni.
 - 16 aprile 1999: Presentazione di osservazioni da parte di DP.
 - 27 aprile 1999: Risposta di American Express Services Europe Ltd alla richiesta di informazioni.
 - 2 giugno 1999: Risposta complementare di American Express Services Europe Ltd alla richiesta di informazioni.
 - 25 maggio 2000: Comunicazione degli addebiti.
 - 30 maggio 2000: Lettera di DP al Commissario competente per la concorrenza.
 - 9 giugno 2000: Lettera di DP alla Commissione ⁽¹²¹⁾.
 - 14 giugno 2000: Lettera di DP alla Commissione.
 - 21 giugno 2000: Lettera della Commissione a DP ⁽¹²²⁾.
 - 26 giugno 2000: Autorizzazione ad accedere al fascicolo a DP.
 - 13 luglio 2000: Lettera di DP alla Commissione ⁽¹²³⁾.
 - 20 luglio 2000: Lettera del BPO alla Commissione.
 - 24 luglio 2000: Lettera del BPO alla Commissione.
 - 27 luglio 2000: Lettera del Commissario a DP.
 - 27 luglio 2000: Lettera della Commissione a DP ⁽¹²⁴⁾.
 - 4 agosto 2000: Lettera di DP alla Commissione ⁽¹²⁵⁾.
 - 8 agosto 2000: Lettera della Commissione a DP ⁽¹²⁶⁾.
 - 16 agosto 2000: Lettera della Commissione a DP ⁽¹²⁷⁾.
 - 22 settembre 2000: Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti.
 - 17 ottobre 2000: Lettera del BPO alla Commissione ⁽¹²⁸⁾.
 - 17 novembre 2000: Presentazione di osservazioni da parte del BPO.
 - 23 novembre 2000: Audizione.
 - 11 dicembre 2000: Presentazione di osservazioni da parte di DP.
 - 11 dicembre 2000: Presentazione di osservazioni da parte di PTT Post B.V. ⁽¹²⁹⁾.
 - 11 dicembre 2000: Presentazione di osservazioni da parte di Center Parcs N.V. ⁽¹³⁰⁾.

⁽¹²¹⁾ Nella lettera DP chiede un periodo di quattro mesi per fornire la risposta alla comunicazione degli addebiti.

⁽¹²²⁾ La Commissione nega a DP una proroga supplementare in aggiunta alle 13 settimane già concesse (cioè il normale periodo di otto settimane più il mese di ferie di agosto).

⁽¹²³⁾ In una lettera indirizzata al Direttore generale della concorrenza, DP chiede alla Commissione di chiudere la procedura avviata nei suoi confronti a causa di presunti errori procedurali.

⁽¹²⁴⁾ La Commissione risponde alle affermazioni di DP secondo cui sarebbero stati commessi errori procedurali.

⁽¹²⁵⁾ Nella lettera, DP rileva altri errori procedurali, reitera la richiesta di chiudere la procedura nonché la richiesta di una proroga supplementare per presentare la sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

⁽¹²⁶⁾ Nella risposta, il consigliere-auditore concede a DP una proroga supplementare di tre settimane (cioè un totale di 16 settimane).

⁽¹²⁷⁾ La Commissione risponde alle affermazioni di DP secondo cui sarebbero stati commessi errori procedurali.

⁽¹²⁸⁾ La lettera informa la Commissione dell'accordo finanziario raggiunto da DP e BPO.

⁽¹²⁹⁾ PTT Post B.V. ha partecipato all'audizione in qualità di terzo interessato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, prima frase del regolamento n. 17 e dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione.

⁽¹³⁰⁾ Center Parcs N.V. ha partecipato all'audizione in qualità di terzo interessato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, prima frase del regolamento n. 17 e dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione.

- 19 gennaio 2001: Lettera della Commissione al BPO ⁽¹³¹⁾.
- 29 gennaio 2001: Lettera della Commissione a DP.
- 5 febbraio 2001: Lettera della Commissione a DP ⁽¹³²⁾.
- 6 febbraio 2001: Lettera di DP alla Commissione.
- 13 febbraio 2001: Lettera di DP alla Commissione.
- 14 febbraio 2001: Lettera di DP alla Commissione.
- 27 febbraio 2001: Lettera della Commissione a DP.
- 2 marzo 2001: Lettera della Commissione a DP ⁽¹³³⁾.
- 12 marzo 2001: Lettera del BPO alla Commissione.
- 14 marzo 2001: Lettera di DP alla Commissione.
- 16 marzo 2001: Lettera di DP alla Commissione ⁽¹³⁴⁾.
- 27 marzo 2001: Lettera della Commissione a DP ⁽¹³⁵⁾.
- 9 aprile 2001: Lettera della Commissione a DP ⁽¹³⁶⁾.
- 26 aprile 2001: Lettera di DP alla Commissione.
- 2 maggio 2001: Osservazioni di DP ⁽¹³⁷⁾.
- 18 maggio 2001: Lettera di DP alla Commissione ⁽¹³⁸⁾.
- 1° giugno 2001: Presentazione alla Commissione degli impegni di DP.

Diritti di difesa

- (80) Nel corso del procedimento DP ha asserito che i suoi diritti di difesa erano stati violati. Le violazioni — denunciate in diverse lettere alla Commissione, nella risposta alla comunicazione degli addebiti e all'audizione — riguarderebbero:
- i) la presunta mancanza di numerosi documenti nel fascicolo cui DP è stata autorizzata ad accedere il 26 giugno 2000;
 - ii) la comunicazione del BPO alla Commissione, del 21 ottobre 1998, non sarebbe stata immediatamente trasmessa a DP;
 - iii) alcuni documenti a suo discarico sarebbero stati intenzionalmente omessi dal fascicolo cui DP è stata autorizzata ad accedere ⁽¹³⁹⁾;
 - iv) a DP non è stato concesso tempo sufficiente per preparare la sua difesa contro gli addebiti che le erano stati mossi dalla Commissione.
- (81) Riguardo alle affermazioni suesposte, la Commissione svolge la seguente valutazione:
- i) La Commissione ha accertato che in tutti i casi, eccetto uno, i presunti documenti mancanti in realtà erano presenti nel fascicolo alla data in cui DP è stata autorizzata ad accedervi. La presunta mancanza di documenti deriva quindi da errori di copiatura commessi dai rappresentanti di DP. Inoltre, in diversi casi i presunti documenti mancanti erano stati prodotti da DP o erano stati precedentemente trasmessi a DP. Soltanto un documento è stato inavvertitamente omesso dal fascicolo alla data dell'accesso, cioè un fax di sei pagine trasmesso alla Commissione da DP il 16 aprile 1999. Non solo DP doveva essere pienamente a conoscenza del contenuto delle sue stesse comunicazioni, ma tutti gli argomenti sollevati da DP nel fax in questione erano stati esaminati dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, il che significa che costituivano parte integrante del fascicolo in base al quale la Commissione ha formulato gli addebiti.

⁽¹³¹⁾ Alla lettera è allegata una versione non riservata delle osservazioni presentate da DP in data 11 dicembre 2000.

⁽¹³²⁾ Alla lettera è allegata una versione non riservata delle osservazioni presentate dal BPO in data 17 novembre 2000.

⁽¹³³⁾ Alla lettera sono allegati alcuni estratti del progetto di decisione della Commissione (contenenti ulteriori elementi di fatto).

⁽¹³⁴⁾ DP chiede un periodo complessivo di due mesi per presentare le sue osservazioni in merito agli estratti del progetto di decisione trasmessi il 2 marzo 2001.

⁽¹³⁵⁾ La Commissione concede a DP un periodo supplementare di due settimane (cioè un totale di cinque settimane) per presentare le sue osservazioni in merito agli estratti del progetto di decisione.

⁽¹³⁶⁾ Su richiesta di DP, la Commissione concede a DP un secondo periodo di due settimane (cioè un totale di sette settimane) per presentare le sue osservazioni in merito agli estratti del progetto di decisione.

⁽¹³⁷⁾ Lettera contenente le osservazioni di DP sugli estratti del progetto di decisione della Commissione inviati a DP il 2 marzo 2001.

⁽¹³⁸⁾ La lettera contiene chiarimenti — chiesti dalla Commissione - su alcune questioni menzionate nelle osservazioni del 2 maggio 2001.

⁽¹³⁹⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pag. 4.

- ii) La comunicazione del BPO del 21 ottobre 1998 è stata messa a disposizione di DP alla data di accesso al fascicolo. La Commissione non ha alcun obbligo di fornire documenti al convenuto prima dell'avvio del procedimento formale ⁽¹⁴⁰⁾.
 - iii) Nonostante un'esplicita richiesta in tal senso, DP non è stata in grado di produrre prove a sostegno delle sue gravi affermazioni secondo cui alcuni documenti a suo discarico sarebbero stati omessi dal fascicolo.
 - iv) A DP sono state concesse 16 settimane per preparare la sua risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, rispetto al normale termine di 8 settimane. Su richiesta di DP, la data dell'audizione è stata rinviata di quattro settimane. A DP è stato concesso un termine supplementare di quattro settimane (in aggiunta alle tre settimane concesse inizialmente) per preparare le sue osservazioni sugli estratti del progetto di decisione.
- (82) Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che i diritti di difesa di DP non sono stati violati nel corso del presente procedimento.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 82 del trattato CE

- (83) Gli operatori postali pubblici come DP rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 82 del trattato, in quanto sono imprese che esercitano un'attività economica dietro remunerazione, cioè la prestazione di servizi postali.

B. Mercato rilevante

Mercato rilevante del prodotto

- (84) Il presente caso riguarda l'instradamento della posta normale (contrapposta a quella espresso) transfrontaliera spedita dal Regno Unito a destinatari residenti in Germania ⁽¹⁴¹⁾. Questo processo si può suddividere in due mercati del prodotto distinti:
- i) il mercato della posta transfrontaliera in uscita, sul quale gli operatori postali raccolgono la posta dei mittenti residenti in uno Stato membro da inoltrare a destinatari in un altro Stato membro, e
 - ii) il mercato della posta transfrontaliera in entrata in uno Stato membro, sul quale l'OPP di destinazione e gli altri operatori postali offrono servizi di recapito.
- (85) Il presente caso riguarda il comportamento su quest'ultimo mercato. Dato che esiste solo una concorrenza estremamente limitata per il recapito della corrispondenza transfrontaliera in entrata che non rientra nell'ambito del monopolio postale, non occorre delimitare un mercato rilevante del prodotto più circoscritto. Di conseguenza, il mercato rilevante del prodotto è il mercato dell'inoltro e del recapito della posta transfrontaliera in entrata.

Mercato geografico rilevante

- (86) I mercati postali sono prevalentemente nazionali. Ciò vale in particolare per le fasi di recapito del processo di instradamento, data l'esistenza nella maggioranza degli Stati membri di monopoli di ampia portata riservati all'operatore ufficiale. Per quanto riguarda la posta transfrontaliera in entrata, la mancanza di soluzioni alternative per il recapito fa sì che la situazione concorrenziale sia simile anche al di sopra della soglia del monopolio. Il presente caso riguarda il comportamento di DP sul mercato tedesco. Si deve quindi considerare che il mercato geografico rilevante ha dimensioni nazionali.

Conclusioni

- (87) La Commissione constata che il mercato dell'inoltro e del recapito della posta transfrontaliera in entrata in Germania è il mercato rilevante nel caso di specie ⁽¹⁴²⁾.

⁽¹⁴⁰⁾ Comunicazione della Commissione relativa alle regole procedurali interne per l'esame delle domande di accesso al fascicolo nei casi di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE, degli articoli 65 e 66 del trattato CECA e del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (GU C 23 del 23.1.1997, pag. 3).

⁽¹⁴¹⁾ Come già rilevato, alcuni degli invii in questione sono stati spediti da un altro Stato membro verso il Regno Unito, dove sono stati inoltrati dal BPO ai destinatari tedeschi (reimpostazione A-B-C). Tuttavia, il secondo tratto di questo instradamento (dal paese B al paese C) non si differenzia dalla normale posta transfrontaliera A-B.

⁽¹⁴²⁾ Questa definizione del mercato è conforme a precedenti decisioni della Commissione, per esempio REIMS II (vedi nota 18).

C. Posizione dominante

- (88) La Corte di giustizia delle Comunità europee ha ripetutamente dichiarato che un'impresa che fruisce di un monopolio legale su una parte sostanziale della Comunità può considerarsi occupare una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 del trattato ⁽¹⁴³⁾. DP beneficia di una licenza esclusiva di ampia portata per l'inoltro e la distribuzione della posta transfrontaliera in entrata in Germania. In forza dei diritti di esclusiva ad essa concessi, DP è l'unico operatore a controllare la rete postale pubblica, che copre l'intero territorio tedesco.
- (89) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, DP ha sostenuto che la valutazione della posizione di mercato di DP effettuata dalla Commissione era inadeguata e che quest'ultima non ha dimostrato l'esistenza di una posizione dominante di DP. Secondo DP, il monopolio postale tedesco sarebbe solo parziale ⁽¹⁴⁴⁾. Essa ha dichiarato che, poiché il monopolio di DP non comprende gli invii di massa contenenti pezzi postali di peso unitario superiore a 50 grammi, nel presente caso gli invii rientrano in un segmento di mercato in cui il monopolio ha «un'importanza scarsa o nulla». La Commissione non avrebbe inoltre tenuto conto della posizione dei concorrenti di DP, della possibilità di eludere il monopolio di DP e del contropotere commerciale del BPO ⁽¹⁴⁵⁾.
- (90) DP non ha fornito alla Commissione alcuna informazione in merito alla sua posizione sul mercato tedesco della posta transfrontaliera in entrata. Circa il 27 % (in termini di valore) del mercato complessivo della corrispondenza in Germania — di cui fa parte il mercato rilevante — è teoricamente aperto alla concorrenza ⁽¹⁴⁶⁾. Tuttavia, nel 1998 i concorrenti di DP rappresentavano solo il 2 % del segmento di mercato «concorrenziale». La quota di DP sul mercato complessivo della corrispondenza (cioè compresi i servizi rientranti nel monopolio) in tale anno superava il 99 % ⁽¹⁴⁷⁾. Questa cifra è confermata dall'autorità nazionale di regolamentazione della Germania, che ha stimato la quota di DP su detto mercato pari al 99,2 % nel 1998 e al 98,7 % nel 1999 ⁽¹⁴⁸⁾.
- (91) L'affermazione di DP secondo cui i tipi di invii esaminati nel caso di specie fanno parte di un segmento di mercato in cui il monopolio di DP «ha un'importanza scarsa o nulla» è inesatta.
- (92) In primo luogo, una grande percentuale degli invii controversi è stata impostata prima del 1° gennaio 1998 (cioè la data in cui la soglia del monopolio per gli invii di massa in Germania è stata ridotta da 100 a 50 grammi). La stragrande maggioranza delle entrate nel settore postale è generata da invii compresi nel primo livello di peso. In media, con una soglia di monopolio di 100 grammi, circa l'88 % delle entrate derivanti dalle lettere rimane compreso nel monopolio, mentre con una soglia di 50 grammi rimane compreso circa il 77 % ⁽¹⁴⁹⁾. Espressa in termini di volume, una parte ancora maggiore del mercato postale rimane coperta dai diritti di esclusiva dell'operatore ufficiale ⁽¹⁵⁰⁾. Pertanto, solo una modesta percentuale degli invii di massa in entrata supera la soglia di monopolio.
- (93) In secondo luogo, solo gli invii di massa con contenuto identico sono esclusi dal monopolio di DP. Ai sensi della legge postale tedesca, il contenuto può presentare solo un numero molto ridotto di caratteristiche differenti per poter essere qualificato come identico ⁽¹⁵¹⁾. Questa disposizione impedisce di escludere dal monopolio una buona parte degli invii postali di peso superiore a 50 grammi (o 100 grammi prima del 1998). Pertanto, una parte sostanziale degli invii esaminati nel caso di specie è compresa nel monopolio di DP.

⁽¹⁴³⁾ Cfr., per esempio, sentenza del 10 dicembre 1991, causa C-179/90, *Merci Convenzionali Porto di Genova SpA/Siderurgica Gabrielli SpA* (Racc. pag. I-5889, punto 14); sentenza del 23 aprile 1991, causa C-41/90, *Klaus Höfner e Fritz Elser/Mactrotron GmbH* (Racc. pag. I-1979, punto 14); sentenza del 19 maggio 1993, causa C-320/91, *Paul Corbeau* (Racc. 1993, pag. I-2533, punto 9).

⁽¹⁴⁴⁾ Sono esclusi dalla licenza di esclusiva di DP i seguenti segmenti di mercato: invii postali di peso superiore a 200 grammi, invii postali il cui prezzo sia superiore al quintuplo della tariffa di base, invii di massa contenenti pezzi identici di peso unitario superiore a 50 grammi e servizi a valore aggiunto. Articolo 51 Postgesetz.

⁽¹⁴⁵⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pagg. 27-28.

⁽¹⁴⁶⁾ KEP Nachrichten, N. 51/17, dicembre 1999 (documento n. 1146 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁴⁷⁾ KEP Nachrichten.

⁽¹⁴⁸⁾ Relazione del RegTP a metà 2000, pag. 62, pubblicata sul relativo sito web (www.regtp.de).

⁽¹⁴⁹⁾ CT Con «Study on the Weight and Price Limits of the Reserved Area in the Postal Sector», pubblicato dalla Commissione nel novembre 1998, pagg. 33-34.

⁽¹⁵⁰⁾ La percentuale relativa delle entrate derivanti dai livelli di peso superiori è maggiore rispetto alla percentuale del volume corrispondente.

⁽¹⁵¹⁾ Articolo 51, paragrafo 2, Postgesetz.

- (94) In terzo luogo, la maggior parte degli invii postali di massa di peso superiore a 50 grammi (o 100 grammi prima del 1998) con contenuto identico in realtà è inoltrata e recapitata da DP, in quanto unico operatore postale in Germania ad offrire un servizio di recapito su scala nazionale a basso prezzo. Questa circostanza spiega in parte il motivo per cui DP è riuscita a conservare circa il 99 % del volume d'affari complessivo del mercato della corrispondenza, nonostante la parziale apertura di tale mercato. In pratica, la maggioranza dei mittenti di invii di massa non può fare altro che ricorrere ai servizi di recapito di DP. La Commissione conclude quindi che praticamente tutta la posta transfrontaliera in entrata in Germania è inoltrata e recapitata dall'operatore ufficiale ⁽¹⁵²⁾.
- (95) Data l'esistenza del vasto monopolio, nonché la mancanza di reti di recapito alternative su scala nazionale, il BPO è praticamente obbligato a ricorrere ai servizi di DP al fine di distribuire ai destinatari gli invii di massa destinati in Germania. Gli elementi di fatto nel caso di specie dimostrano chiaramente l'assenza di soluzioni alternative a disposizione del BPO, nonché la capacità di DP di agire in modo indipendente non solo dal BPO, ma anche dai suoi concorrenti sul mercato rilevante.
- (96) La Commissione constata che DP gode di una posizione dominante sul mercato tedesco dell'inoltro e del recapito della posta transfrontaliera in entrata.
- (97) La Germania costituisce una parte sostanziale della Comunità europea ⁽¹⁵³⁾.

D. Presunta inapplicabilità dell'articolo 82 del trattato CE

- (98) Nella sua risposta originaria alla denuncia, del 20 luglio 1998, DP non ha contestato l'applicabilità dell'articolo 82 alla fattispecie ⁽¹⁵⁴⁾. Nelle osservazioni presentate in una fase successiva, DP ha invece sostenuto che l'articolo 82 non si applica al caso di specie in quanto essa non è stata la promotrice delle misure adottate nei confronti del BPO ⁽¹⁵⁵⁾. Poiché le spese terminali corrisposte dal BPO in relazione a tali invii non coprivano i costi di distribuzione di DP e a causa della presunta campagna di marketing rivolta ai mittenti tedeschi dal BPO, DP ha sostenuto di essere stata obbligata ad adottare tali misure. DP cita la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui l'articolo 82 si applica soltanto alle misure anticoncorrenziali introdotte dalle imprese di loro propria iniziativa. L'articolo 82 non si applica nel caso in cui la normativa internazionale privi un'impresa di ogni possibilità di tenere un comportamento concorrenziale.
- (99) DP ha citato la seguente dichiarazione della Corte:
- «Gli artt. 85 e 86 del Trattato riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa [...] Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione ⁽¹⁵⁶⁾.»
- (100) DP ha tuttavia ommesso di citare la dichiarazione della Corte che figura al punto successivo della stessa sentenza. La Corte ha infatti aggiunto quanto segue:
- «Gli artt. 85 e 86 si applicano invece nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese ... ⁽¹⁵⁷⁾.»

⁽¹⁵²⁾ Questa conclusione è compatibile con gli studi recenti. Cfr. «Liberalisation of Incoming and Outgoing Intra-Community Cross-border Mail», 1998, pag. 38.

⁽¹⁵³⁾ Sentenza del 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin, Racc. [1983] pag. 3461, punti 102-104.

⁽¹⁵⁴⁾ Risposta di DP alla denuncia, 20 luglio 1998 (documenti nn. 163-249 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁵⁵⁾ Risposta di DP alla richiesta di informazioni della Commissione, 26 aprile 1999, pagg. 5-6 (documento n. 991 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁵⁶⁾ Sentenza dell'11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 e C-379/95 Commissione e Francia/Ladbroke Racing, Racc. 1997, pag. I-6225, punto 33.

⁽¹⁵⁷⁾ Ladbroke Racing, punto 34. Cfr. anche la sentenza del Tribunale di primo grado del 7 ottobre 1999, causa T-228/97, Irish Sugar plc/Commissione, Racc. 1999, pag. II-2969, punto 130.

- (101) In realtà DP ha introdotto essa stessa, di propria iniziativa, tutte le misure di cui trattasi. Né la convenzione UPU, né il diritto nazionale tedesco contengono disposizioni che obbligano DP ad intercettare, gravare di soprattasse e trattenere la posta transfrontaliera in entrata ⁽¹⁵⁸⁾. L'articolo 25 UPU consente ai paesi aderenti di intercettare tali invii, sempreché siano soddisfatte determinate condizioni. I paesi aderenti alla UPU godono di un ampio margine di discrezionalità in merito a se intercettare o meno la posta transfrontaliera in entrata che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25 UPU. Il diritto nazionale tedesco, che contiene disposizioni identiche a quelle dell'articolo 25 UPU, non impone a DP alcun obbligo di intercettare e trattenere la posta transfrontaliera in entrata. Queste conclusioni sono valide a prescindere dalla versione della Convenzione UPU invocata in un determinato momento (ossia articolo 25 UPU 1989, articolo 25 UPU 1994 o articolo 43 UPU 1999) ⁽¹⁵⁹⁾.
- (102) Il contesto giuridico non elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte di DP né preclude la possibilità di un comportamento autonomo di DP che sia anticoncorrenziale. Si può quindi concludere che DP ha conservato la sua piena autonomia di comportamento in questo ambito. L'argomento di DP secondo cui le misure da essa adottate sarebbero state «indotte» dal presunto comportamento anticoncorrenziale del BPO è irrilevante. Anche se ciò fosse vero, il comportamento di un concorrente non può in alcun caso esentare un'impresa dall'applicazione dell'articolo 82.

E. Abuso di posizione dominante

Introduzione

- (103) Un'impresa in posizione dominante ha la particolare responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune. L'ambito d'applicazione materiale della responsabilità particolare che incombe su un'impresa dominante dev'essere valutato alla luce del potere effettivo di cui gode l'impresa e delle caratteristiche specifiche del mercato che possono incidere sullo svolgimento della concorrenza ⁽¹⁶⁰⁾.
- (104) La Commissione ha analizzato le misure adottate da DP come un modello di comportamento anziché come una serie di misure distinte da valutare singolarmente. Il comportamento di DP trova espressione nei seguenti elementi principali:
- i) frequente intercettazione della posta transfrontaliera in entrata;
 - ii) applicazione di soprattasse alla posta transfrontaliera in entrata e
 - iii) frequenti ritardi, di lunga durata, nel rilascio della posta transfrontaliera in entrata oggetto di intercettazione.
- (105) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, DP ha rimproverato alla Commissione di non aver esaminato il comportamento di DP nella sua globalità e di essersi basata solo sulla documentazione fornita dal BPO. Secondo DP, la denuncia e la comunicazione degli addebiti riguardavano soltanto un numero di casi assai limitato, del tutto insufficiente per dimostrare l'esistenza di una politica aziendale. DP ha sostenuto che per dimostrare l'esistenza di tale politica la Commissione avrebbe dovuto contattare un numero rappresentativo di clienti del BPO ⁽¹⁶¹⁾.

⁽¹⁵⁸⁾ L'articolo 25 UPU 1989 è stato trasposto nella legislazione tedesca nel 1992 (Gesetz zu den Verträgen vom 14. December 1989 des Weltpostvereins, 31 August 1992, Bundesgesetzblatt 1992, Teil-II, pag. 749). Detta legge è stata sostituita nel 1998 dalla trasposizione della convenzione UPU 1994 (Ratifizierungsgesetz, 26 August 1998, Bundesgesetzblatt 1999, Teil-II, Nr. 4, 10 febbraio 1999).

⁽¹⁵⁹⁾ Cfr. sezione I.D, sottosezione «La Convenzione dell'Unione postale universale», sopra.

⁽¹⁶⁰⁾ Sentenza del Tribunale di primo grado del 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak International SA/Commissione («Tetra Pak II»), Racc. 1994, pag. II-755, punti 114, 115 e 155, confermata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 14 novembre 1996, causa C-333/94 P (Racc. 1996, pag. I-5951).

⁽¹⁶¹⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pagg. 30-31.

- (106) In realtà, la valutazione della Commissione nel presente caso si basa in larga misura su documenti probatori (lettere, fax e moduli di controllo dei casi di reimpostazione) generati da DP stessa, nonché sulle dichiarazioni rese da DP nel corso del procedimento. Gli elementi probatori riguardano un numero sufficientemente alto di casi da evidenziare un comportamento sistematico da parte di DP. Va rilevato che alcuni dei «casi» di cui parla DP riguardano un numero elevato di singoli invii, anche se da parte di un numero limitato di mittenti. Il fascicolo contiene diversi esempi di reazioni da parte dei mittenti di invii intercettati, trattenuti e gravati di soprattasse da DP ⁽¹⁶²⁾. Inoltre, il solo fatto che DP abbia sistematicamente avviato procedimenti giudiziari in Germania nei confronti di entità residenti nel territorio tedesco, che DP considera come i mittenti «materiali» della posta transfrontaliera in entrata, è una chiara indicazione dell'esistenza di una politica aziendale in materia ⁽¹⁶³⁾.

Definizione di mittente

Argomenti addotti da DP

- (107) DP ha sostenuto che il concetto di «definizione materiale del mittente» è stato avallato dai tribunali tedeschi e che il comportamento risultante dall'applicazione di questa definizione è conforme alla giurisprudenza tedesca. Inoltre, DP ha sostenuto che la Corte di giustizia — ha implicitamente accolto «la definizione materiale di mittente» nella sentenza GZS e Citicorp.

Valutazione

- (108) DP tenta di giustificare il trattamento da essa riservato alla posta transfrontaliera in entrata facendo riferimento alla giurisprudenza nazionale. Non spetta alla Commissione valutare se il comportamento di DP nel presente caso sia compatibile o meno con il diritto nazionale. Anche se lo fosse, il comportamento in questione può sempre essere contrario al diritto comunitario. La Commissione deve quindi valutare se o in quale misura la «definizione materiale di mittente» — così come interpretata da DP — e il comportamento adottato da DP con tale pretesto nel presente caso siano compatibili con il diritto comunitario.

- (109) Nella causa GZS e Citicorp, la Corte di giustizia ha dovuto esaminare:

«... la legislazione di uno Stato membro [che conferisce] ai suoi servizi postali il diritto di gravare gli invii delle loro tariffe nazionali qualora mittenti domiciliati in tale Stato impostino o facciano impostare in un altro Stato membro invii in grande quantità presso i servizi postali di un altro Stato membro al fine di spedirli nel primo Stato membro ⁽¹⁶⁴⁾.»

- (110) È quindi evidente che in quel caso gli invii postali provenivano dalla Germania e i mittenti erano domiciliati in tale paese. Nel presente caso la situazione è tuttavia diversa.

- (111) Nella sentenza GZS e Citicorp, la Corte ha riconosciuto agli OPP — in linea di principio — il diritto di gravare della tariffa nazionale gli invii oggetto di reimpostazione A-B-A in applicazione dell'articolo 25 UPU 1989 ⁽¹⁶⁵⁾. La Corte ha stabilito che l'articolo 25 UPU 1989 può essere invocato solo in base a condizioni specifiche. Essa non ha tuttavia esaminato — né esplicitamente né implicitamente — la questione della compatibilità della definizione materiale di mittente con il diritto comunitario. Il procedimento dinanzi alla Corte riguardava una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 234 del trattato, concernente diverse questioni giuridiche proposte alla Corte da un giudice nazionale tedesco. Il giudice tedesco non ha chiesto alla Corte di esaminare la questione della «definizione materiale di mittente» e non è stato necessario esaminare la definizione di mittente applicata da DP al fine di risolvere le questioni proposte.

⁽¹⁶²⁾ Cfr., per esempio, i paragrafi su Fidelity Investments e Gant nella parte I, I fatti.

⁽¹⁶³⁾ Cfr. la risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pagg. 12-13. Nella risposta, DP elenca numerose sentenze nazionali in cui è stata applicata la definizione «materiale» di mittente.

⁽¹⁶⁴⁾ Sottolineatura della Commissione. DP/GZS & Citicorp (vedi nota 23), punto 54.

⁽¹⁶⁵⁾ La Convenzione UPU è stata oggetto di due revisioni successive, nel 1994 e nel 1999.

- (112) I criteri di valutazione applicati da DP nel presente caso non possono essere ammessi sulla base del diritto comunitario. Tutti i criteri di valutazione elencati da DP riguardano l'aspetto esteriore del contenuto di un invio. Per individuare il mittente di un invio postale occorre scoprire chi è materialmente all'origine dell'invio e la persona che ne è responsabile. Questi elementi non possono essere desunti con certezza dall'esame del contenuto di un invio postale. Secondo la definizione di DP, per qualificare un invio come un caso di reimpostazione non è necessario che avvenga alcun trasferimento di informazioni (né fisico né non fisico) dal paese A al paese B. È sufficiente che, come unico collegamento con la Germania, nel contenuto degli invii sia incluso un riferimento a un'entità residente in detto Stato. Tale collegamento, puramente virtuale, consente a DP di classificare, a torto, una normale corrispondenza transfrontaliera come un caso di reimpostazione «virtuale» A-B-A. Il comportamento messo in atto a seguito di tale classificazione ostacola la libera circolazione della corrispondenza tra gli Stati membri.
- (113) In seguito ad un esame dei fatti pertinenti, la Commissione è giunta alla seguente conclusione riguardo all'identità dei mittenti degli invii controversi, forniti come esempi del presunto comportamento anticoncorrenziale di DP.
- (114) «Ideas Direct». Tutti gli invii in questione sono stati prodotti e impostati da Ideas Direct nel Regno Unito ed è questa società ad aver instaurato un rapporto contrattuale con l'operatore postale di impostazione. Né le lettere né le informazioni in esse contenute sono state trasportate dalla Germania per essere rispedite in Germania attraverso il Regno Unito. Ideas Direct del Regno Unito deve quindi essere considerata il mittente di tali invii. Il mittente e i destinatari tedeschi non sono residenti nello stesso Stato membro. L'affermazione di DP secondo cui gli invii di Ideas Direct sarebbero stati oggetto di reimpostazione A-B-A è infondata. Gli invii di Ideas Direct devono quindi essere considerati come normale posta transfrontaliera.
- (115) «Fidelity Investments». Gli invii in questione non sono stati trasportati dalla Germania per essere rispediti a destinatari tedeschi attraverso il Regno Unito. Tutti gli invii sono stati prodotti e impostati da Fidelity Investments nel Regno Unito. La filiale tedesca di Fidelity Investments non ha partecipato ad alcuna fase della produzione o impostazione degli invii. È stata Fidelity Investments del Regno Unito ad instaurare un rapporto contrattuale con l'operatore postale di impostazione. Di conseguenza, Fidelity Investments del Regno Unito dev'essere considerata il mittente degli invii controversi. Il mittente e i destinatari sono residenti in Stati membri diversi. L'affermazione di DP secondo cui gli invii di Fidelity Investments sarebbero stati oggetto di reimpostazione A-B-A è infondata. Gli invii di Fidelity Investments devono quindi essere considerati come normale posta transfrontaliera.
- (116) «Gant». Gli invii in questione non sono stati trasportati dalla Germania per essere rispediti a destinatari tedeschi attraverso il Regno Unito. Tutti gli invii sono stati prodotti e preparati per l'impostazione da Pyramid Sportswear AB in Svezia, trasportati nel Regno Unito e inoltrati verso la Germania (oltre che verso diversi altri paesi europei) attraverso il BPO. Pyramid Sportswear AB in Svezia deve essere considerata il mittente degli invii controversi. Il mittente e i destinatari sono residenti in Stati membri diversi. Questi invii devono quindi essere considerati come oggetto di reimpostazione A-B-C. Non si può affermare che questo tipo di invio postale violi il monopolio postale del paese C. Poiché gli OPP svedese e britannico sono entrambi parti contraenti dell'accordo REIMS II, le spese terminali riscosse da DP sarebbero identiche sia che le lettere fossero state impostate direttamente dal mittente svedese sia attraverso il Regno Unito. Di conseguenza, quando un invio oggetto di reimpostazione A-B-C è trasferito dal paese B al paese C, la situazione giuridica non si discosta dalle norme applicabili alla normale posta transfrontaliera.
- (117) «Multiple Zones». L'invio in questione non è stato trasportato dalla Germania per essere rispedito a destinatari tedeschi attraverso il Regno Unito. L'invio è stato prodotto dalla sede centrale europea di Extensis Corporation — Plantijn Groep BV dei Paesi Bassi — e trasportato nel Regno Unito per l'impostazione e il successivo inoltramento verso la Germania da parte del BPO. Plantijn Groep BV deve quindi essere considerata il mittente dell'invio, che costituisce un caso di reimpostazione A-B-C.

Conclusione

- (118) La «definizione materiale di mittente» — secondo l'interpretazione datane da DP nel presente caso — non tiene conto del contesto contrattuale ed economico degli invii e determina l'erronea classificazione della normale posta transfrontaliera come reimpostazione «virtuale» A-B-A. Accogliere l'interpretazione di DP della «definizione materiale di mittente» significherebbe permettere a DP di stabilire essa stessa l'identità del mittente in base a criteri non pertinenti. Non spetta a DP — né a qualsiasi altro operatore postale — stabilire il modo in cui i clienti postali devono organizzare le proprie attività, presentarsi ai destinatari o preparare i propri invii di massa.

- (119) La Commissione considera la «definizione materiale di mittente» — quale è applicata da DP nella fattispecie — incompatibile con il diritto comunitario.

Abuso

- (120) Il comportamento di DP nel presente caso — cioè l'intercettazione, l'applicazione di soprattasse e il recapito ritardato della normale posta transfrontaliera in entrata — si può qualificare come un'infrazione all'articolo 82 del trattato in base a quattro argomenti giuridici distinti. Tali argomenti sono esposti qui di seguito.

Discriminazione

- (121) DP riserva un trattamento diverso, da un lato, alla posta transfrontaliera in entrata che essa considera come «vera e propria» posta internazionale (cioè gli invii postali che non contengono riferimenti ad entità residenti in Germania) e, dall'altro, alla posta transfrontaliera in entrata che essa considera oggetto di reimpostazione «virtuale» A-B-A in virtù dell'inclusione di un riferimento a un'entità residente in Germania. Tale entità può essere una filiale o un rappresentante domiciliati in Germania. Nel primo caso, DP grava il BPO delle spese terminali concordate tra i rispettivi OPP. Il BPO applica ai mittenti del Regno Unito la normale tariffa transfrontaliera, calcolata in base alle spese terminali applicabili. Nel secondo caso, DP grava il BPO o i mittenti dell'intera tariffa nazionale applicabile in Germania, che è più elevata⁽¹⁶⁶⁾. In entrambi i casi, DP fornisce lo stesso identico servizio, cioè preleva i sacchi della posta transfrontaliera in entrata presso un centro di raccolta, trasporta la posta verso un centro di smistamento dove viene smistata e quindi inoltrata e recapitata ai destinatari residenti in Germania.

Argomenti addotti da DP

- (122) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, DP nega di aver adottato un comportamento discriminatorio. In funzione della serie di criteri di valutazione summenzionati, DP applica l'articolo 25 UPU in modo uniforme ed oggettivo. DP ha sostenuto che il suo comportamento è contemplato dall'articolo 25 UPU. Secondo DP, l'articolo 25 UPU consente implicitamente agli OPP di intercettare e trattenere gli invii. Poiché tutti gli invii sono sottoposti alla medesima valutazione, DP non opera discriminazioni tra i diversi contraenti. Inoltre, gli invii che — secondo DP — rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 25 UPU e gli invii che ne sono esclusi non sono operazioni equivalenti. DP sostiene che gli invii contemplati nel campo d'applicazione dell'articolo 25 UPU devono essere identificati e sottoposti ad un ulteriore trattamento, fatto che la autorizza a gravarli di una tariffa più elevata⁽¹⁶⁷⁾.
- (123) DP ha inoltre affermato che le «persone che trasferiscono gli invii per l'impostazione presso il BPO» non hanno rapporti commerciali con DP. L'unico contraente con cui DP ha rapporti commerciali in questo caso è il BPO, nei confronti del quale DP non opera alcuna discriminazione. Infine, DP ha sostenuto che il suo comportamento non produce effetti negativi diretti per i consumatori, sia che si considerino come consumatori i destinatari degli invii o le «persone che trasferiscono gli invii per l'impostazione presso il BPO»⁽¹⁶⁸⁾.

Valutazione

- (124) La Commissione ritiene che DP, in quanto ente che beneficia di un monopolio legale per l'inoltro e il recapito della posta transfrontaliera in entrata, abbia l'obbligo, in linea di principio, di garantire che tale servizio sia fornito secondo modalità non discriminatorie⁽¹⁶⁹⁾.
- (125) La Corte di giustizia ha recentemente stabilito — nella sentenza DP/GZS e Citicorp — che un comportamento analogo a quello constatato nel caso di specie costituisce un'infrazione all'articolo 82 del trattato CE, in specie alla lettera c). Nella sentenza citata, la Corte ha dichiarato:

«Al fine di evitare l'esercizio, da parte di un ente quale la Deutsche Post, del diritto, previsto all'art. 25, paragrafo 3, della CPU, di rispedire gli invii all'origine, i mittenti di questi ultimi non possono fare altro che corrispondere l'importo integrale delle tariffe nazionali.

⁽¹⁶⁶⁾ 70 % della tariffa nazionale nel 2001, 65 % nel 2000, 55 % tra aprile e dicembre 1999. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo REIMS II il 1° aprile 1999, le spese terminali erano fissate in base a un precedente accordo concluso tra gli OPP, l'accordo CEPT del 1987. DP impone una soprattassa corrispondente all'importo integrale della tariffa nazionale meno le spese terminali. L'onere complessivo è quindi pari alla tariffa nazionale.

⁽¹⁶⁷⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pagg. 33-35.

⁽¹⁶⁸⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pagg. 35-36.

⁽¹⁶⁹⁾ Cfr. la decisione 2000/12/CE della Commissione del 20 luglio 1999, caso n. IV/36.888, Coppa del mondo di calcio 1998 (GU L 5 dell'8.1.2000, pag. 5), punto 87.

Come la Corte ha rilevato con riguardo ad un rifiuto di vendita da parte di un'impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato, un siffatto comportamento sarebbe in contrasto con l'obiettivo enunciato all'articolo 3, lettera g), del trattato CE [...], e che trova più precisa espressione nell'articolo 86, e in specie alle lettere b) e c) ... ⁽¹⁷⁰⁾».

- (126) La situazione nel caso di specie è analoga a quella della causa esaminata dalla Corte, nella quale quest'ultima ha concluso che la discriminazione tra diverse categorie di posta interna — cioè la normale posta interna e la posta interna oggetto di reimpostazione A-B-A — può costituire un abuso ai sensi dell'articolo 82 del trattato. Nel presente caso, tuttavia, DP opera una discriminazione tra categorie diverse di posta transfrontaliera, in funzione del fatto che i mittenti esteri abbiano o meno indicato un riferimento ad un'entità residente in Germania.
- (127) Applicando prezzi dissimili per prestazioni equivalenti — cioè l'inoltro e il recapito della posta transfrontaliera in entrata — DP adotta un comportamento discriminatorio. Le tariffe diverse applicate da DP non possono essere giustificate in base a fattori economici oggettivi. DP afferma di sostenere costi supplementari per «l'identificazione e il trattamento» degli invii che essa classifica come casi di reimpostazione «virtuale» A-B-A. DP non ha specificato né quantificato in alcun modo tali costi supplementari. Poiché la suddetta classificazione si basa su premesse errate, i costi supplementari sostenuti — se reali — andrebbero addebitati a tutti i mittenti della posta transfrontaliera in entrata secondo modalità non discriminatorie.
- (128) Il comportamento discriminatorio non si limita all'applicazione di tariffe diverse. I clienti che nella loro corrispondenza fanno riferimento ad un'entità residente in Germania sono anche più esposti al rischio che i loro invii siano trattenuti da DP per lunghi periodi di tempo.
- (129) La Corte di giustizia — nella sentenza GZS & Citicorp citata dianzi — ha dichiarato che il trattamento discriminatorio di diverse categorie di corrispondenza può costituire un abuso ai sensi dell'articolo 82 del trattato. La Corte è giunta a questa conclusione senza esaminare la questione se il mittente fosse un contraente in rapporti commerciali con DP o meno.
- (130) Data l'esistenza del monopolio postale in Germania, l'espressione «contraente» — che di norma si riferisce a un rapporto commerciale volontario tra due imprese — dev'essere interpretata in modo leggermente diverso. Il monopolio postale costringe i mittenti esteri ad instaurare un rapporto commerciale, se non un rapporto contrattuale diretto, con DP. Il mittente nel Regno Unito che conclude un contratto con il BPO per l'inoltro della sua corrispondenza in Germania sa in anticipo che la posta verrà recapitata ai destinatari tedeschi da DP. Il comportamento di DP sul mercato tedesco della corrispondenza transfrontaliera in entrata si ripercuote direttamente sulle attività commerciali dei mittenti del Regno Unito. Come minimo, esiste una relazione indiretta tra i mittenti del Regno Unito che instaurano un rapporto contrattuale con il BPO e DP. In queste circostanze, la Commissione considera che i mittenti devono essere considerati come contraenti che intrattengono un rapporto commerciale con DP ai sensi dell'articolo 82, lettera c).
- (131) Tra i mittenti del Regno Unito trattati in modo discriminatorio da DP vi sono imprese in diretta concorrenza tra loro. Un esempio di tale relazione di concorrenza potrebbe essere quello di due imprese attive nel settore della vendita per corrispondenza che operano nel Regno Unito e vendono lo stesso tipo di prodotti a consumatori tedeschi. Tali imprese si vedrebbero applicare condizioni diverse in funzione del fatto che nel contenuto dei loro invii indichino o meno un riferimento a un'entità residente in Germania. Il comportamento di DP determinerebbe quindi uno svantaggio sotto il profilo della concorrenza per il contraente i cui invii siano intercettati, trattenuti e gravati di soprattasse.
- (132) DP ha ammesso di intrattenere rapporti commerciali con il BPO, ma ha negato di aver applicato a quest'ultimo condizioni non eque. Tuttavia DP è in concorrenza diretta con il BPO, non sul mercato rilevante, ma sul mercato del Regno Unito della corrispondenza transfrontaliera in uscita ⁽¹⁷¹⁾. I costi supplementari sostenuti dal BPO in conseguenza della soprattassa applicata da DP, associati ai frequenti ritardi subiti dal traffico postale instradato dal BPO dal Regno Unito verso la Germania, pongono il BPO in una posizione di svantaggio concorrenziale rispetto a DP. Poiché DP opera sul mercato britannico della corrispondenza transfrontaliera in uscita, i clienti britannici che abbiano incontrato dei problemi quando hanno concluso dei contratti con il BPO saranno indotti ad avvalersi direttamente dei servizi offerti da DP per l'intera catena di distribuzione allo scopo di garantire il tempestivo ed ininterrotto inoltro e recapito della loro corrispondenza destinata alla Germania.

⁽¹⁷⁰⁾ Sottolineatura della Commissione. Per CPU si intende la Convenzione UPU. GZS e Citicorp (vedi nota 23), punti 59 e 60.

⁽¹⁷¹⁾ L'offerta di DP per il contratto con American Express è un esempio di tale rapporto concorrenziale. Cfr. «Servizi postali internazionali forniti da DP» nella sezione I.D.

- (133) In ogni caso, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'elencazione delle pratiche abusive contenuta all'articolo 82 non è esauriente ed è fornita solo a titolo di esempio dei modi in cui un'impresa dominante può abusare del suo potere di mercato ⁽¹⁷²⁾. L'articolo 82 può applicarsi anche in assenza di effetti diretti sulla concorrenza tra imprese su un determinato mercato. Tale disposizione può essere applicata anche a situazioni in cui il comportamento di un'impresa dominante danneggia direttamente gli interessi dei consumatori ⁽¹⁷³⁾. I mittenti degli invii controversi sono consumatori dei servizi postali. Il comportamento di DP incide negativamente su tali consumatori in quanto essi devono corrispondere prezzi più elevati per detti servizi rispetto a quelli applicati ad altri mittenti e in quanto i loro invii subiscono notevoli ritardi. Analogamente, i destinatari tedeschi devono essere considerati come consumatori danneggiati dal comportamento di DP. Il recapito tardivo della posta in entrata può impedire ai destinatari di beneficiare delle offerte commerciali proposte dai mittenti ⁽¹⁷⁴⁾.

Conclusioni

- (134) La Commissione constata che, attuando una politica in base alla quale determinati invii transfrontalieri in entrata sono intercettati, trattenuti e gravati di soprattasse, DP applica condizioni dissimili per prestazioni equivalenti. DP abusa della sua posizione dominante sul mercato tedesco della posta transfrontaliera in entrata, determinando così per gli altri contraenti uno svantaggio sotto il profilo della concorrenza. In questo contesto, i contraenti sono i mittenti degli invii controversi e il BPO. Anche in assenza di sostanziali effetti negativi per i contraenti, il comportamento di DP danneggia direttamente gli interessi dei consumatori. Nella fattispecie, i consumatori sono i mittenti degli invii controversi e/o i destinatari tedeschi. Il comportamento di DP costituisce quindi una pratica abusiva ai sensi dell'articolo 82 del trattato, lettera c).

Rifiuto di fornitura

- (135) Per gli invii di posta transfrontaliera in entrata classificati come casi di reimpostazione «virtuale» A-B-A, DP subordina la prestazione del servizio di inoltra e recapito alla condizione che l'operatore postale di impostazione, o l'entità in Germania che DP considera come il mittente nazionale, accetti di corrispondere una soprattassa equivalente all'intera tariffa interna meno le spese terminali applicabili. In assenza di tale consenso, DP ha ripetutamente trattenuto gli invii per lunghi periodi di tempo.
- (136) Il trattamento riservato da DP alla posta transfrontaliera in entrata non costituisce un rifiuto assoluto e definitivo di fornire il servizio di inoltra e recapito. Tuttavia, DP rifiuta di distribuire la posta a condizioni accettabili per il mittente e/o per l'operatore postale di impostazione. Data la mancanza di alternative, DP pone il mittente e l'operatore postale di impostazione in una situazione in cui — al fine di ottenere la distribuzione tempestiva degli invii postali — essi non possono fare altro che corrispondere la soprattassa pretesa da DP.

Argomenti addotti da DP

- (137) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, DP ha citato la sentenza della Corte di giustizia nella causa GZS e Citicorp e ha affermato che gli invii nel presente caso sono analoghi a quelli esaminati dalla Corte. L'imposizione dell'intera tariffa interna meno le spese terminali ai sensi dell'articolo 25 UPU non deve quindi essere considerata un'infrazione all'articolo 82 del trattato.

⁽¹⁷²⁾ Cfr. Tetra Pak II e sentenza del 16 marzo 2000, cause riunite C-395/96 P e C-396/96 P, Compagnie Maritimes Belges Transport e a./Commissione, Racc. 2000, pag. I-1365, punto 112.

⁽¹⁷³⁾ Decisione 2000/12/CE, cfr. sopra.

⁽¹⁷⁴⁾ Cfr., per esempio, i paragrafi su Gant (invio del 1996) nella sezione I.E.

- (138) DP ha quindi affermato di non essersi rifiutata di fornire il servizio di distribuzione, dal momento che in sostanza tutti gli invii sono stati distribuiti. Citando nuovamente la giurisprudenza della Corte, DP ha sostenuto che non si può verificare un rifiuto di fornitura se si effettua la distribuzione⁽¹⁷⁵⁾. Secondo DP, le pratiche abusive «rifiuto di fornitura» e «imposizione di condizioni commerciali non eque» si escludono a vicenda. Se non si effettua la fornitura, non si può verificare l'imposizione di condizioni commerciali non eque. Analogamente, se si impongono condizioni commerciali non eque e si effettua la fornitura, non si può verificare un rifiuto di fornitura. Di conseguenza, gli effetti di un rifiuto di fornitura non possono essere rafforzati nel caso in cui un lungo ritardo preceda la fornitura (in questo caso la distribuzione degli invii). Ad ogni modo, secondo DP, «non si è verificato alcun ritardo» nei casi di Ideas Direct, Fidelity Investments e Gant⁽¹⁷⁶⁾.
- (139) Nella risposta alla comunicazione degli addebiti della Commissione, DP ha affermato di non avere alcun interesse a trattenere intenzionalmente gli invii transfrontalieri in entrata e ha dichiarato che la Commissione non è stata in grado di dimostrare un siffatto interesse da parte di DP. In quanto parte contraente dell'accordo REIMS II, DP è tenuta a rispettare rigorosi obiettivi in materia di recapito e che le prestazioni delle parti dell'accordo REIMS II sono sottoposte a severi controlli⁽¹⁷⁷⁾.

Valutazione

- (140) Come rilevato in precedenza, gli invii controversi nel caso di specie devono essere considerati come normale posta transfrontaliera. Nella sentenza GZS e Citicorp, la Corte di giustizia ha specificamente esaminato la questione del rifiuto di fornitura nel caso in cui gli invii siano intercettati, trattenuti e gravati di soprattassa dall'OPP di destinazione⁽¹⁷⁸⁾. La Corte di giustizia ha stabilito che:
- «Al fine di evitare l'esercizio, da parte di un ente quale la Deutsche Post, del diritto, previsto all'art. 25, paragrafo 3, della CPU, di rispedito gli invii all'origine, i mittenti di questi ultimi non possono fare altro che corrispondere l'importo integrale delle tariffe nazionali.
- Come la Corte ha rilevato con riguardo ad un rifiuto di vendita da parte di un'impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato, un siffatto comportamento sarebbe in contrasto con l'obiettivo enunciato all'articolo 3, lettera g) del trattato CE [...], e che trova più precisa espressione nell'articolo 86, e in specie alle lettere b) e c) ...⁽¹⁷⁹⁾».
- (141) La nozione di rifiuto di fornitura non comprende solo il rifiuto assoluto, ma anche le situazioni in cui un'impresa dominante subordini la fornitura del servizio a condizioni oggettivamente irragionevoli. Ciò può verificarsi nel caso di un rifiuto di fornire servizi se non a determinate condizioni, che il fornitore, per motivi oggettivi, sa essere inaccettabili (rifiuto mascherato da controproposta), oppure nel caso di un rifiuto di fornire servizi se non a condizioni inique⁽¹⁸⁰⁾.
- (142) Il trattamento che DP riserva alla posta transfrontaliera in entrata non costituisce un rifiuto assoluto di fornire il servizio di inoltra e recapito. Per la posta transfrontaliera in entrata che DP classifica come reimpostazione «virtuale» A-B-A, DP subordina la fornitura del servizio di inoltra e recapito alla condizione che l'operatore postale di impostazione, il mittente o l'entità residente in Germania che DP considera come il mittente, accetti di corrispondere l'importo integrale della tariffa nazionale.
- (143) Praticamente tutta la posta transfrontaliera in entrata è inoltrata e distribuita da DP. I mittenti residenti nel Regno Unito — nella pratica — non hanno alcuna alternativa se non quella di ricorrere all'operatore postale ufficiale per la distribuzione della loro corrispondenza. Alla luce della giurisprudenza della Corte, la Commissione ritiene che i clienti di DP siano posti in una situazione in cui, al fine di «salvare» la propria corrispondenza, non possono fare altro che versare l'importo integrale della tariffa nazionale. Il rifiuto da parte di DP di prestare il suo servizio di inoltra e recapito a condizioni accettabili per il mittente e/o l'operatore postale di impostazione equivale ad un rifiuto di vendita mascherato da controproposta. Per effetto di questi rifiuti da parte di DP, degli invii sono stati ritardati per lunghi periodi di tempo. Gli effetti anticoncorrenziali del rifiuto di vendita mascherato sono notevolmente rafforzati da ritardi così protratti.

⁽¹⁷⁵⁾ DP ha citato le sentenze del 3 ottobre 1985, causa 311/84, CBEM/CLT e IPB, Racc. 1985, pag. 3261, punto 26, e del 14 febbraio 1978, causa 27/76, United Brands/Commissione, Racc. 1978, pag. 207, punti 163, 168 e 203.

⁽¹⁷⁶⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pagg. 37-38.

⁽¹⁷⁷⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pagg. 15-16.

⁽¹⁷⁸⁾ Il ragionamento della Corte riguardava la reimpostazione «non fisica» A-B-A e non la normale posta transfrontaliera A-B. L'analisi concernente il rifiuto di fornitura si può comunque applicare alla fattispecie.

⁽¹⁷⁹⁾ Sottolineatura della Commissione. DP/GZS e Citicorp, punti 59-60.

⁽¹⁸⁰⁾ Cfr. la decisione 1999/243/CE della Commissione, caso n. COMP/35.134, Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA) (GU L 95 del 9.4.1999, pag. 1, punto 553).

- (144) I casi descritti qui di seguito — basati su prove documentali e dichiarazioni fornite da DP stessa — dimostrano che DP ha più volte ritardato il recapito di normali invii di corrispondenza transfrontaliera ⁽¹⁸¹⁾.
- (145) «Ideas Direct». Dai documenti contenuti nel fascicolo relativo al presente caso, risulta evidente che DP aveva tenuto registrazioni dettagliate degli invii di Ideas Direct trattati nel 1997 e nel 1998 ⁽¹⁸²⁾. Alla luce degli elementi in possesso della Commissione, si possono trarre le conclusioni seguenti:
- i) l'invio del novembre 1996 è stato intercettato da DP al più tardi il 4 novembre 1996 e distribuito al più presto il 12 novembre 1996, cioè con un ritardo complessivo di almeno otto giorni ⁽¹⁸³⁾;
 - ii) il 27 novembre 1998 DP ha trasmesso al BPO una richiesta di soprattasse in relazione a 19 invii (per un totale di 258 067 pezzi) di Ideas Direct. Tali invii erano stati intercettati da DP nel periodo gennaio-settembre 1998. Dalle prove documentali risulta evidente che DP ha esaminato il contenuto di esemplari campione di tutti questi invii. DP — nelle ultimissime fasi del procedimento — ha confermato che gli invii in questione sono stati trattenuti da DP per il tempo necessario per contattare i destinatari campione ed attendere che questi ultimi rispedissero il contenuto dell'invio ⁽¹⁸⁴⁾. Come si è detto sopra, questo processo richiede in media almeno 5-6 giorni. Occorre poi altro tempo per trattare e rilasciare definitivamente l'invio. La Commissione conclude quindi che i 19 invii in questione sono stati trattenuti per una durata di almeno sette giorni;
 - iii) il 3 febbraio 1999 DP ha trasmesso nuove richieste di soprattasse al BPO. Secondo DP, nel periodo ottobre-dicembre 1998 essa avrebbe intercettato un numero complessivo di 156 435 pezzi provenienti da Ideas Direct ⁽¹⁸⁵⁾. Dalle prove documentali risulta che DP ha esaminato il contenuto di tutti questi invii ⁽¹⁸⁶⁾. DP ha confermato di aver trattenuto gli invii in questione per il tempo necessario per contattare i destinatari campione ed attendere che questi ultimi rispedissero il contenuto dell'invio ⁽¹⁸⁷⁾. Poiché questo processo richiede in media almeno 5-6 giorni, la Commissione conclude che gli invii in questione sono stati trattenuti per una durata di almeno sette giorni.
- (146) «Fidelity Investments». Dalle informazioni comunicate da DP al BPO nel 1999 risulta evidente che DP aveva tenuto registrazioni dettagliate di tutti gli invii di Fidelity Investments trattati negli anni 1997 e 1998 ⁽¹⁸⁸⁾. Alla luce delle prove documentali e delle dichiarazioni di DP nel corso del procedimento, si possono trarre le conclusioni seguenti:
- i) la Commissione non è riuscita a stabilire il numero e le date precise di intercettazione e di rilascio degli invii spediti da Fidelity Investments nel marzo e nell'aprile 1997. L'affermazione di DP, in una fase successiva del procedimento, secondo cui essa non sarebbe più in grado di identificare tali invii non è credibile, considerate le registrazioni dettagliate da essa tenute in relazione ad altri invii di Fidelity Investments. DP ha tuttavia ammesso di aver ricevuto, nell'aprile 1997, un totale di 24 invii di Fidelity Investments, i quali, secondo DP, rientravano tutti nel campo di applicazione dell'articolo 25 UPU ⁽¹⁸⁹⁾. In uno di tali casi, i documenti contenuti nel fascicolo dimostrano che DP ha utilizzato il modulo di controllo dei casi di reimpostazione per la notificazione al BPO ⁽¹⁹⁰⁾. L'uso di detto modulo comporta necessariamente un esame del contenuto prima che l'entità tedesca considerata come il mittente da DP possa essere indicata sul modulo stesso. Come rilevato in precedenza, questa procedura richiede in media almeno 5-6 giorni. È inoltre necessario un periodo supplementare per il trattamento e il rilascio definitivo dell'invio. La Commissione conclude pertanto che l'invio in questione è stato trattenuto per un periodo di almeno sette giorni;

⁽¹⁸¹⁾ NB. Nel corso del procedimento DP ha in vari casi fornito informazioni contrastanti nei diversi documenti inviati alla Commissione. Per quanto riguarda gli elementi di fatto del presente caso (ad es. date di rilascio ed intercettazione) la Commissione ha stabilito i ritardi minimi che possono essere comprovati sulla base delle prove documentali e delle dichiarazioni di DP nel presente caso.

⁽¹⁸²⁾ Cfr. la sezione dedicata a Ideas Direct nella sezione I.E.

⁽¹⁸³⁾ Cfr. la sezione dedicata a Ideas Direct nella sezione I.E.

⁽¹⁸⁴⁾ Lettera di DP alla Commissione del 18 maggio 2001, pag. 1.

⁽¹⁸⁵⁾ Il numero di invii non è noto alla Commissione. Tali invii figuravano in un elenco allegato alla lettera di DP. L'allegato non è stato presentato alla Commissione.

⁽¹⁸⁶⁾ Cfr. la sezione dedicata a Ideas Direct, «Richieste retroattive», nella parte I, «I fatti».

⁽¹⁸⁷⁾ Lettera di DP alla Commissione del 18 maggio 2001, pag. 1.

⁽¹⁸⁸⁾ Cfr. elenco di DP degli invii intercettati provenienti da Fidelity Investments (documenti nn. 506 e 507 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁸⁹⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pag. 21.

⁽¹⁹⁰⁾ Fax di DP al BPO del 7 aprile 1997 (documento n. 60 nel fascicolo della Commissione).

- ii) l'11 dicembre 1998 DP ha inviato una lettera al BPO, nella quale richiedeva soprattasse in relazione a 118 invii (per un totale di 275 027 pezzi) di Fidelity Investments, ricevuti nella seconda metà del 1997. Il BPO ne ha ricevuto comunicazione undici mesi dopo il ricevimento dell'ultimo di questi invii da parte di DP. Dal fascicolo emerge chiaramente che DP ha esaminato il contenuto di tutti questi invii ⁽¹⁹¹⁾. DP — nelle ultime fasi del procedimento — ha confermato che gli invii in questione sono stati trattenuti da DP per il tempo necessario per contattare i destinatari campione ed attendere che questi ultimi rispedissero il contenuto dell'invio ⁽¹⁹²⁾. Come rilevato in precedenza, per contattare il destinatario occorrono in media almeno 5-6 giorni. È inoltre necessario un periodo supplementare per il trattamento e il rilascio definitivo dell'invio. La Commissione conclude che gli invii in questione sono stati trattenuti per una durata di almeno sette giorni;
- iii) il 3 febbraio 1999 DP ha trasmesso nuove richieste di soprattasse al BPO, questa volta in relazione a 224 301 invii ricevuti nel periodo ottobre-dicembre 1998 ⁽¹⁹³⁾. Emerge dal fascicolo che DP ha esaminato il contenuto di campioni prelevati da tutti questi invii ⁽¹⁹⁴⁾. DP ha confermato di aver trattenuto gli invii in questione per il tempo necessario per contattare i destinatari campione ed attendere che questi ultimi rispedissero il contenuto dell'invio ⁽¹⁹⁵⁾. Poiché questo processo richiede in media almeno 5-6 giorni, la Commissione conclude che gli invii in questione sono stati trattenuti per una durata di almeno sette giorni;
- iv) il 1° marzo 1999 DP ha trasmesso un'altra lettera al BPO, contenente richieste di soprattasse in relazione a 1 035 837 invii di Fidelity Investments ricevuti nel periodo gennaio-settembre 1998. Il BPO ne ha ricevuto comunicazione sei mesi dopo il ricevimento dell'ultimo di questi invii da parte di DP. Dai documenti contenuti nel fascicolo della Commissione risulta che DP ha esaminato il contenuto di campioni prelevati da tutti questi invii ⁽¹⁹⁶⁾. DP ha confermato di aver trattenuto gli invii in questione per il tempo necessario per contattare i destinatari campione ed attendere che questi ultimi rispedissero il contenuto dell'invio ⁽¹⁹⁷⁾. Poiché questo processo richiede in media almeno 5-6 giorni, la Commissione conclude che gli invii in questione sono stati trattenuti per una durata di almeno sette giorni.
- (147) «Gant». Alla luce dei documenti contenuti nel fascicolo e delle dichiarazioni della stessa DP nel corso del procedimento, si possono trarre le seguenti conclusioni riguardo all'effettivo svolgimento dei fatti:
- i) l'intercettazione da parte di DP dell'invio del catalogo Autunno 1996 di Gant è stata notificata al BPO il 16 settembre 1996. DP non ha comunicato alla Commissione la data effettiva di intercettazione, ma sostiene che l'invio è stato distribuito il 4 ottobre 1996. Si può concludere che l'invio in questione è stato trattenuto da DP per almeno 18 giorni;
- ii) DP stessa ha indicato sul modulo di controllo dei casi di reimpostazione che due invii di Gant (per un totale di 2 571 pezzi), contenenti il catalogo Autunno 1998, erano stati intercettati il 27 e 28 agosto 1998. Il BPO ne ha ricevuto comunicazione soltanto il 17 settembre 1998, cioè 20 giorni dopo ⁽¹⁹⁸⁾. DP — nelle ultime fasi del procedimento — ha comunicato che gli invii in questione erano stati inoltrati l'8 settembre 1998 ⁽¹⁹⁹⁾. La Commissione conclude quindi che i due invii sono stati trattenuti rispettivamente per 11 e 12 giorni.
- (148) «Multiple Zones». Alla luce dei documenti contenuti nel fascicolo e delle dichiarazioni della stessa DP nel corso del procedimento, si possono trarre le seguenti conclusioni riguardo all'effettivo svolgimento dei fatti.
- L'11 febbraio 1999 DP ha comunicato al BPO l'intercettazione di un invio avvenuta il 4 febbraio, cioè sette giorni prima. Sebbene il BPO si sia impegnato a corrispondere l'importo richiesto il giorno stesso, DP ha trattenuto l'invio fino al 18 febbraio. Si può concludere che tale invio ha subito un ritardo di 14 giorni.

⁽¹⁹¹⁾ Fax di DP al BPO dell'11 dicembre 1998 (documenti nn. 493-494 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁹²⁾ Lettera di DP alla Commissione del 18 maggio 2001, pag. 2.

⁽¹⁹³⁾ Il numero di invii non è noto alla Commissione. Tali invii figuravano in un elenco allegato ad una lettera di DP. L'allegato non è stato presentato alla Commissione.

⁽¹⁹⁴⁾ Fax di DP al BPO del 3 febbraio 1999 (documenti nn. 929-930 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁹⁵⁾ Lettera di DP alla Commissione del 18 maggio 2001, pag. 2.

⁽¹⁹⁶⁾ Fax di DP al BPO del 1° marzo 1999 (documenti nn. 931-932 nel fascicolo della Commissione).

⁽¹⁹⁷⁾ Lettera di DP alla Commissione del 18 maggio 2001, pag. 2.

⁽¹⁹⁸⁾ Cfr. la sezione dedicata a Gant, «Il catalogo Autunno 1998» nella parte I, «I fatti».

⁽¹⁹⁹⁾ Lettera di DP alla Commissione del 18 maggio 2001, pag. 3.

- (149) Per gli invii di massa è fondamentale che i mittenti possano fare affidamento su tempi di distribuzione ragionevoli. I mittenti dipendono dal fatto che gli operatori postali siano in grado di fornire un servizio affidabile per «sincronizzare» il recapito degli invii postali con altre attività commerciali. Di conseguenza, gli invii commerciali di massa sono «deperibili», nel senso che un ritardo protratto può ridurre fortemente o persino annullare l'impatto commerciale di un invio ⁽²⁰⁰⁾. La natura «deperibile» di tali invii evidenzia ulteriormente l'obbligo dell'operatore monopolista di non ritardarne la distribuzione.
- (150) L'operatore postale di impostazione, al quale il mittente ha affidato il primo segmento del servizio transfrontaliero (cioè la raccolta, lo smistamento e l'inoltro della posta transfrontaliera in uscita), può subire danni finanziari e commerciali se l'operatore di destinazione distribuisce la posta in entrata con notevole ritardo. L'operatore postale di impostazione può vedersi costretto a risarcire i clienti e l'affidabilità del suo servizio transfrontaliero può essere compromessa.
- (151) Poiché DP e il BPO operano in concorrenza diretta sul mercato del Regno Unito della posta transfrontaliera in uscita, DP ha un chiaro interesse ad ostacolare la distribuzione tempestiva degli invii spediti dal BPO a destinatari in Germania. Se i servizi del BPO risultano inaffidabili e costosi a causa dei frequenti ritardi e dell'imposizione di soprattasse, vi sono buone probabilità che i mittenti britannici scelgano di rivolgersi ai rappresentanti di DP nel Regno Unito, in quanto questi ultimi sono in grado di offrire un servizio più affidabile e meno costoso. Inoltre, le imprese transnazionali che centralizzano i loro invii postali su scala comunitaria saranno indotte a trasferire i loro centri di distribuzione europei in Germania o, in alternativa, a spedire la posta indirizzata a destinatari tedeschi all'interno di detto paese ⁽²⁰¹⁾.
- (152) L'affermazione di DP secondo cui gli obiettivi in materia di qualità del servizio e il regime di controllo istituito dall'accordo REIMS II non le permetterebbero di ritardare intenzionalmente la distribuzione della posta transfrontaliera in entrata non è credibile. In primo luogo, gli obiettivi in materia di distribuzione previsti dall'accordo REIMS II si applicano solo alla posta prioritaria, mentre gran parte dei flussi di corrispondenza transfrontaliera è costituita da invii commerciali di massa. In secondo luogo, la qualità dei servizi di distribuzione di ogni parte contraente dell'accordo REIMS II è controllata ogni anno mediante la spedizione di invii di prova contenenti un trasponditore che consente di seguire il percorso degli invii stessi. DP ha dichiarato che complessivamente 1 224 invii di prova sono stati spediti dal Regno Unito alla Germania nel 1999 e 1 290 invii nel 2000 ⁽²⁰²⁾. Il numero limitato di invii di prova in rapporto al volume totale della posta transfrontaliera spedita ogni anno dal Regno Unito verso la Germania consente di concludere che i ritardi constatati nel presente caso produrrebbero solo effetti marginali sugli obiettivi di qualità del servizio fissati dall'accordo REIMS II. Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione conclude che il regime REIMS II ha un impatto restrittivo molto limitato sul comportamento di DP in questo ambito.

Conclusioni

- (153) Per quanto riguarda gli invii delle quattro imprese per i quali è stato dimostrato che i mittenti erano residenti fuori della Germania (Ideas Direct, Fidelity Investments, Gant e Multiple Zones), DP non aveva alcun motivo per ritardare il rilascio degli invii oltre il tempo strettamente necessario ad identificare il mittente. L'argomento di DP secondo cui tali ritardi sono stati in parte causati dall'incapacità di BPO di rispondere prontamente alle sue richieste è irrilevante, in quanto le richieste stesse erano comunque ingiustificate. Le condizioni alle quali DP era disposta a prestare il suo servizio di inoltro e recapito nel caso di tali invii equivalgono quindi ad un rifiuto di fornitura mascherato da controproposta. L'effetto negativo del rifiuto è stato aggravato dai ritardi che ne sono conseguiti. In alcuni casi la durata di questi ritardi è stata tale da indebolire in misura significativa l'impatto commerciale degli invii.

⁽²⁰⁰⁾ Cfr. le sezioni dedicate a Gant e Multiple Zones nella sezione I.E.

⁽²⁰¹⁾ Cfr. la sezione dedicata a Fidelity Investments nella sezione I.E.

⁽²⁰²⁾ Lettera di DP alla Commissione dell'11 dicembre 2000, pag. 7.

- (154) La Commissione conclude che DP ha abusato della sua posizione dominante sul mercato tedesco dell'inoltro e della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata subordinando la distribuzione degli invii alla condizione che il mittente o l'operatore postale di impostazione accettasse di corrispondere l'intera tariffa nazionale. In tal modo, DP rifiuta de facto di fornire il suo servizio di inoltro e distribuzione. Gli effetti negativi di questa pratica abusiva sono stati rafforzati dal fatto che DP ha ritardato la distribuzione degli invii per un periodo sufficientemente lungo da indebolire in misura significativa l'impatto commerciale degli invii stessi. La Commissione constata che tale comportamento costituisce un'infrazione all'articolo 82 del trattato.

Imposizione di prezzi di vendita non equi

- (155) La Corte di giustizia ha dichiarato che la riscossione di un prezzo sproporzionato al valore economico della prestazione può costituire un'infrazione all'articolo 82, qualora abbia l'effetto di frenare il commercio parallelo o di sfruttare il consumatore in maniera sleale⁽²⁰³⁾.
- (156) In Germania la tariffa interna per la posta prioritaria nel primo livello di peso è pari a 0,56 EUR⁽²⁰⁴⁾. La tariffa attuale è stata introdotta il 1° settembre 1997. La tariffa precedente, pari a 0,51 EUR, era rimasta inalterata per otto anni⁽²⁰⁵⁾. In quanto parte contraente dell'accordo REIMS II, DP ha affermato che il costo medio di distribuzione ai destinatari della posta transfrontaliera in entrata nella categoria corrispondente si può stimare intorno all'80 % della tariffa interna. Sulla base della tariffa attuale e della stima dei costi presentata da DP in quanto parte dell'accordo REIMS II, il costo medio si può stimare a 0,45 EUR⁽²⁰⁶⁾. Per la posta transfrontaliera in entrata che considera oggetto di reimpostazione «virtuale» A-B-A, DP applica l'importo integrale della tariffa nazionale (0,56 EUR), un prezzo superiore del 25 % al costo medio stimato.

Argomenti addotti da DP

- (157) Citando, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sentenza GZS e Citicorp, DP ha sostenuto che l'applicazione dell'intera tariffa nazionale meno le spese terminali per l'inoltro e la distribuzione degli invii oggetto di reimpostazione A-B-A non è contraria all'articolo 82. DP ha ribadito la sua affermazione secondo cui gli invii nel caso di specie sono analoghi a quelli esaminati dalla Corte in detta sentenza. Poiché, secondo DP, tutti gli invii controversi provenivano da mittenti tedeschi, non si può constatare un'infrazione all'articolo 82⁽²⁰⁷⁾.
- (158) DP ha affermato che il costo medio da essa sostenuto per la distribuzione della posta transfrontaliera in entrata è almeno pari all'80 % della tariffa nazionale. La stima dell'80 % indicata da DP e dalle altre parti contraenti dell'accordo REIMS II nella notificazione alla Commissione corrisponde a una media dei costi stimati di tutte le parti aderenti al regime REIMS II. Secondo DP, tale media non può essere usata come base per stimare i costi di DP.

Valutazione

- (159) Secondo la giurisprudenza della Corte, l'equità di un determinato prezzo può essere valutata in base al raffronto tra tale prezzo e il valore economico del prodotto o del servizio fornito. Un prezzo fissato ad un livello privo di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita dev'essere considerato eccessivo di per sé, in quanto ha l'effetto di sfruttare i consumatori in maniera sleale⁽²⁰⁸⁾. Su un mercato aperto alla concorrenza, il normale metodo di valutazione consiste nel raffronto tra il prezzo dell'operatore dominante e i prezzi praticati dai concorrenti. Data l'esistenza del monopolio di vasta portata di cui fruisce DP, un siffatto raffronto dei prezzi non è possibile nel caso di specie. Inoltre, DP ha introdotto un sistema di contabilità interna trasparente solo di recente e non sono disponibili dati attendibili per il periodo osservato. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di effettuare un'analisi dettagliata dei costi medi sostenuti da DP per i servizi in questione durante il periodo osservato⁽²⁰⁹⁾. Si deve quindi utilizzare un parametro di riferimento alternativo.

⁽²⁰³⁾ Sentenza del 13 novembre 1975, causa 26/75, General Motors/Commissione, Racc. 1975, pag. I-367.

⁽²⁰⁴⁾ DEM 1,10.

⁽²⁰⁵⁾ DEM 1,00. Fonte: Comunicato stampa di DP del 1° agosto 1997, pubblicato sul sito web di DP.

⁽²⁰⁶⁾ DEM 0,88.

⁽²⁰⁷⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pagg. 38-39.

⁽²⁰⁸⁾ General Motors, loc. cit.; United Brands/Commissione, loc. cit.

⁽²⁰⁹⁾ REIMS II. Le parti si sono impegnate ad introdurre, entro la fine del 1999, un sistema di contabilità dei costi trasparente.

- (160) Nella notificazione alla Commissione dell'accordo REIMS II, DP e le altre parti contraenti hanno sostenuto che l'80 % della tariffa interna costituisce un'approssimazione abbastanza attendibile del costo medio di inoltro e distribuzione della posta transfrontaliera in entrata (compreso un ragionevole margine di profitto) ⁽²¹⁰⁾. Nella sua decisione relativa all'accordo REIMS II, la Commissione ha considerato accettabile — in mancanza di informazioni attendibili in materia di costi — il principio di collegare le spese terminali alle tariffe interne e ha concluso che — nelle circostanze all'epoca prevalenti — le tariffe applicate per i servizi interni rappresentavano l'unità di misura più logica per valutare i costi di distribuzione ⁽²¹¹⁾.
- (161) DP non ha dimostrato la fondatezza della sua affermazione secondo cui il costo medio stimato da essa sostenuto per distribuire la posta transfrontaliera in entrata possa effettivamente essere superiore alla cifra dell'80 % precedentemente indicata alla Commissione da DP (in quanto parte contraente dell'accordo REIMS II), né ha rivelato la percentuale che essa considera appropriata per la Germania.
- (162) Ai fini della presente decisione, e in mancanza di dati contabili attendibili, la Commissione ritiene che il costo medio stimato di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata, espresso in percentuale della tariffa interna e indicato da DP e dalle altre parti contraenti dell'accordo REIMS nella notificazione alla Commissione, possa servire come parametro di riferimento per stimare i costi del servizio fornito da DP. Come esposto in precedenza, DP grava gli invii che essa considera oggetto di reimpostazione «virtuale» A-B-A dell'intera tariffa interna (0,56 EUR), cioè un prezzo superiore del 25 % al costo medio stimato e al valore economico stimato del servizio. A questo proposito va sottolineato che i servizi postali e in particolare gli invii di massa oggetto del presente caso comportano il trattamento e la spedizione di grandi volumi con un piccolo margine di profitto per pezzo. Nel 1997 il margine medio per pezzo era del 3 % ⁽²¹²⁾.
- (163) Le parti dell'accordo REIMS II non hanno presentato alcuna prova conclusiva atta a dimostrare che l'80 % della tariffa interna costituisca un'approssimazione attendibile del costo medio di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata. Altri accordi in materia di spese terminali indicano che il costo medio in realtà è più basso. Il Nordic Agreement sulle spese terminali e l'accordo bilaterale sulle spese terminali concluso dagli OPP olandese e svedese fissano entrambi le spese terminali al 70 % della tariffa interna ⁽²¹³⁾. La Commissione ha pertanto adottato un'impostazione prudente e ha dichiarato che le parti non hanno addotto prove convincenti che consentano di concludere che le spese terminali debbano essere fissate all'80 % delle tariffe interne. La Commissione ha stabilito che:
- «Il livello massimo di spese terminali consentito ai sensi della presente decisione non supererà dunque il 70 % delle tariffe interne, il che non sembra essere irragionevole ⁽²¹⁴⁾».
- (164) Se si utilizza il livello del 70 % come parametro di riferimento per il valore economico del servizio in questione, il prezzo imposto da DP (0,56 EUR) risulta essere superiore del 43 % al valore economico stimato del servizio (0,39 EUR) ⁽²¹⁵⁾.
- (165) Sweden Post — come DP — è un operatore che applica tariffe elevate ed opera in uno Stato membro in cui i costi sono elevati. Le condizioni geografiche della Svezia (cioè un paese di grandi dimensioni ma scarsamente popolato) rispetto a quelle presenti in Germania inducono a ritenere che il costo di distribuzione sia più elevato in Svezia che in Germania. Ciononostante, spese terminali corrispondenti al 70 % della tariffa interna in Svezia sono sufficienti a coprire i costi di distribuzione di Sweden Post. Alla luce di questo elemento, l'affermazione non comprovata di DP secondo cui i costi da essa sostenuti per distribuire la posta transfrontaliera in entrata sarebbero superiori all'80 % della tariffa interna non è credibile.

Conclusioni

- (166) In assenza di prove sostanziali atte a dimostrare che il valore economico medio del servizio di distribuzione della posta transfrontaliera in entrata ai destinatari tedeschi sia superiore a 0,45 EUR (80 % della tariffa interna), la Commissione conclude che il prezzo applicato da DP per distribuire la posta transfrontaliera in entrata che essa considera oggetto di reimpostazione «virtuale» A-B-A (0,56 EUR) è superiore al valore economico medio di tale servizio almeno del 25 %.

⁽²¹⁰⁾ REIMS II.

⁽²¹¹⁾ REIMS II, punto 86.

⁽²¹²⁾ «Modelling and Quantifying Scenarios for Liberalisation», studio di MMD Ltd per la Commissione, febbraio 1999, pag. 44.

⁽²¹³⁾ Il Nordic Agreement è stato notificato alla Commissione il 30 marzo 2000 (caso n. COMP/37.848). L'accordo bilaterale sulle spese terminali è stato notificato da Sweden Post e PTT Post l'8 luglio 1998 (caso n. COMP/37.142). Il caso è stato chiuso con lettera amministrativa della Commissione, trasmessa alle parti il 18 settembre 1998, che dichiarava la non applicabilità dell'articolo 81 del trattato CE.

⁽²¹⁴⁾ REIMS II, punto 88.

⁽²¹⁵⁾ DEM 0,77.

- (167) Tenuto conto della posizione di monopolio di DP e delle caratteristiche specifiche dei servizi postali sopra ricordate, la Commissione conclude che la tariffa applicata da DP è priva di un sufficiente o ragionevole rapporto con il costo reale o il valore reale del servizio fornito. Di conseguenza, i prezzi praticati da DP sfruttano i consumatori in maniera eccessiva e devono quindi essere considerati come prezzi di vendita non equi ai sensi dell'articolo 82. In conclusione, la Commissione constata che DP ha abusato della sua posizione dominante sul mercato tedesco dell'inoltro e della distribuzione della posta transfrontaliera in entrata imponendo ai clienti un prezzo di vendita non equo corrispondente all'importo integrale della tariffa interna. L'imposizione di questa tariffa non può essere giustificata da motivi oggettivi. DP commette quindi un'infrazione all'articolo 82 del trattato, in ispecie alla lettera a).

Limitazione della produzione, degli sbocchi e dello sviluppo tecnico

- (168) Lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante da parte di un'impresa può consistere nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori. Ne consegue che la limitazione della fornitura di un determinato servizio da parte di un'impresa dominante, a danno dei richiedenti del servizio considerato, può costituire un'infrazione all'articolo 82⁽²¹⁶⁾. Questa disposizione non si applica solo a situazioni in cui l'impresa dominante — in termini monopolistici — riduce la sua produzione al fine di ottenere un incremento dei profitti in conseguenza dell'aumento dei prezzi, ma anche a situazioni in cui il comportamento dell'impresa dominante limita le attività di altre imprese⁽²¹⁷⁾.

Argomenti addotti da DP

- (169) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, DP ha negato di aver limitato la fornitura dei suoi servizi e ha dichiarato che la Commissione non ha prodotto alcuna prova a sostegno di tale tesi. DP esige solo il rimborso cui ha diritto ai sensi dell'articolo 25 UPU 1989 e dell'articolo 25 UPU 1994. Anche qualora il suo comportamento producesse effetti di limitazione sul mercato britannico della posta transfrontaliera in uscita, tale comportamento sarebbe nondimeno giustificato dall'articolo citato e dalle procedure definite di concerto con il BPO⁽²¹⁸⁾.

Valutazione

- (170) La Corte di giustizia ha già stabilito che alcuni accordi sono atti a limitare gli sbocchi a danno dei consumatori, ai sensi dell'articolo 82, qualora limitino, per altre imprese, la possibilità di fare concorrenza all'impresa dominante⁽²¹⁹⁾. Nella decisione relativa al caso *British Telecommunications* — riguardante disposizioni intese a limitare la ritrasmissione di messaggi telex — la Commissione ha constatato che la disposizione in questione costituiva un abuso ai sensi dell'articolo 82 poiché: «... limitava le attività delle agenzie di ricetrasmisione di messaggi a danno di clienti situati in altri Stati membri della CEE ...⁽²²⁰⁾».
- (171) La Commissione ha proseguito affermando che tale restrizione: «... limita lo sviluppo di un nuovo mercato e l'uso di una nuova tecnologia a danno degli operatori di impianti di ritrasmissione e dei loro clienti, ai quali viene in questo modo impedito di utilizzare in modo più efficiente i sistemi di telecomunicazioni esistenti⁽²²¹⁾».
- (172) La Commissione ha già constatato che il comportamento di un'impresa dominante, la quale eserciti pressioni su un concorrente al fine di imporre indirettamente a quest'ultimo un livello di tariffe più elevato di quello che questi aveva intenzione di fissare, può essere interpretato come volontà dell'impresa dominante di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a scapito dei consumatori⁽²²²⁾.
- (173) Come rilevato in precedenza, nella sentenza *GZS e Citicorp* la Corte di giustizia è giunta alla conclusione seguente: «Come la Corte ha rilevato con riguardo ad un rifiuto di vendita da parte di un'impresa che occupa una posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del trattato, un siffatto comportamento sarebbe in contrasto con l'obiettivo enunciato all'articolo 3, lettera g), del trattato CE [...], e che trova più precisa espressione nell'articolo 86, e in ispecie alle lettere b) e c) ...⁽²²³⁾».

⁽²¹⁶⁾ Höfner e Elser, loc. cit., punto 30.

⁽²¹⁷⁾ Cfr. sentenza del 16 dicembre 1975, cause riunite 40-48, 50, 54-56, 111, 113 e 114-173, *Coöperative Vereniging (Suiker Unie) UA e a./Commissione*, Racc. 1975, pag. 1663, punti 398, 526 e sentenza del 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, *Radio Telefis Eireann (RTE) e Independent Television Publications Ltd (ITP)/Commissione*, Racc. 1995, pag. I-0743.

⁽²¹⁸⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pag. 39.

⁽²¹⁹⁾ *Suiker Unie*, loc. cit., punto 526.

⁽²²⁰⁾ Decisione 82/861/CEE della Commissione, *British Telecommunications*, caso n. COMP/29.877, GU L 360 del 21.12.1982, pag. 36, punto 30.

⁽²²¹⁾ *British Telecommunications*, loc. cit., punto 34.

⁽²²²⁾ Decisione 88/589/CEE della Commissione, *London European/Sabena*, caso n. COMP/32.318, GU L 317 del 24.11.1988, pag. 47, punti 29-30.

⁽²²³⁾ Sottolineatura della Commissione. *GZS e Citicorp*, loc. cit., punti 59-60.

- (174) La Corte di giustizia ha quindi chiarito che limitare la distribuzione della posta, con il risultato di ostacolare le attività commerciali dei mittenti nel territorio dell'operatore postale di destinazione e le attività dell'operatore postale di impostazione, può costituire un abuso ai sensi dell'articolo 82 del trattato.
- (175) Come già osservato, nei casi di Ideas Direct, Fidelity Investments, Gant e Multiple Zones tutti gli invii controversi sono stati impostati da mittenti residenti fuori della Germania. L'argomento di DP secondo cui i ritardi sono stati in parte causati dalle procedure concordate con il BPO è irrilevante. In primo luogo, tali procedure sono una conseguenza diretta delle richieste ingiustificate di DP. In secondo luogo, le procedure sono state imposte al BPO da DP. Poiché DP si è rifiutata di distribuire la posta se non a condizioni irragionevoli, il BPO non ha potuto fare altro che acconsentire alle richieste di DP.
- (176) Conformemente alla giurisprudenza della Corte, la Commissione ritiene che — nel breve termine — l'intercettazione, l'applicazione di soprattasse e la distribuzione tardiva degli invii limitino direttamente gli sbocchi sul mercato tedesco dell'inoltro e del recapito della posta transfrontaliera in entrata. Le soprattasse imposte agli operatori postali di impostazione e — direttamente o indirettamente — ai mittenti si traducono in aggravii di costo ingiustificabili. Di conseguenza, il comportamento di DP danneggia i mittenti, l'operatore postale di impostazione e in definitiva anche i consumatori.
- (177) Nel lungo termine, i clienti insoddisfatti saranno scoraggiati dal rivolgersi agli operatori postali del Regno Unito per impostare la posta indirizzata a destinatari finali in Germania, a causa dei frequenti ritardi e del conseguente calo di qualità del servizio. DP esercita pressioni sugli operatori postali del Regno Unito al fine di imporre indirettamente a questi ultimi di incrementare le loro tariffe. Per compensare l'aumento dei costi, gli operatori postali britannici dovrebbero aumentare in misura significativa le loro tariffe transnazionali Regno Unito-Germania. Di conseguenza, DP limita la produzione di servizi per la posta transfrontaliera in uscita dal Regno Unito.

Conclusioni

- (178) Per quanto riguarda le modalità di trattamento della posta transfrontaliera proveniente dal Regno Unito adottate da DP, la Commissione constata che DP: i) limita la produzione di servizi sul mercato tedesco dell'inoltro e del recapito della posta transfrontaliera in entrata a danno dei consumatori e ii) limita le possibilità degli operatori postali di entrare in concorrenza sul mercato britannico della posta transfrontaliera in uscita destinata in Germania a danno dei consumatori. In questo contesto, il comportamento di DP costituisce quindi un'infrazione all'articolo 82 del trattato, e in specie al secondo comma, lettera b).

F. Incidenza sugli scambi tra Stati membri

- (179) Data la natura internazionale della posta transfrontaliera, il comportamento di DP incide sugli scambi tra gli Stati membri.

G. Articolo 86, paragrafo 2, del trattato

- (180) Nella misura in cui gli operatori postali hanno l'obbligo giuridico di fornire determinati servizi, essi possono essere considerati imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. In questo caso, essi sono sottoposti alle regole di concorrenza soltanto nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata. Tuttavia, la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, non si applica qualora lo sviluppo degli scambi commerciali sia compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

Argomenti addotti da DP

- (181) Prima dell'adozione della comunicazione degli addebiti della Commissione in data 25 maggio 2000, DP non ha invocato in alcuna circostanza la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, per giustificare il suo comportamento nel caso di specie. Tuttavia, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, DP ha sostenuto che invoca sempre tale disposizione nei procedimenti pertinenti. La disposizione è stata invocata da DP nella causa GZS/Citicorp, in particolare per gli invii di Citicorp che, secondo DP, erano analoghi a quelli esaminati nel presente caso.
- (182) Nella sentenza GZS/Citicorp, la Corte aveva concluso che, in assenza di un sistema di spese terminali che copra i costi dell'OPP di destinazione, l'applicazione dell'articolo 25 UPU 1989 rimaneva uno strumento necessario, cui DP può fare ricorso al fine di prestare il suo servizio di interesse economico generale. Pertanto, la Commissione non può applicare l'articolo 82 in modo tale da limitare le possibilità di DP di esigere l'intera tariffa interna a norma dell'articolo 25 UPU 1989 ⁽²²⁴⁾.

Valutazione

- (183) DP dev'essere considerata un'impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Come rilevato in precedenza, i mittenti degli invii controversi nel caso di specie non sono residenti in Germania. Le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza GZS/Citicorp in relazione all'articolo 86, paragrafo 2, sono pertanto irrilevanti nel caso in esame. La presente decisione non limita la facoltà di DP di esercitare legittimamente il diritto previsto all'articolo 25 UPU 1994 o l'articolo 43 UPU 1999.
- (184) La Commissione ritiene che DP potrebbe fare affidamento sull'articolo 86, paragrafo 2, soltanto qualora si potesse dimostrare — in base ad una contabilità interna trasparente, dettagliata e attendibile e a dati di mercato oggettivi ed attendibili — che l'applicazione delle regole di concorrenza nel presente caso ostacolerebbe le attività di DP in misura tale da compromettere l'equilibrio finanziario del servizio universale. DP non è stata in grado di dimostrare in che modo e in quale misura l'equilibrio finanziario del suo servizio risulterebbe compromesso.
- (185) La Commissione ritiene che la capacità di DP di assolvere i propri obblighi di servizio universale nel presente caso non risulta compromessa dall'applicazione delle regole di concorrenza. In primo luogo, la posta transfrontaliera in entrata proveniente dal Regno Unito genera solo una modesta percentuale delle entrate totali di DP. In secondo luogo, le tariffe postali in Germania sono elevate e la divisione Posta di DP è altamente redditizia ⁽²²⁵⁾. In terzo luogo, DP gode nel complesso di una considerevole potenza finanziaria.
- (186) In ogni caso, la Commissione ritiene che il comportamento abusivo di DP comprometta lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità. Per questa sola ragione, la deroga di cui all'articolo 86, paragrafo 2, non è applicabile.

H. Articolo 3 del regolamento n. 17

- (187) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 17, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 82 del trattato può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
- (188) La «definizione materiale di mittente», secondo l'interpretazione data da DP nel presente caso, e le misure adottate da DP in funzione di tale definizione sono incompatibili con il diritto comunitario. Il comportamento abusivo sopra descritto è in atto almeno dal settembre 1996, ossia dalla prima volta per cui è stato dimostrato, nel quadro del presente caso, che un normale invio di posta transfrontaliera è stato intercettato, assoggettato a soprattassa e ritardato da DP ⁽²²⁶⁾. Il protocollo d'intesa siglato dalle parti nell'ottobre 2000 non prevede una soluzione soddisfacente per il futuro trattamento della posta transfrontaliera in entrata da parte di DP ⁽²²⁷⁾. Per quanto sia probabile che in futuro i ritardi saranno meno frequenti in conseguenza di detto protocollo, DP continua ad esigere soprattasse per gli invii che considera oggetto di reimpostazione «virtuale» A-B-A. Gli impegni proposti da DP il 1° giugno 2001 non fanno cessare immediatamente l'infrazione di cui sopra ⁽²²⁸⁾. Si deve quindi ritenere che il comportamento abusivo sia tuttora in atto.

⁽²²⁴⁾ Risposta di DP alla comunicazione degli addebiti, pag. 40.

⁽²²⁵⁾ Cfr. sopra, sezione I.B.

⁽²²⁶⁾ Cfr. sopra, sezione I.E., sottosezione «Gant — il catalogo Autunno 1996».

⁽²²⁷⁾ Cfr. sopra, sezione I.F.

⁽²²⁸⁾ Cfr. sopra, sezione I.G — «Impegni». Ai sensi del punto iv) degli impegni di DP, essi entreranno in vigore tre mesi dopo la notificazione a DP della decisione della Commissione.

- (189) La Commissione deve garantire con assoluta certezza che DP ponga effettivamente e definitivamente fine alle infrazioni descritte nella sezione II.E. Per garantire che DP si astenga in futuro dal tenere qualsiasi tipo di comportamento che possa avere un oggetto o un effetto identico o analogo, la Commissione ritiene necessario adottare una decisione.

I. Articolo 15 del regolamento n. 17

- (190) A norma dell'articolo 15 del regolamento n. 17, le infrazioni alle disposizioni dell'articolo 82 del trattato CE, commesse intenzionalmente o per negligenza, possono essere sanzionate con ammende fino a un massimo di 1 milione di EUR o del 10 % del volume d'affari realizzato dall'impresa durante l'esercizio precedente, a seconda di quale dei due importi risulti maggiore.
- (191) DP doveva essere consapevole che il comportamento in questione — consistente nell'intercettare, gravare di soprattasse e ritardare un elevato numero di pezzi di corrispondenza proveniente da un altro Stato membro — ostacolava in misura significativa la libera circolazione della corrispondenza tra il Regno Unito e la Germania e che pregiudicava la concorrenza, a danno del BPO e dei mittenti. Su questa base, la Commissione conclude che l'infrazione è stata commessa da DP per lo meno per negligenza.
- (192) Un'infrazione alle regole di concorrenza quale quella in esame va normalmente sanzionata con ammende proporzionali alla gravità e alla durata dell'infrazione stessa. Tuttavia, in taluni casi la Commissione può comminare all'impresa responsabile dell'infrazione un'ammenda puramente simbolica. Per i motivi che seguono, la Commissione ritiene appropriato comminare a DP solo un'ammenda simbolica di 1 000 EUR.
- (193) DP ha tenuto un comportamento che è — almeno in parte — conforme alla giurisprudenza dei tribunali tedeschi. Benché la Commissione ritenga che il comportamento di DP vada oltre quanto si possa desumere con certezza dalla giurisprudenza nazionale, si deve riconoscere che detta giurisprudenza aveva determinato una situazione di incertezza del diritto. Inoltre, nel momento in cui hanno avuto luogo il maggior numero dei casi di intercettazione, imposizione di soprattasse e ritardo oggetto del presente caso, non esisteva una giurisprudenza comunitaria che riguardasse il contesto specifico del servizio postale di corrispondenza transfrontaliera. Infine, gli impegni proposti da DP introducono una precisa procedura per il trattamento degli invii di corrispondenza transfrontaliera in entrata che eviterà difficoltà pratiche e faciliterà l'individuazione di eventuali infrazioni future,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deutsche Post AG ha violato l'articolo 82 del trattato CE in quanto ha intercettato, assoggettato a soprattasse e ritardato invii di corrispondenza transfrontaliera in entrata provenienti dal Regno Unito, spediti da mittenti fuori della Germania ma il cui contenuto comportava un riferimento ad un'entità residente in Germania.

Articolo 2

Deutsche Post AG, qualora non abbia già provveduto a farlo, è tenuta a porre immediatamente fine all'infrazione di cui all'articolo 1 e ad astenersi dal ripetere in futuro qualsiasi atto o comportamento descritto all'articolo 1.

Articolo 3

Per l'infrazione di cui all'articolo 1, a Deutsche Post AG è inflitta un'ammenda di 1 000 EUR.

L'ammenda deve essere versata, entro tre mesi dalla data di notificazione della presente decisione, sul conto corrente n. 642-0029000-95 della Commissione europea presso il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA (codice IBAN BE 76 6420 0290 0095, codice SWIFT BBVABEBB), Avenue des Arts 4, B-1040 Bruxelles. Decorso tale termine, saranno automaticamente applicati gli interessi di mora calcolati al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno lavorativo del mese in cui la decisione è stata adottata, maggiorato di 3,5 punti percentuali, vale a dire al tasso dell'8,05 %.

Articolo 4

Deutsche Post AG
Heinrich-von-Stephan-Strasse 1,
D-53175 BONN

è destinataria della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 256 del trattato CE.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione
Mario MONTI
Membro della Commissione

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2001

relativa ai principi per l'utilizzo di «SOLVIT» — la rete per la soluzione dei problemi nel mercato interno

[notificata con il numero C(2001) 3901]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/893/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 211,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del trattato prevede l'abolizione di tutti gli ostacoli frapposti alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali tra gli Stati membri, ai fini dell'istituzione del mercato interno. I singoli e le imprese, in particolare quelle di piccole dimensioni, possono trarre vantaggio da un sistema che consenta di risolvere in modo informale i problemi derivanti dall'inadeguata applicazione delle norme intese a realizzare tale obiettivo.
- (2) Nel Piano d'azione per il mercato unico del 1997 ⁽¹⁾, gli Stati membri sono stati invitati ad istituire punti di contatto cui i singoli e le imprese possano rivolgersi per la soluzione dei problemi specifici relativi al mercato interno. Gli Stati membri hanno istituito centri di coordinamento chiamati a cooperare nella soluzione dei problemi transfrontalieri derivanti dall'inadeguata applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle pubbliche amministrazioni («rete per la soluzione dei problemi»).
- (3) La rete per la soluzione dei problemi è attiva da tre anni. Gli Stati membri e la Commissione ne hanno valutato l'efficacia attraverso il comitato consultivo per il mercato interno, constatando che una delle sue principali debolezze risiede nel fatto che non tutte le questioni sono trattate allo stesso modo e che le persone estranee alla gestione della rete non ne conoscono il funzionamento.
- (4) La Commissione ha esposto le proprie idee in merito alla soluzione dei problemi nella comunicazione sulla soluzione efficace dei problemi nel mercato interno (SOLVIT) ⁽²⁾. Essa ha proposto una nuova strategia denominata «SOLVIT», intesa ad aumentare l'efficienza della rete attraverso la costituzione di una base di dati comune. I centri di coordinamento degli Stati membri registreranno e seguiranno le singole questioni e ciò renderà più efficiente la rete e permetterà ai cittadini di conoscerne il funzionamento.

- (5) È opportuno elaborare principi comuni affinché SOLVIT possa rispondere alle esigenze dei singoli e delle imprese ed affinché gli sforzi compiuti da uno qualsiasi degli Stati membri trovino riscontro negli altri. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie affinché i centri di coordinamento siano in grado di gestire un numero crescente di casi, fornire agli utenti un servizio di alta qualità e promuovere l'informazione dei cittadini.
- (6) Il Parlamento europeo, il Consiglio ⁽³⁾, il Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾ e il Comitato delle regioni ⁽⁵⁾ hanno sottolineato la necessità di apprestare metodi più efficaci per la soluzione dei problemi transfrontalieri.
- (7) Il Libro bianco sulla governance europea ⁽⁶⁾ costituisce una delle iniziative intese a rendere l'Unione più vicina ai cittadini ed alle imprese. Esso ribadisce in particolare che spetta alle amministrazioni ed ai giudici nazionali garantire la corretta applicazione del diritto comunitario.
- (8) SOLVIT costituisce una rete per la soluzione informale dei problemi e deve quindi occuparsi esclusivamente di questioni che non sono pendenti dinanzi ai giudici comunitari o nazionali. Il richiedente resta libero di adire in qualsiasi momento le vie legali e in tal caso la questione dovrà essere considerata chiusa nella base di dati. SOLVIT non intende sostituirsi alle strutture efficaci che già esistono per la soluzione dei problemi transfrontalieri, ma si limiterà ad indirizzare ad esse le eventuali questioni pertinenti.
- (9) Affinché i problemi possano essere risolti con successo è necessaria l'effettiva collaborazione tra i centri di coordinamento. Il centro di coordinamento situato nello Stato membro del richiedente dovrebbe verificare la rilevanza della questione sollevata e garantire che siano rese disponibili tutte le informazioni pertinenti. Spetta quindi al centro di coordinamento situato nello Stato membro in cui si è verificato il problema prendere i provvedimenti necessari per la soluzione del caso.

⁽¹⁾ CSE(97) 1 def. del 4.6.1997.

⁽²⁾ COM(2001) 702 definitivo del 27.11.2001.

⁽³⁾ Conclusione del Consiglio del 31 maggio 2001.

⁽⁴⁾ CES 702/2001 del 30-31 maggio 2001.

⁽⁵⁾ CDR 200/2001 riv. 2 del 14-15 novembre 2001.

⁽⁶⁾ COM(2001) 428 del 25.4.2001.

- (10) I due centri di coordinamento interessati dovrebbero riscontrare la rilevanza della questione ed impegnarsi a risolverla entro una determinata scadenza, prorogabile in casi eccezionali.
- (11) I richiedenti dovrebbero essere preventivamente informati in merito alla procedura applicata, ai tempi previsti ed alla possibilità di adire le vie formali, ad esempio i procedimenti giudiziari. Per l'adizione delle vie formali può essere prescritta l'osservanza di certi termini, che non sono sospesi dall'utilizzo di SOLVIT. I richiedenti non devono necessariamente accettare le soluzioni proposte. Poiché costituisce un sistema volto alla soluzione informale dei problemi, SOLVIT non prevede strumenti tesi all'impugnazione delle soluzioni proposte.
- (12) Tutte le soluzioni proposte dovrebbero essere pienamente conformi al diritto comunitario. La Commissione si riserva il diritto di procedere contro gli Stati membri nei casi in cui fossero in contrasto con il diritto comunitario.
- (13) È opportuno prendere tutte le misure adeguate per la tutela delle informazioni riservate.
- (14) I principi stabiliti dalla presente raccomandazione dovrebbero applicarsi a partire dal momento in cui la base di dati in linea diviene operativa,
- 3) «centro di coordinamento competente»: il centro di coordinamento dello Stato membro in cui il problema transfrontaliero si è verificato;
- 4) «problema transfrontaliero»: qualsiasi problema incontrato da singoli o da imprese di uno Stato membro relativamente all'applicazione, da parte di un'autorità pubblica di altro Stato membro, delle norme sul mercato interno; tale termine comprende anche le situazioni in cui il singolo o l'impresa avente legami amministrativi (ad esempio nazionalità, qualificazioni, sede di attività) con uno Stato membro si trovi già nell'altro Stato membro in cui si verifica il problema;
- 5) «norme sul mercato interno»: le disposizioni disciplinanti il mercato interno ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato;
- 6) «procedimenti giudiziari»: i procedimenti formali di risoluzione delle controversie promossi davanti ad organi giurisdizionali o paragiurisdizionali;
- 7) «richiedente»: il singolo o l'impresa che ha esposto il problema transfrontaliero ad un centro di coordinamento.

II. PRINCIPI

A. Centro di coordinamento d'appartenenza

1. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe inserire il problema transfrontaliero nella base di dati SOLVIT.
2. Prima di registrare una determinata questione nella base di dati, il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe:
- verificarne la rilevanza;
 - controllare se altri strumenti, ad esempio la rete dei Centri Euro-Info, non possano offrire una soluzione migliore;
 - verificare se non sia più indicato l'avvio di un procedimento giudiziario.

Esso non dovrebbe inserire nella base di dati le questioni pendenti nell'ambito di procedimenti giudiziari. Qualora il richiedente decidesse di avviare un procedimento giudiziario, la questione di cui trattasi dovrebbe essere eliminata dalla base di dati.

3. Al momento di inserire una determinata questione nella base di dati, il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe mettere a disposizione del centro di coordinamento competente tutte le informazioni pertinenti per una rapida soluzione del problema, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di cui al punto H.
4. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe restare in contatto con il richiedente fino alla soluzione del problema.

RACCOMANDA:

I. GENERALITÀ

A. Oggetto e campo d'applicazione

La presente raccomandazione stabilisce i principi che i centri di coordinamento degli Stati membri dovrebbero seguire ai fini della gestione, nel quadro della rete SOLVIT, dei problemi transfrontalieri inerenti all'applicazione delle norme sul mercato interno.

Essa non si applica ai problemi pendenti dinanzi ad organi giurisdizionali nazionali o comunitari.

B. Definizioni

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «centro di coordinamento»: l'organo amministrativo dello Stato membro incaricato della gestione dei problemi transfrontalieri sollevati da singoli o imprese;
- 2) «centro di coordinamento d'appartenenza»: il centro di coordinamento dello Stato membro in cui il problema è stato sollevato;

B. Centro di coordinamento competente

1. Il centro di coordinamento competente dovrebbe confermare l'ammissibilità della questione entro una settimana e comunicare la questione al servizio competente della propria amministrazione affinché vengano presi i provvedimenti necessari. Le informazioni supplementari eventualmente necessarie dovrebbero essere richieste quanto prima al centro di coordinamento d'appartenenza. Qualora il centro di coordinamento competente decidesse di non ammettere la questione, la base di dati dovrebbe automaticamente indicare l'inammissibilità della stessa e i relativi motivi. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe in tal caso informare il richiedente, il quale potrà proseguire la difesa delle proprie ragioni nell'ambito di procedimenti formali.
2. Il centro di coordinamento competente dovrebbe assumere la responsabilità per la soluzione del problema transfrontaliero.

C. Informazioni da fornire al richiedente

1. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe informare preventivamente i richiedenti in merito alla procedura e ai tempi previsti, segnalando altresì l'eventuale possibilità di adire le vie formali a livello nazionale o comunitario. Esso dovrebbe inoltre far presente che nell'ambito del diritto nazionale potrebbe essere prescritta l'osservanza di specifici termini per la tutela dei dritti e che su tali termini l'attività della rete SOLVIT non ha alcuna incidenza.
2. I richiedenti dovrebbero inoltre essere informati del fatto che essi non devono necessariamente accettare le soluzioni proposte. Le soluzioni proposte non possono peraltro essere impugnate nell'ambito di SOLVIT. Se un problema non può essere risolto con SOLVIT o se la soluzione proposta è considerata inaccettabile, il richiedente può — ove lo desideri — promuovere un procedimento formale. Se un procedimento giudiziario viene avviato in pendenza della soluzione del problema, la questione dovrebbe essere eliminata da SOLVIT.

D. Accesso alla base di dati SOLVIT

1. Il centro di coordinamento d'appartenenza e il centro di coordinamento competente dovrebbero avere la facoltà di registrare le informazioni nella base di dati SOLVIT e di chiudere le questioni.
2. Gli altri centri di coordinamento dovrebbero avere accesso, per sola visione, ai dati previamente resi anonimi. I richiedenti dovrebbero avere accesso, per sola visione, ai dati relativi ai problemi da essi esposti.

E. Termini

1. Non appena il centro di coordinamento competente confermi l'ammissibilità di una determinata questione, la base di dati dovrebbe indicare il termine previsto per la sua

soluzione. Il termine massimo per la soluzione dei problemi dovrebbe essere pari a dieci settimane.

2. In casi eccezionali, i centri di coordinamento d'appartenenza e i centri di coordinamento competenti possono decidere di prorogare tale termine fino a un massimo di quattro settimane qualora ritengano che un ulteriore lasso di tempo sia necessario per la soluzione del problema.

F. Scambio di informazioni e comunicazioni

1. Il centro di coordinamento competente dovrebbe assumere ogni utile iniziativa per risolvere la questione in stretta collaborazione con gli altri servizi amministrativi.
2. Si dovrebbero utilizzare nella misura più ampia possibile la posta elettronica e altri rapidi mezzi di comunicazione.
3. Il centro di coordinamento competente dovrebbe tenere informato il centro di coordinamento d'appartenenza sullo stato di avanzamento della questione. Dovrebbe aggiornare le informazioni contenute nella base di dati ogniqualvolta si realizzino progressi o quanto meno una volta al mese.
4. Il centro di coordinamento d'appartenenza ed il centro di coordinamento competente dovrebbero stabilire di comune accordo quale lingua utilizzare nelle comunicazioni reciproche, tenendo presente l'esigenza di risolvere i problemi attraverso contatti informali e nella maniera più rapida ed efficace possibile, nell'interesse del richiedente.
5. Ove occorra, il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe provvedere alla traduzione dei documenti presentati dal richiedente.

G. Esito della questione

1. Tutte le soluzioni proposte dovrebbero essere pienamente conformi al diritto comunitario. La Commissione si riserva il diritto di procedere contro gli Stati membri nei casi in cui fossero in contrasto con diritto comunitario.
2. Quando è stata trovata una soluzione al problema transfrontaliero entro il termine previsto, il centro di coordinamento competente ed il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbero prendere congiuntamente atto dell'avvenuta soluzione ed inserire una relativa informazione nella base di dati. Il centro di coordinamento competente dovrebbe comunicare al centro di coordinamento d'appartenenza in quale modo il richiedente possa avvalersi della soluzione raggiunta.
3. Ove giunga alla conclusione che lo Stato membro ha rispettato le norme del mercato interno e che la questione deve quindi considerarsi infondata, il centro di coordinamento competente dovrebbe inserire una relativa informazione nella base di dati. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe indicarne i motivi al richiedente. Qualora lo desideri, il richiedente potrà proseguire la difesa delle proprie ragioni nell'ambito di procedimenti formali.

H. Riservatezza

1. Il centro di coordinamento d'appartenenza dovrebbe di norma comunicare l'identità del richiedente al centro di coordinamento competente, per facilitare la soluzione del problema. Il richiedente dovrebbe esserne informato a tal riguardo all'inizio del procedimento ed avere la possibilità di opporsi. Qualora il richiedente si opponga, l'identità non dovrebbe essere comunicata.
2. Le informazioni fornite dal richiedente dovrebbero essere utilizzate dal centro di coordinamento competente esclusivamente per la soluzione del problema.
3. Dovrebbero essere prese in qualsiasi momento, ed in particolare all'atto del trasferimento dei dati attraverso la rete, misure adeguate per proteggere i dati personali e le informazioni commerciali riservate.

III. TERMINE INIZIALE D'APPLICABILITÀ E DESTINATARI

La presente raccomandazione si applica a decorrere dal 1° giugno 2002.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2001

relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2001

[notificata con il numero C(2001) 4267]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2001/894/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

visti i programmi presentati dalla Francia per la lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera ⁽²⁾, modificata dalla decisione 96/633/CE della Commissione ⁽³⁾, definisce le misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera.
- (2) Le condizioni specifiche della produzione vegetale nei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono particolare attenzione. In tali regioni vanno adottate e rese più rigorose le misure relative alla produzione vegetale, in particolare le misure fitosanitarie.
- (3) Le suddette misure fitosanitarie, da adottare o da rafforzare, sono particolarmente costose.
- (4) Le competenti autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma di misure, che precisa, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario.

- (5) La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire fino al 60 % delle spese sovvenzionabili, escluso il finanziamento delle misure di protezione per le banane.
- (6) Le azioni fitosanitarie nei dipartimenti francesi d'oltremare previste nei documenti unici di programmazione per il periodo 2000-2006, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1260/1999 ⁽⁵⁾ del Consiglio, non possono essere le stesse previste dal presente programma.
- (7) Le azioni previste nel programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico non possono essere le stesse contenute nel presente programma.
- (8) Le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentato dalla Francia per il 2001.

Articolo 2

Il programma ufficiale comprende tre sottoprogrammi:

- 1) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guadalupa e comprendente tre azioni:
 - centro fitosanitario di Guadalupa, che effettua prove, studi ed esperimenti,
 - lotta contro i principali organismi nocivi per le colture,
 - piano di sorveglianza per i residui di antiparassitari nei prodotti ortofrutticoli;

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.⁽²⁾ GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35.⁽³⁾ GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58.⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

- 2) un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guiana, e comprendente due azioni:
- diagnosi dei rischi fitosanitari e buone pratiche agricole,
 - controllo biologico e ambiente;
- 3) un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Martinica e comprendente tre azioni:
- valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici,
 - monitoraggio delle condizioni fitosanitarie, con particolare riguardo all'Anthurium,
 - sviluppo della lotta integrata.

Articolo 3

Il contributo comunitario al finanziamento del programma presentato dalla Francia per il 2001, è pari al 60 % delle spese relative alle misure ammissibili definite dalla decisione 93/522/CEE della Commissione, con un massimale di 200 000 EUR (IVA esclusa).

Il piano di finanziamento del programma, comprendente i costi e il relativo finanziamento, figura all'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

È versato alla Francia un acconto di 100 000 EUR.

Articolo 5

L'aiuto comunitario riguarda le spese sostenute per misure ammissibili connesse alle azioni previste dal programma per le quali la Francia abbia adottato pertinenti disposizioni e per le quali siano state impegnate le risorse necessarie tra il 1° ottobre

e il 31 dicembre 2001. Il termine ultimo per i pagamenti relativi alle operazioni scade il 30 settembre 2002. Ogni ritardo ingiustificato comporterà la perdita del diritto a beneficiare del sostegno comunitario.

Qualora sia necessario prorogare il termine previsto per il pagamento, l'autorità competente presenta una domanda di proroga, debitamente motivata, prima della scadenza del termine prescritto.

Articolo 6

Le disposizioni relative al finanziamento del programma e al rispetto delle politiche comunitarie, nonché le informazioni che la Francia è tenuta a comunicare alla Commissione figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti oggetto della presente decisione devono essere conformi alla normativa comunitaria.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

SCHEDA FINANZIARIA PER IL 2001

(in euro)

| | Spese ammissibili 2001 | | |
|-----------|------------------------|-----------|---------|
| | CE | Nazionale | Totale |
| Guadalupa | 68 400 | 45 600 | 114 000 |
| Guiana | 53 351 | 35 568 | 88 919 |
| Martinica | 78 249 | 52 165 | 130 414 |
| Totale | 200 000 | 133 333 | 333 333 |

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE FINANZIARIA

1. La Commissione intende instaurare un'effettiva cooperazione con le autorità responsabili dell'attuazione del programma. Conformemente al programma, dette autorità sono indicate in appresso.

Impegni e pagamenti

2. La Francia s'impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Comunità, tutti gli organismi pubblici o privati che si occupano della gestione e dell'attuazione delle azioni tengano una contabilità adeguata di tutte le transazioni, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.
3. L'impegno di bilancio iniziale si basa su un piano di finanziamento indicativo; tale impegno è valido per un anno.
4. L'impegno interviene non appena la Commissione adotta la decisione di approvazione del contributo, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
5. Successivamente alla decisione d'impegno è versato un primo acconto di 100 000 EUR.
6. Il saldo di 100 000 EUR è versato su presentazione alla Commissione della relazione finale e della distinta delle spese effettuate, previa accettazione di queste ultime da parte della Commissione.

Autorità responsabili dell'attuazione del programma:

— Amministrazione centrale:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Sous-direction de la protection des végétaux
251, Rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15

— Amministrazione locale:

Guadalupa:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction de l'agriculture et de la forêt
Jardin botanique
F-97109 Basse Terre Cedex

Martinica:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction de l'agriculture et de la forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
F-97262 Fort de France Cedex

Guiana:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction de l'agriculture et de la forêt
Cité Rebard
Route de Baduel
B.P. 746
F-97305 Cayenne Cedex

7. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese reali sostenute, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano di finanziamento indicativo. Se la Francia tiene un'adeguata contabilità informatizzata, questa sarà considerata accettabile.
8. Tutti i pagamenti dei contributi concessi dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati all'autorità designata dalla Francia, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi in eccesso.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

9. Tutti gli impegni e i pagamenti si effettuano in euro.

I piani di finanziamento dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in euro. I versamenti sono effettuati sul conto seguente:

Ministère du budget
Direction de la comptabilité publique
Agence comptable centrale du Trésor
139, Rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
N° E 478 98 Divers

Controllo finanziario

10. La Commissione o la Corte dei conti delle Comunità europee possono effettuare controlli di propria iniziativa. La Francia e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione relativa ai risultati dei medesimi.
11. L'autorità competente per l'attuazione del programma tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo comunitario.
12. Nel presentare le domande di pagamento, la Francia trasmette alla Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo dell'azione.

Riduzione, sospensione e soppressione del contributo

13. La Francia dichiara che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra giustificare solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo indebitamente versato. In caso di controversia, la Commissione procede a un esame adeguato del caso, invitando la Francia o le autorità da essa designate a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
14. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in oggetto, qualora sia stata accertata un'irregolarità, segnatamente una modifica sostanziale che alteri la natura o le condizioni d'esecuzione dell'azione o della misura e per la quale non è stata richiesta l'approvazione della Commissione.

Recupero di importi indebitamente pagati

15. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le somme non rimborsate possono essere maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità designata al punto 8 non procede al rimborso dell'importo dovuto, alla Francia incombe il versamento di detto importo alla Commissione.

Prevenzione e rilevazione di irregolarità

16. I partner si conformano a un codice di condotta stabilito dalla Francia per garantire il rilevamento di eventuali irregolarità nella forma di assistenza. In particolare, detto Stato membro provvede affinché:
- siano prese tutte le misure necessarie,
 - l'eventuale indebito conseguente ad un'irregolarità venga rimborsato,
 - sia avviata un'azione per prevenire le irregolarità.

B. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

B.I. Comitato di sorveglianza

1. Istituzione

Indipendentemente dal finanziamento dell'azione, è istituito un comitato di sorveglianza del programma, composto di rappresentanti della Francia e della Commissione. Tale comitato riesamina regolarmente l'attuazione del programma e, se del caso, propone eventuali adattamenti necessari.

2. Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia, il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Competenza del comitato di sorveglianza

Il comitato:

- ha la responsabilità di sorvegliare la corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La competenza del comitato si estende alle misure del programma, nei limiti dell'aiuto comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti,
- sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,
- propone le misure necessarie per accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo evidenziato dagli indicatori e dalle valutazioni intermedie,
- può procedere, d'intesa con il/i rappresentante/i della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per la totalità del periodo o nei limiti del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo globale previsto nel programma né siano compromessi i principali obiettivi del medesimo,
- formula un parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione,
- formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma,
- esprime un parere sui progetti della relazione finale di esecuzione,
- riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulle spese.

B.II. Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.
2. Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. Essa fa riferimento agli indicatori fisici e finanziari strutturati in modo da consentire di valutare la corrispondenza tra le spese sostenute per ciascuna misura e gli indicatori fisici prestabiliti e stabilire così il grado di realizzazione.
3. Per valutazione continua del programma s'intende l'analisi dei risultati quantitativi sulla base di considerazioni operative, giuridiche e procedurali. Il fine è quello di garantire la corrispondenza tra le misure e gli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4. La Francia comunica alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'adozione del programma, il nome dell'autorità responsabile dell'elaborazione e della presentazione della relazione finale d'esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi compiuti) ed una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 30 settembre 2002 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile dopo tale data.

5. D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continue di cui al punto 3. In particolare, tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sulle misure amministrative da adottare.

C. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione di questa forma d'intervento provvede ad un'adeguata pubblicità della medesima.

In particolare esso deve:

- sensibilizzare i beneficiari potenziali e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione,
- sensibilizzare l'opinione pubblica alla funzione svolta dalla Comunità in rapporto all'azione.

La Francia e l'organismo responsabile dell'esecuzione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità adottate, nell'ambito della relazione finale oppure tramite il comitato di sorveglianza.

Devono essere rispettate le disposizioni giuridiche nazionali in materia di riservatezza delle informazioni.

II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

È prescritto il rispetto delle pertinenti politiche comunitarie.

L'esecuzione del programma deve essere conforme alle disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche comunitarie. A tale riguardo, la Francia deve fornire le informazioni che seguono.

1) Aggiudicazione di appalti pubblici

Il questionario «appalti pubblici»⁽¹⁾ dev'essere compilato per i seguenti contratti:

- appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive «forniture» e «lavori», assegnati dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste,
- appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'unica opera o di forniture omogenee di valore superiore al limite corrispondente. Per «prestazione d'opera» s'intende il risultato di un insieme di lavori edili o d'ingegneria civile atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli in vigore alla data di pubblicazione della presente decisione.

2) Protezione dell'ambiente

a) Informazioni generali

- descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili),
- descrizione globale dei principali effetti, positivi e negativi, che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente,
- descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente,
- sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione delle autorità responsabili dell'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o di un ente omologo) ed eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere un considerevole impatto negativo sull'ambiente, andranno indicate:

- le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma,
- i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

⁽¹⁾ Nota C(88) 2510 agli Stati membri sul controllo del rispetto della normativa sui pubblici appalti nei progetti e programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari della Comunità (GU C 22 del 28.1.1989, pag. 3).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2001

relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a Madera per il 2001

[notificata con il numero C(2001) 4268]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(2001/895/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (POSEIMA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 3,

visti i programmi presentati dal Portogallo per la lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a Madera,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/633/CE ⁽³⁾, definisce le misure ammissibili al finanziamento comunitario di programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare e nelle Azzorre e a Madera.
- (2) Le condizioni specifiche della produzione agricola a Madera richiedono una particolare attenzione e in tale regione devono essere adottate o rafforzate misure relative alle produzioni vegetali, in particolare nel settore fitosanitario.
- (3) Il costo delle suddette misure da adottare o da rafforzare nel settore fitosanitario è particolarmente elevato.
- (4) Il programma di tali misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità del Portogallo. Esso precisa, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le azioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario.
- (5) La partecipazione finanziaria della Comunità può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili, escluso il finanziamento delle misure di protezione delle banane.

(6) Le operazioni previste nel programma quadro della Comunità per azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico non possono essere le stesse di quelle contenute nel presente programma.

(7) Le operazioni previste nel programma ambientale per la regione di Madera nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2078/92 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1962/96 ⁽⁵⁾ non possono essere le stesse di quelle contenute nel presente programma.

(8) Gli elementi tecnici comunicati dal Portogallo hanno consentito al comitato fitosanitario permanente di effettuare un'analisi tecnica corretta e globale della situazione.

(9) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali a Madera, presentato per il 2001 dalle competenti autorità del Portogallo.

Articolo 2

Il programma ufficiale è costituito da un programma di lotta autocida contro la mosca della frutta (*Ceratitis capitata* Wied).

Articolo 3

Il contributo della Comunità al finanziamento del programma nel 2001 presentato dal Portogallo è pari al 75 % delle spese relative alle misure ammissibili, quali definite dalla decisione 93/522/CEE della Commissione, con un massimale di 150 000 (IVA esclusa).

Il piano finanziario del programma, comprendente i costi e il relativo finanziamento, figura all'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

⁽⁵⁾ GU L 259 del 12.10.1996, pag. 7.

Articolo 4

Un primo acconto di 75 000 è versato al Portogallo subito dopo la notifica ufficiale della presente decisione.

Articolo 5

L'aiuto comunitario riguarda le spese per misure ammissibili connesse alle operazioni previste dal presente programma, per la cui attuazione il Portogallo abbia provveduto, tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, ad impegnare gli stanziamenti necessari. La data limite per la chiusura dei pagamenti relativi alle suddette operazioni è fissata al 31 marzo 2002, pena la perdita per il Portogallo del diritto al finanziamento comunitario.

Nel caso in cui risulti necessaria una proroga della data limite per la chiusura dei pagamenti, le autorità responsabili dovranno presentare la richiesta prima della data limite insieme alla relativa documentazione giustificativa.

Articolo 6

Le disposizioni d'applicazione finanziaria del programma, quelle relative al rispetto delle politiche comunitarie e le informazioni che il Portogallo deve fornire figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Gli eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti che sono oggetto della presente decisione dovranno essere conformi al diritto comunitario.

Articolo 8

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

SCHEDA FINANZIARIA PER IL 2001

(in euro)

| | Spese ammissibili 2001 | | |
|--------------------|------------------------|---------|---------|
| | CE | Madeira | Totale |
| Ceratitis Capitata | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| Totale | 150 000 | 50 000 | 200 000 |

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE FINANZIARIA

1. La Commissione intende instaurare una collaborazione con le autorità responsabili dell'attuazione del programma. Conformemente al programma, dette autorità sono appresso indicate.

Impegni e pagamenti

2. Il Portogallo s'impegna a garantire che per le azioni cofinanziate dalla Comunità tutti gli organismi pubblici o privati che si occupano della gestione e dell'attuazione delle operazioni tengano una contabilità adeguata di tutte le transazioni, al fine di agevolare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.
3. L'impegno di bilancio iniziale, valido per un anno, si basa su un piano finanziario indicativo.
4. La decisione d'impegno è subordinata all'approvazione della forma d'intervento da parte del comitato fitosanitario permanente, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
5. Il primo acconto di 75 000 è versato al Portogallo subito dopo la notifica ufficiale della presente decisione.
6. Il saldo di 75 000 è versato su presentazione alla Commissione di una relazione finale e della distinta delle spese effettuate, previa accettazione di queste ultime da parte della Commissione.

Autorità responsabili dell'attuazione del programma:

— Amministrazione centrale:

Direcção-Geral de Protecção das Culturas
Quinta do Marqués
P-2780 Oeiras

— Amministrazione locale:

Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais
Direcção Regional da Agricultura
Av. Arriaga, 21 A
Edifício GOLDEN GATE, 4.º piso
P-9000 Funchal

7. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese effettivamente sostenute, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano finanziario indicativo. Se il Portogallo tiene un'adeguata contabilità informatizzata, questa è ritenuta accettabile.
8. I contributi concessi dalla Comunità nel quadro della presente decisione sono versati all'autorità designata dal Portogallo, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi eccedenti.
9. Tutti gli impegni e i pagamenti si effettuano in euro.

I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in euro. I versamenti sono effettuati sul conto seguente:

Banco BP I
N.º de conta 0010 370 03221820001
Titular: Governo da Região Autónoma da Madeira
Endereço: Av. de Zarco
P-9000 Funchal

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

Controllo finanziario

10. La Commissione o la Corte dei conti delle Comunità europee possono effettuare controlli di propria iniziativa. Il Portogallo e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione pertinente sull'esito di tali controlli.
11. L'autorità competente per l'attuazione del programma tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo di tre anni a decorrere dall'ultimo pagamento relativo al contributo comunitario.
12. Nel presentare le domande di pagamento, il Portogallo mette a disposizione della Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo delle operazioni in oggetto.

Riduzione, sospensione e soppressione del contributo

13. Il Portogallo e i beneficiari dichiarano che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se la realizzazione di un'azione o di una misura sembra giustificare solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo indebitamente versato. In caso di controversia, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, invitando il Portogallo o le autorità da esso designate a presentare le loro osservazioni nel termine di due mesi.
14. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in oggetto, qualora sia stata accertata un'irregolarità, segnatamente una modifica sostanziale che alteri la natura o le condizioni d'esecuzione dell'azione o della misura e per la quale non è stata richiesta l'approvazione della Commissione.

Ripetizione dell'indebito

15. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le somme non rimborsate possono essere maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità designata al punto 8 non rimborsa l'importo dovuto, al Portogallo incombe il versamento di tale importo alla Commissione.

Prevenzione e rilevazione di irregolarità

16. I partner si conformano a un codice di condotta stabilito dal Portogallo per garantire la rilevazione di irregolarità nella forma di assistenza. In particolare, il Portogallo provvede affinché:
 - siano prese tutte le misure necessarie,
 - l'eventuale indebito conseguente ad un'irregolarità venga rimborsato,
 - sia avviata un'azione per prevenire le irregolarità.

B. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE**B.I. Comitato di sorveglianza****1. Istituzione**

Indipendentemente dal finanziamento della presente azione, il Portogallo e la Commissione istituiscono un comitato di sorveglianza con il compito di fare regolarmente il punto sull'andamento del programma, proponendo eventualmente i necessari adattamenti.

2. Il comitato decide le proprie procedure interne entro un mese dalla notifica della presente decisione al Portogallo.

3. Competenza del comitato di sorveglianza

Il comitato:

- ha la responsabilità di sorvegliare la corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La competenza del comitato si estende alle misure del programma, nei limiti dell'aiuto comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti,

- sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,
- propone le misure eventualmente necessarie per accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo rivelato dagli indicatori di sorveglianza e dalle valutazioni intermedie,
- può procedere, d'intesa con i rappresentanti della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per l'intero periodo, ovvero del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo globale previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo,
- formula un parere sugli adattamenti proposti dalla Commissione,
- formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti dal programma,
- formula un parere sui progetti della relazione finale d'esecuzione,
- riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle spese.

B.II. Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.
2. Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure che rientrano nel programma, si avvale di indicatori finanziari e fisici, strutturati in modo da consentire una valutazione della conformità delle spese destinate a ciascuna misura con parametri fisici, da cui risulta il grado di realizzazione della misura stessa.
3. La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4. Il Portogallo comunica alla Commissione, entro un mese dall'adozione del programma, il nome dell'autorità competente per la stesura e la presentazione della relazione finale di esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi compiuti) ed una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 31 marzo 2002 e successivamente quanto prima possibile al comitato fitosanitario permanente.

5. D'intesa con il Portogallo, la Commissione può avvalersi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continua di cui al punto 3 sopraindicato. In particolare, egli può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli può formulare un parere sulle misure amministrative da adottare. Al fine di garantire l'imparzialità dell'esperto, la Commissione non si assume la totalità del costo della consulenza.

C. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione di questa forma d'intervento provvede ad un'adeguata pubblicità della medesima.

In particolare esso deve:

- sensibilizzare i beneficiari potenziali e le organizzazioni professionali alle possibilità offerte dall'azione,
- sensibilizzare l'opinione pubblica alla funzione svolta dalla Comunità in rapporto all'azione.

Il Portogallo e l'organismo responsabile dell'esecuzione dell'azione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità adottate, nell'ambito della relazione finale oppure tramite il comitato di sorveglianza.

Devono essere rispettate le disposizioni giuridiche nazionali in materia di riservatezza delle informazioni.

II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

È richiesto il rispetto delle politiche comunitarie pertinenti.

L'esecuzione del programma deve essere conforme alle disposizioni relative al coordinamento e al rispetto delle politiche comunitarie. A tale riguardo, devono essere fornite dal Portogallo le informazioni che seguono:

1) Aggiudicazione di appalti pubblici

Il questionario «appalti pubblici»⁽¹⁾ dev'essere compilato per i seguenti contratti:

- appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive «forniture» e «prestazioni d'opera», stipulati dall'ente appaltatore a norma delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste,
- appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'unica opera o di forniture omogenee di valore superiore al limite corrispondente. Per «prestazione d'opera» s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o d'ingegneria civile atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli vigenti alla data della notifica della presente decisione.

2) Protezione dell'ambiente

a) Informazioni generali

- Descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili).
- Descrizione globale dei principali effetti, positivi e negativi, che gli investimenti previsti dal programma potrebbero avere sull'ambiente.
- Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi sull'ambiente.
- Sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione delle autorità responsabili dell'ambiente (parere del ministero dell'ambiente o di un ente omologo) ed eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere un considerevole impatto negativo sull'ambiente, andranno indicate:

- le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma,
- i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

⁽¹⁾ Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri sul controllo del rispetto delle norme in materia di pubblici appalti nei progetti e nei programmi finanziati dai Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari (GU C 22 del 28.1.1989, pag. 3).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2001

recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di piante da frutto a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio*[notificata con il numero C(2001) 4220]*

(2001/896/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/30/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La succitata direttiva prevede l'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine.
- (2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.
- (3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui i materiali di moltiplicazione e le piantine di Prunus domestica vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.
- (4) La Commissione è responsabile dell'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione delle prove e delle analisi comparative comunitarie.
- (5) Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite dettagliatamente nell'ambito del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.
- (6) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2002-2006 sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine raccolti nel 2001 e stabilire le disposizioni generali per l'esecuzione di tali prove ed analisi.
- (7) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari, senza ulteriore riferimento al comitato

permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto.

- (8) Il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel corso del periodo 2002-2006, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sui materiali di moltiplicazione e sulle piantine di Prunus domestica.
2. Il costo massimo delle prove e delle analisi nel 2002 è fissato nell'allegato.
3. Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie se nel rispettivo territorio vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati i materiali di moltiplicazione e le piantine di Prunus domestica.
4. Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

Articolo 2

La Commissione può decidere di proseguire nel 2003 e fino al 2006 le prove e le analisi elencate nell'allegato. Il costo massimo di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 8 del 14.1.1999, pag. 30.

ALLEGATO

Prove da eseguire su Prunus domestica

| Anno | Organismo responsabile | Condizioni da valutare | Numero di campioni | Costo (euro) |
|------|----------------------------|---|--------------------|--------------|
| 2002 | NAKT Roelofarendsveen (NL) | Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) | 50 | 16 000 |
| 2003 | idem | idem | idem | 8 000 (*) |
| 2004 | idem | idem | idem | 10 900 (*) |
| 2005 | idem | idem | idem | 11 100 (*) |
| 2006 | idem | idem | idem | 29 100 (*) |
| | | | Costo totale | 75 100 |

(*) Costo estimativo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2001

recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di taluni vegetali a norma delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE e 92/33/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 4222]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/897/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/64/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/64/CE della Commissione ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberipatate ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/742/CE ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite ⁽⁹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽¹¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽¹²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE, in particolare l'articolo 39, paragrafo 3,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle

sementi ⁽¹³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE ⁽¹⁴⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le succitate direttive prevedono l'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione.
- (2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.
- (3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui le sementi dei vegetali suindicati vengono abitualmente moltiplicate o commercializzate nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.
- (4) La Commissione è responsabile dell'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione delle prove e delle analisi comparative comunitarie.
- (5) Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite dettagliatamente nell'ambito del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.
- (6) Le disposizioni relative a tali prove ed esami debbono essere inoltre applicabili, inter alia, a taluni organismi nocivi che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽¹⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE ⁽¹⁶⁾.
- (7) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2002/03 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2001 e stabilire le disposizioni generali per l'esecuzione di tali prove ed analisi.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66.⁽²⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27.⁽³⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.⁽⁴⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 60.⁽⁵⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2039/66.⁽⁶⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 30.⁽⁷⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66.⁽⁸⁾ GU L 297 del 18.11.1999, pag. 39.⁽⁹⁾ GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 155.⁽¹¹⁾ GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.⁽¹²⁾ GU L 225 del 12.10.1970, pag. 7.⁽¹³⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1.⁽¹⁴⁾ GU L 8 del 14.1.1999, pag. 29.⁽¹⁵⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.⁽¹⁶⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42.

- (8) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari, senza ulteriore riferimento al comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.
- (9) Il comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel corso del periodo 2002-03, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.
2. Il costo massimo delle prove e delle analisi nel 2002 è fissato nell'allegato.
3. Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie se nel rispettivo territorio vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati le sementi e i materiali di moltiplicazione delle piante elencate nell'allegato.
4. Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

Articolo 2

Per quanto riguarda le valutazioni sui tuberi-seme di patate da effettuare nel quadro della direttiva 2000/29/CE, ogni campione da sottoporre ad analisi di laboratorio deve prima ricevere un codice dall'organismo competente per l'esecuzione delle prove e delle analisi, sotto la responsabilità dei servizi della Commissione. Qualora sia confermata su alcuni campioni la presenza di uno degli organismi nocivi considerati, vengono adottate le misure previste dal regime fitosanitario comunitario. Ciò non pregiudica le condizioni generali applicabili all'esame delle relazioni annue sui risultati confermati e sulle conclusioni delle prove e delle analisi comparative comunitarie.

Articolo 3

La Commissione può decidere di proseguire nel 2003 le prove e le analisi elencate nell'allegato. Il costo massimo di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prove da eseguire nel 2002

| Specie | Organismo responsabile | Condizioni da valutare | Numero di campioni | Costo (euro) |
|---|----------------------------|---|--------------------|--------------|
| Gramineae (*) | NAK Emmeloord (NL) | Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 230 | 11 600 |
| Zea mays | ENSE Milano (I) | Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 80 | 14 400 |
| Triticum aestivum (*) | DFE Merelbeke (B) | Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 120 | 7 100 |
| Solanum tuberosum | DGPC Oeiras (P) | Identità e purezza varietale, salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (ringrot/brown rot/pstv) (laboratorio) | 250 | 51 900 |
| Glycine max | ENSE Milano (I) | Identità e purezza varietale (sul terreno) | 50 | 8 000 |
| Brassica napus (*) | NIAB Cambridge (UK) | Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 120 | 25 600 |
| Helianthus annuus | ETSI Madrid (E) | Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 80 | 64 600 |
| Hordeum vulgare Triticum aestivum Lolium Perenne Brassica napus Beta vulgaris | BFL Vienna (A) | Qualità esterna delle sementi (laboratorio) ai sensi della decisione 98/320/CE della Commissione | 300 | 22 300 |
| Lycopersicon Lycopersicum | ENSE Milano (I) | Identità e purezza varietale (sul terreno), Qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 70 | 13 300 |
| Allium ascalonicum (*) | NAKT Roelofarendsveen (NL) | Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) | 70 | 20 400 |
| Vitis vinifera (*) | ISV Conegliano Veneto (I) | Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) | 102 | 10 400 |
| | | | Costo totale | 249 600 |

(*) Prova che dura oltre un anno.

Prove da eseguire nel 2003

| Specie | Organismo responsabile | Condizioni da valutare | Numero di campioni | Costo (euro) (**) |
|------------------------|----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Gramineae (*) | NAK Emmeloord (NL) | Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 230 | 27 000 |
| Triticum aestivum (*) | DFE Merelbeke (B) | Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 120 | 16 700 |
| Brassica napus (*) | NIAB Cambridge (UK) | Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 120 | 11 000 |
| Allium ascalonicum (*) | NAKT Roelofarendsveen (NL) | Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) | 70 | 25 000 |
| Vitis vinifera (*) | ISV Conegliano Veneto (I) | Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) | 102 | 24 200 |
| Costo totale | | | | 103 900 |

(*) Prova che dura oltre un anno.

(**) Costo estimativo.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2001****recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2001) 4224]*

(2001/898/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La suddetta direttiva prevede l'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sui materiali di moltiplicazione.
- (2) Occorre garantire una sufficiente rappresentatività dei campioni compresi nelle prove e nelle analisi, almeno per determinate piante selezionate.
- (3) Gli Stati membri debbono partecipare alle prove e alle analisi comparative comunitarie, nella misura in cui le sementi dei vegetali suindicati vengono abitualmente moltiplicate o commercializzate nel loro territorio, al fine di garantire che ne siano tratte conclusioni adeguate.
- (4) La Commissione è responsabile dell'adozione delle disposizioni necessarie per l'esecuzione delle prove e delle analisi comparative comunitarie.
- (5) Le modalità tecniche per l'esecuzione delle prove e delle analisi sono state definite dettagliatamente nell'ambito del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
- (6) È opportuno svolgere le prove ed analisi comparative comunitarie nel periodo 2002-2004 sui materiali di moltiplicazione raccolti nel 2001 e stabilire le disposizioni generali per l'esecuzione di tali prove ed analisi.
- (7) Per quanto riguarda le prove e le analisi comunitarie che durano oltre un anno, le parti di tali prove e analisi successive al primo anno devono essere autorizzate dalla Commissione, sempre che siano disponibili gli stanziamenti necessari, senza ulteriore riferimento al comitato

permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

- (8) Il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel corso del periodo 2002-2004, prove e analisi comparative comunitarie sono effettuate sui materiali di moltiplicazione dei vegetali elencati nell'allegato.
2. Il costo massimo delle prove e delle analisi nel 2002 è fissato nell'allegato.
3. Tutti gli Stati membri partecipano alle prove e analisi comparative comunitarie se nel rispettivo territorio vengono abitualmente moltiplicati o commercializzati le sementi e i materiali di moltiplicazione delle piante elencate nell'allegato.
4. Informazioni particolareggiate sulle prove e analisi figurano nell'allegato.

Articolo 2

La Commissione può decidere di proseguire nel 2003 e nel 2004 le prove e le analisi elencate nell'allegato. Il costo massimo di una prova o di un'analisi proseguita in tale contesto non deve superare l'importo indicato nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16.

ALLEGATO

Prove da eseguire nel 2002

| Specie | Organismo responsabile | Condizione da valutare | Numero di campioni | Costo (euro) |
|---|----------------------------|---|--------------------|--------------|
| Piante ornamentali riprodotte da Petunia Lobelia Lathirus | NAKT Roelofarendsveen (NL) | Identità e purezza varietale (sul terreno) qualità esterna delle sementi (laboratorio) | 80 | 37 000 |
| Bulbi di fiori (Narcissus) | BKD Lisse (NL) | Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) | 80 | 42 800 |
| Piante ornamentali (*) Chamaecyparis Ligustrum vulgare Euphorbia fulgens | NAKT Roelofarendsveen (NL) | Identità e purezza varietale (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) | 40 40 20 | 12 400 |
| Costo totale | | | | 92 200 |

(*) Prova che dura oltre un anno.

Prove da eseguire nel 2003

| Specie | Organismo responsabile | Condizioni da valutare | Numero di campioni | Costo (euro) |
|---|----------------------------|---|--------------------|--------------|
| Piante ornamentali Chamaecyparis Ligustrum vulgare Euphorbia fulgens | NAKT Roelofarendsveen (NL) | Identità e purezza varietale Salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratio) | 40 40 20 | 3 700 (*) |
| Costo totale | | | | 3 700 |

(*) Costo estimativo.

Prove da eseguire nel 2004

| Specie | Organismo responsabile | Condizioni da valutare | Numero di campioni | Costo (euro) |
|---|----------------------------|---|--------------------|--------------|
| Piante ornamentali Chamaecyparis Ligustrum vulgare Euphorbia fulgens | NAKT Roelofarendsveen (NL) | Identità e purezza variatale Salute delle piante (sul terreno) Salute delle piante (laboratorio) | 40 40 20 | 33 600 (*) |
| Costo totale | | | | 33 600 |

(*) Costo estimativo.